

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Diritto Dell'Esecuzione Civile**

**IL TITOLO ESECUTIVO COME FONDAMENTO
DELL'ESECUZIONE**

RELATORE

Chiar. mo Prof.

Bruno Capponi

CANDIDATO

Giorgio Coco

Matr. 110103

CORRELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

Roberta Tiscini

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

IL TITOLO ESECUTIVO

COME FONDAMENTO DELL'ESECUZIONE

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1: IL TITOLO ESECUTIVO

- 1.1 Origini e natura
- 1.2 Il titolo esecutivo nel c.p.c.
- 1.3 I requisiti del diritto consacrato nel titolo
 - 1.3.1 certezza e autonomia del titolo esecutivo
- 1.4 Le categorie di titolo esecutivo
 - 1.4.1 Titoli esecutivi giudiziali
 - 1.4.2 Titoli esecutivi stragiudiziali
- 1.5 La regola per cui il titolo deve preesistere e sussistere per tutta la durata dell'esecuzione

CAPITOLO 2: TRASFORMAZIONI O SUCCESSIONI OGGETTIVE

- 2.1 Premessa
- 2.2 La sentenza
 - 2.2.1 La conferma in appello della sentenza di primo grado
 - 2.2.2 La riforma in appello della sentenza di primo grado
- 2.3 Il decreto ingiuntivo
 - 2.3.1 Struttura, natura ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
 - 2.3.2 Accoglimento totale o parziale dell'opposizione
 - 2.3.3 Rigetto dell'opposizione
- 2.4 Brevi considerazioni

CAPITOLO 3: TRASFORMAZIONI O SUCCESSIONI SOGGETTIVE

- 3.1 Premessa
- 3.2 La rinuncia del creditore procedente
- 3.3 Difetto del titolo del creditore procedente
 - 3.3.1 La soluzione della sentenza 3531/2009 della Corte di Cassazione
 - 3.3.2 Le critiche della dottrina
 - 3.3.3 L'intervento delle Sezioni Unite
 - 3.3.4 Conseguenze applicative
- 3.4 Cenni conclusivi

CAPITOLO 4: ESECUZIONE SENZA TITOLO

4.1 Premessa

4.2 Esecuzioni forzate c.d. speciali

4.3 Esecuzione ordinaria senza titolo

4.3.1 Venir meno del titolo esecutivo ad esecuzione conclusa

4.2.2 Difetto del titolo esecutivo accertato dopo la vendita forzata o l'assegnazione

CONCLUSIONI

IL TITOLO ESECUTIVO COME FONDAMENTO DELL'ESECUZIONE

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO I: IL TITOLO ESECUTIVO.....	9
1.1. Origini e Natura	9
1.2. Il titolo esecutivo nel c.p.c.	19
1.3. I requisiti del diritto consacrato nel titolo.....	23
1.3.1. Certezza e autonomia del titolo esecutivo.....	27
1.4. Le categorie di titolo esecutivo.....	37
1.4.1. Titoli esecutivi giudiziali.....	40
1.4.2. Titoli esecutivi stragiudiziali	52
1.5. La regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e sussistere per tutta la durata dell'esecuzione.....	57
CAPITOLO II: TRASFORMAZIONI O SUCCESSIONI OGGETTIVE	66
2.1. Premessa.....	66
2.2. La sentenza.....	67
2.2.1. La conferma in appello della sentenza di primo grado.....	69
2.2.2. La riforma in appello della sentenza di primo grado.	91
2.3. Il decreto ingiuntivo.....	96
2.3.1. Struttura, natura ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.....	98
2.3.2. Accoglimento totale e parziale dell'opposizione.....	102
2.3.3. Rigetto dell'opposizione.....	106

2.4. Brevi considerazioni	111
CAPITOLO III: TRASFORMAZIONI O SUCCESSIONI SOGGETTIVE ..	112
3.1. Premessa	112
3.2. Rinuncia del creditore procedente.....	117
3.3. Difetto del titolo del creditore procedente	118
3.3.1. La soluzione della sentenza 3531/2009 della Corte di Cassazione	119
3.3.2. Le critiche della dottrina	123
3.3.3. L'intervento delle Sezioni Unite	132
3.3.4. Conseguenze applicative	138
3.4. Cenni conclusivi	144
CAPITOLO IV: ESECUZIONE SENZA TITOLO	151
4.1. Premessa	151
4.2. Esecuzioni forzate speciali	152
4.3. Esecuzione ordinaria senza titolo	157
4.3.1. Venir meno del titolo esecutivo ad esecuzione conclusa	158
4.3.2. Difetto del titolo esecutivo accertato dopo la vendita forzata o l'assegnazione.....	161
CONCLUSIONI.....	180
BIBLIOGRAFIA	191

INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha ad oggetto una indagine sul fondamento dell'esecuzione forzata e sulle vicende che possono verificarsi alla sua base, mirando ad individuarne le ripercussioni sul corretto svolgimento della procedura esecutiva, alla luce soprattutto dei recenti approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, suscettibili di generare una forte incidenza sulle tematiche in esame.

L'esecuzione forzata è quel processo che assicura, attraverso l'intervento sostitutivo della forza pubblica, la realizzazione coattiva di una situazione sostanziale protetta, in mancanza della spontanea attivazione dell'obbligato.

L'art. 474 c.p.c., norma di apertura del Libro III, dedicato, appunto, al processo di esecuzione forzata, sancisce che quest'ultimo non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo, il quale costituisce, pertanto, la base fondante dell'azione esecutiva, rappresentando la condizione necessaria, ed altresì sufficiente, per l'esercizio della stessa.

Il primo capitolo avrà dunque ad oggetto proprio il titolo esecutivo, ripercorrendo le sue origine e analizzando la sua natura ed i suoi tratti caratterizzanti, quali quello dell'astrattezza dalle vicende sostanziali relative al diritto da tutelare in via esecutiva, e dell'autonomia dal processo di sua formazione.

Ne sarà così studiato lo sviluppo nel corso delle diverse esperienze processualistiche, fino alla costruzione dell'attuale codice di rito.

L'attenzione sarà quindi rivolta ai requisiti del diritto consacrato nel titolo esecutivo: esigibilità, liquidità e certezza. Quest'ultimo sarà oggetto di più approfondita analisi, alla luce soprattutto di recenti orientamenti invalsi nella giurisprudenza di legittimità, inclini ad una eterointegrazione del titolo, ai fini della precisa individuazione del diritto ivi rappresentato, attraverso il ricorso a fonti esterne al titolo stesso, sconfessandone, in definitiva, l'autonomia che lo caratterizza.

Seguirà un esame del catalogo dei titoli esecutivi, notevolmente innovato ad opera della riforma del 2005, la quale ha ampliato il novero degli atti aventi la qualità di titolo esecutivo ed altresì quello dei titoli suscettibili di fondare l'esecuzione in forma specifica. Si ricorrerà alla tradizionale distinzione tra titoli esecutivi giudiziali e titoli esecutivi stragiudiziali, discernendo ulteriormente, all'interno di quest'ultima categoria, tra quelli idonei a legittimare l'avvio di una esecuzione per consegna o rilascio, o di obblighi di fare o di non fare, e quelli privi di siffatta forza legittimante.

Come anticipato, il titolo esecutivo rappresenta condizione necessaria e sufficiente per l'avvio dell'esecuzione forzata, senza il quale non è possibile procedere legittimamente al compimento di atti esecutivi. Ciò è riassunto nel brocardo latino *nulla executio sine titulo*.

Detto principio implica da un lato, che un valido ed efficace titolo esecutivo deve sussistere fin dal momento in cui l'esecuzione è minacciata, con la notificazione del precetto, ed avviata, con il compimento del primo atto esecutivo. Sicché esso non può sopravvenire in un momento successivo, o, se privo di efficacia esecutiva, siffatta efficacia non potrà utilmente sopravvenire in seguito. Dall'altro lato, il principio in parola porta ad escludere che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione possa venir meno nel corso della stessa. Per cui questo non solo deve preesistere all'esercizio dell'azione esecutiva, ma deve altresì permanere integro nella sua validità ed efficacia per tutta la durata dell'esecuzione, fino alla sua conclusione.

Sia il difetto originario che il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo determinano quindi l'illegittimità *ex tunc* dell'esecuzione in atto e l'inefficacia di tutti gli atti già compiuti, travolgendo ogni pregressa attività esecutiva.

L'ultima parte del primo capitolo sarà così dedicata alle modalità attraverso cui siffatte situazioni invalidanti possono essere rilevate nell'ambito del processo esecutivo, soffermandosi, con particolare riguardo, sulla possibilità per il giudice dell'esecuzione, nonché per il giudice dell'opposizione all'esecuzione, di rilevare d'ufficio, l'inesistenza originaria ovvero la carenza sopravvenuta del titolo esecutivo.

Si pone a questo punto l'interrogativo attorno al quale ruota il presente elaborato, ovverosia se il principio *nulla executio sine titulo* debba intendersi riferito allo stesso titolo, inteso come stesso documento formale dotato di forza esecutiva il quale deve rimanere fermo a sorreggere l'esecuzione per tutta la sua durata, ovvero possano ammettersi ipotesi di trasformazione o successione di titoli esecutivi, vuoi dal punto di vista oggettivo, vuoi dal punto di vista soggettivo.

Il presente elaborato cercherà di offrire una dimostrazione in tale ultimo senso, tentando di individuare a quali condizioni, entro quali limiti, e con quali conseguenze sul percorso della procedura esecutiva, simili trasformazioni o successioni risultino ammissibili.

Il primo profilo sarà oggetto del secondo capitolo, il quale analizzerà quindi le possibili trasformazioni o successioni oggettive del titolo esecutivo, fenomeno che riguarda soprattutto i titoli esecutivi di formazione giudiziale, i quali sono spesso soggetti a rimedi impugnatori o oppositori che conducono alla pronuncia di un nuovo provvedimento, ponendo il problema di quale sia il titolo esecutivo da notificare e sul quale poggia l'esecuzione, nonché se questa, ove già pendente, possa proseguire indisturbata o vada talvolta avviata *ex novo*. Aspetti questi particolarmente avvertiti specialmente alla luce della tendenza del

legislatore ad anticipare l'accesso al processo esecutivo attraverso l'attribuzione della qualità di titolo esecutivo a provvedimenti sommari e meno stabili, o comunque, a provvedimenti che non hanno ancora acquisito il carattere di definitività e irrevocabilità.

L'attenzione sarà rivolta ai due principali titoli esecutivi giudiziali, la sentenza (di primo grado) ed il decreto ingiuntivo.

La prima, provvisoriamente esecutiva *ex lege*, è soggetta ad appello, che, se rigettato, conduce alla pronuncia di una sentenza confermativa, se accolto, conduce alla pronuncia di una sentenza di riforma.

Nel primo caso, si pone il problema se l'esecuzione avviata sulla base della sentenza di primo grado possa senz'altro proseguire una volta intervenuta la sentenza confermativa, e, soprattutto, da cosa sia rappresentato, in simili ipotesi, il titolo esecutivo. Dalla soluzione della questione appena esposta, che sarà affrontata alla luce di due recenti pronunce della Suprema Corte, derivano conseguenze assai rilevanti, in caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello, sulle sorti della procedura esecutiva.

Nel secondo caso si distinguerà tra riforma integrale e riforma parziale della sentenza di primo grado, analizzandosi sia nell'una, che nell'altra ipotesi, le conseguenze sullo svolgimento del processo esecutivo eventualmente *inter moras* già avviato, nonché i rapporti tra sentenza di prime e di seconde cure.

Analoghe questioni saranno affrontate con riguardo al decreto ingiuntivo, il quale però presenta, rispetto alla sentenza di primo grado, alcune peculiarità. Si tratta, invero, di un provvedimento sommario, pronunciato *inaudita altera parte*, non provvisoriamente esecutivo *ex lege*, ma solo *ope iudicis*, e che non è soggetto al rimedio dell'appello, bensì all'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta la quale si apre un ordinario processo di cognizione, articolato in tre gradi di giudizio, e che si svolge secondo le

regole ordinarie, ed in caso di accoglimento determina la revoca *ex tunc* del decreto opposto.

Il terzo capitolo avrà ad oggetto la trasformazione o successione soggettiva del titolo esecutivo, indagando sulla possibilità che l'esecuzione, intrapresa in forza del titolo esecutivo di un determinato creditore, possa proseguire sulla base del titolo esecutivo di un creditore diverso, in una prospettiva di "oggettivizzazione" degli atti esecutivi posti in essere, nella ricerca del pur sempre indefettibile rispetto del principio *nulla executio sine titulo*.

La questione da ultimo prospettata interessa in modo specifico un particolare tipo di esecuzione, ovverosia l'espropriazione forzata, atteso che solo nel relativo processo è ammissibile, oltre che logicamente concepibile, la partecipazione di altri creditori, diversi dal creditore procedente.

Dopo l'esame di una ipotesi espressamente codificata in cui si ammette che l'espropriazione possa proseguire, in presenza di altri creditori muniti di un proprio titolo esecutivo, ove quello del procedente sia sottratto alla procedura esecutiva per volontà di quest'ultimo, il quale rinunci all'ulteriore esercizio dell'azione (art. 629, primo comma, c.p.c.), l'attenzione si concentrerà sulla diversa ipotesi in cui il venir meno del titolo del creditore procedente dipenda non dalla scelta di quest'ultimo ma da circostanze patologiche, che ne frustino la validità o l'efficacia, prospettando la possibilità che il processo esecutivo, a determinate condizioni, possa cionondimeno essere proseguito su impulso dei creditori titolati, realizzando in tal modo una trasformazione o successione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, dal punto di vista non solo oggettivo, ma altresì soggettivo.

Anche tale questione, che sarà esaminata alla luce di due importanti pronunce della Suprema Corte, una della Terza Sezione e una, più recente,

delle Sezioni Unite, risulta essere foriera di rilevanti implicazioni pratiche, le quali saranno anch'esse individuate e oggetto di attenta analisi.

Infine, a completamento dell'indagine svolta sul fondamento dell'esecuzione forzata, il quarto e ultimo capitolo tratterà delle ipotesi in cui, in via eccezionale, si ammette o potrebbe ammettersi uno strappo alla regola *nulla executio sine titulo*.

La prima parte del capitolo sarà dedicata alle esecuzioni forzate c.d. speciali, vere e proprie procedure esecutive regolate, secondo modalità diverse rispetto a quelle proprie dell'esecuzione ordinaria di cui al Libro III del codice di procedura civile, in leggi speciali e nel codice civile, la cui specialità dipende non solo dalla loro collocazione *extra codicem*, ma altresì per il fatto che il loro svolgimento non necessita, per espressa volontà di legge, di un titolo esecutivo.

La seconda parte sarà infine dedicata all'ipotesi in cui, nell'espropriazione forzata, il difetto del titolo esecutivo sia accertato in un momento successivo alla conclusione della fase propriamente espropriativa, una volta realizzata la vendita forzata o l'assegnazione del bene pignorato. Qui, invero, il rispetto del principio in esame deve fare i conti con la sopravvenuta presenza di un terzo estraneo alla procedura, l'acquirente del bene pignorato, il quale ha fatto affidamento sulla regolarità della stessa, e la cui posizione risulta spesso tutelata sia dalle norme sostanziali che processuali.

CAPITOLO I

IL TITOLO ESECUTIVO

1.1. Origini e Natura

Per comprendere appieno la natura e la struttura del titolo esecutivo, come oggi lo conosciamo, non può prescindere da una quanto meno rapida ricostruzione, dal punto di vista storico, delle sue origini e del suo sviluppo¹. Nel condurre siffatta analisi, l'attenzione va senz'altro primariamente rivolta al diritto romano, il quale ha senza dubbio segnato il passaggio da un mondo in cui le controversie erano risolte tramite l'uso della violenza e della forza fisica, ad un mondo in cui invece la risoluzione delle liti è affidata al diritto e alla ragione.

In epoca romana, i litiganti potevano rivolgersi ad un terzo soggetto, il *iudex*, il quale risolveva la controversia, ad esso sottoposta, mediante la pronuncia di una *sententia*.

Nella prima fase dell'esperienza romana, il soggetto cui le parti, con il necessario intervento del magistrato, affidavano il potere-dovere di giudicare (*iudicare debere*), era un privato cittadino, non appartenente alla organizzazione pubblica del potere. Era questo il c.d. *ordo iudiciorum privatorum*. Proprio il carattere privato e contrattuale del processo romano classico spiega come la *sententia* romana non possa ancora essere definita titolo esecutivo², essendo essa priva di insita efficacia esecutiva. Difatti, in assenza di spontanea attivazione della parte soccombente, per attuare il

¹ Deve necessariamente abbandonarsi ogni pretesa di completezza, richiamando in proposito l'osservazione di G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale*, vol. I, Roma, 1930, pag. 39, secondo cui <<nell'intricatissimo tema dei documenti esecutivi è pericoloso l'uso della storia, la quale (...), è tuttora frammentaria, ed è spesso riassunta dai nostri per solo sfoggio di facile cultura, senza un'idea esatta dei risultati già ottenuti e della difficoltà della ricerca>>.

²E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936, p. 26; in senso contrario KLEINEIDAM, *Personalexecution der Zwolftafeln*, 1904, cap. I, e p. 138, 141.

comando in essa contenuto era necessario l'esercizio di una ulteriore apposita azione, la c.d. *actio iudicati*, mediante la quale il creditore vittorioso nel primo processo convocava nuovamente il debitore condannato, stavolta però dinanzi al magistrato, affermando di non essere stato ancora soddisfatto. Se il debitore non contestava le affermazioni del creditore, il magistrato autorizzava con decreto l'esecuzione sulla persona o sul patrimonio del primo. Ove invece il debitore si fosse opposto (*infitiatio*), si apriva una nuova *litis contestatio* che poteva condurre alla condanna del convenuto nel *duplum*, ossia nel doppio della somma dovuta in base alla condanna originaria, per aver ingiustificatamente resistito alla pretesa attrice. Peraltro, anche l'esecuzione di questa ulteriore condanna passava per l'esercizio dell' *actio iudicati*, potendo così dare luogo ad una serie infinita di azioni che non portavano mai ad un risultato concreto³.

La sentenza romana, dunque, promanando da un *iudex privatus*, produceva esclusivamente l'effetto di far sorgere una nuova obbligazione (*obligatio iudicati*), diversa da quella precedente perché aveva la sua fonte nel giudicato anziché nell'originario vincolo giuridico, e legittimava il creditore all'*actio iudicati*, senza però conferirgli il potere di soddisfarsi direttamente o indirettamente sulla persona o sul patrimonio del debitore, in una parola, di compiere atti esecutivi⁴. Questi ultimi potevano essere autorizzati solo dal magistrato, in virtù del suo *imperium*, e non dal giudice, in quanto privato cittadino.

Peraltro, anche con il diffondersi ed il progressivo affermarsi, in età imperiale, della *cognitio extra ordinem*, nel cui ambito il processo si svolgeva interamente innanzi al magistrato, il quale pronunciava anche la

³E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pag. 7; Sebbene non manca chi esclude tale possibilità, vedi V. MANNINO, *Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani*, Giappichelli Editore, Torino, 2008, pag. 157.

⁴ Così ancora E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pagg. 10-11

sentenza, l'esecuzione di questa implicava pur sempre il ricorso all'*actio iudicati*⁵.

Neanche alla luce della nuova struttura e natura assunta dal processo romano può quindi assimilarsi la *sententia* ad un titolo esecutivo in senso proprio, inteso come condizione necessaria e sufficiente per il compimento di atti esecutivi. Ed anzi, è stato osservato come la circostanza che un provvedimento autorizzativo sia indispensabile anche quando la sentenza è emanata dallo stesso magistrato che poi dovrà autorizzarne l'esecuzione - e che, pertanto, ciò non sia più dovuto alla natura privata del *iudex* - rende più evidente e, in certo senso, approfondisce la frattura tra sentenza ed esecuzione, accentuando il carattere della sentenza come conclusione di un'attività meramente conoscitiva in contrapposizione ad una diversa attività esecutiva.⁶

Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e l'insediarsi in Italia dei popoli germanici, la sopravvenuta assenza di un potere statale centrale forte condusse ad un sostanziale ritorno ad un sistema "privato" di risoluzione delle controversie, in cui chi assumeva di essere stato leso in un proprio diritto non si rivolgeva all'autorità ma procedeva alla concreta attuazione della propria pretesa direttamente contro colui che riteneva essere colpevole. In particolare, il pignoramento di privata autorità era l'atto con cui si conseguiva coercitivamente dal debitore quanto da questi dovuto⁷. Mancava, quindi, una preventiva cognizione delle pretese dei privati, la quale poteva instaurarsi davanti ad un giudice solo dopo l'esecuzione "privata" da parte del creditore e ove la controparte avesse

⁵ Ancora E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pag. 18, il quale comunque osserva che in tale mutato contesto l'*actio iudicati* fosse divenuto strumento diretto per ottenere l'esecuzione della sentenza, potendo il magistrato, <<qualora ravvisi infondate le contestazioni sollevate dal debitore, anziché pronunciare una seconda ormai inutile condanna, (...) ordinare gli atti esecutivi>>.

⁶ R. VACCARELLA, *L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo*, in *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993, pag. 9.

⁷ E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pag. 28.

sollevato delle contestazioni. Ne derivava un procedimento unitario in cui cognizione ed esecuzione si intrecciavano ed in cui la prima perdeva ogni autonomia, degradando a mera fase incidentale. Peraltro, la sentenza emanata dal giudice all'esito del giudizio avviato a seguito dell'esecuzione, non aveva comunque diretta efficacia esecutiva, potendo soltanto ordinare ad una delle parti di promettere formalmente il compimento di una determinata attività, in quanto solo la promessa poteva dar luogo ad un'attività esecutiva in caso di mancato adempimento⁸. L'alto medioevo risulta pertanto caratterizzato da un ritorno all'autotutela privata, relegando l'intervento cognitivo del giudice ad un ruolo residuale ed eventuale, oltre che successivo, fermo restando, ancora, l'impossibilità di qualificare la sentenza da questi pronunciata come titolo esecutivo.

La rinascita culturale e scientifica del nuovo millennio, in concomitanza allo sviluppo dei Comuni italiani, favorì la ripresa dello studio del diritto romano, con la nascita delle prime Università, il che contribuì alla creazione di un nuovo diritto, il c.d. diritto comune, diffusosi in tutta Europa. In siffatto rinnovato contesto, l'influenza del diritto romano, portò nuovamente in auge l'idea per cui la fase prettamente esecutiva dovesse essere preceduta, logicamente e cronologicamente, da un processo di cognizione diretto all'accertamento del diritto fatto valere. Allo stesso modo però, lo studio dei testi giustinianeï indusse a ritenere che l'esecuzione della sentenza di condanna richiedesse l'esercizio una nuova azione, l'*actio iudicati*. Tuttavia, la necessità di un nuovo processo in contraddittorio, per poter giungere all'esecuzione, rappresentava veramente un pericolo nel mutato ambiente e nella diversissima organizzazione giudiziaria, oltre a porsi in contrasto con la crescente tendenza a ricercare vie esecutive pronte e rapide⁹. Ciò ha indotto a porre

⁸ E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pagg. 30-31.

⁹ Ancora E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pagg. 53 ss..

l'accento sulla differenza tra cognizione ed esecuzione, osservando come in quest'ultima il giudice non debba rivestire propriamente il ruolo di giudice, sibbene quello di esecutore, facendo leva sul concetto di *officium iudicis*. Quest'ultimo comprende tutte le attività che il giudice deve compiere autonomamente in virtù del suo ufficio, tra cui i glossatori vi fecero rientrare anche qualche attività esecutiva, fino a ricomprendervi l'esecuzione stessa della sentenza. A tal fine il creditore vittorioso poteva ricorrere al c.d. *imploratio officii iudicis*¹⁰, presentando al giudice il documento della sentenza, chiedendo di ordinarne l'esecuzione. In questa prospettiva, tale domanda non costituiva esercizio di un'azione, di un nuovo diritto contro l'altra parte, ma un semplice atto d'impulso processuale per provocare il concreto compimento di quegli atti che dal giudice sono dovuti¹¹, in assenza di preventivo accertamento del perdurare del diritto di credito, e senza curarsi di quale sia il fondamento, dal punto di vista del diritto materiale, di detto diritto: dal titolo sorge un diritto all'esecuzione indipendente dal diritto di credito¹². Sebbene una cognizione sul merito del diritto vantato dal creditore e posto in esecuzione poteva pur sempre essere provocata dal debitore, sia pur in via sommaria, può sicuramente osservarsi come inizi in tal modo a delinearsi la figura del moderno titolo esecutivo, caratterizzato, come vedremo più avanti, proprio dal requisito dell'astrattezza, ossia la sua idoneità a sorreggere l'esecuzione di per sé solo, prescindendo dalle vicende relative al diritto della cui attuazione si tratta, e dall'accertamento della sua attuale esistenza.

¹⁰La dottrina ha tuttavia osservato che siffatta possibilità risultava preclusa al creditore, con conseguente necessità di promuovere l'*actio iudicati*, oltre che per chiedere le *usurae centesimae* maturate dopo la condanna, qualora la sentenza si dovesse eseguire in un luogo diverso da quello in cui fu pronunciata, nonché, si è ritenuto, quando la condanna non fosse liquida E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pagg. 59-60.

¹¹ E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pag. 58.

¹² Ancora E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pag. 62.

Altra importante novità di questo periodo è rappresentata dal riconoscimento di efficacia analoga a quella della sentenza, ai fini dell'esecuzione forzata, alla confessione del debitore resa, non davanti al giudice, ma innanzi al notaio, e racchiusa nei c.d. documenti guarentigati, in applicazione della regola *confessus pro iudicato habetur*. Ciò in quanto il notaio che redigeva l'atto guarentigato con forme che ricordano quelle processuali, era investito di una *extraordinaria cognitio*, che sostituiva quella del giudice ordinario; pertanto, in caso di inadempienza del debitore, il magistrato concedeva l'esecuzione sulla sola esibizione del titolo, non per un accertamento che egli faccia del diritto in esso documentato, ma in virtù appunto dei poteri giurisdizionali con tale atto già esercitati dal notaio¹³. Dunque, accanto alla sentenza, viene posto per la prima volta sullo stesso piano, quale presupposto dell'esecuzione forzata, un atto diverso, accomunato alla prima non quanto alla sua formazione, che resta stragiudiziale, quanto alla sua provenienza da un soggetto investito di poteri giurisdizionali. Anche in questo caso, comunque, è bene ribadirlo, non poteva procedersi direttamente al compimento di atti esecutivi, essendo a tal fine pur sempre necessaria l'autorizzazione del magistrato, ancorché concessa sulla base della sola esibizione del titolo.

Il fenomeno dei titoli esecutivi stragiudiziali si sviluppò particolarmente anche in Francia, dove, anzi, l'efficacia esecutiva venne primariamente riconosciuta da varie *Ordonnances*, tra cui, la più emblematica, quella di Villers-Cotterets di Francesco I, alle c.d. *lettres obligatoires*, con cui il debitore si assumeva volontariamente per iscritto una obbligazione, alle quali vennero equiparate, sotto questo aspetto, le sentenze di condanna.

Per poter esplicitare una tale efficacia, le *lettres obligatoires, faites et passées sous Scel Royal*, dovevano preventivamente essere riconosciute effettivamente provenienti dal debitore, il quale doveva, a tal fine, essere

¹³ D. BIZZARRI, *Il documento notarile guarentigato*, Torino, 1932, pag. 14 e ss..

chiamato in giudizio, salvo che l'atto fosse autenticato da un sigillo di autorità pubblica, della cui apposizione furono in seguito incaricati i notai. In tal caso si poteva procedere direttamente agli atti esecutivi. Dunque, nella Francia del XVI secolo, vennero prevalentemente in evidenza due categorie di *titres executaires*: gli *actes par devant notaires* e le sentenze divenute definitive o dichiarabili eseguibili provvisoriamente. Essendo poi l'efficacia esecutiva delle *lettres* e delle sentenze riconosciuta direttamente dalla legge, la loro concreta esecuzione fu affidata ai c.d. *Sergents du Roy*, direttamente dipendenti dal Re. Organi, questi, prettamente amministrativi, di cui il Re si serviva come ulteriore strumento funzionale all'obiettivo di rafforzare e consolidare il potere centrale. Essi potevano procedere all'esecuzione forzata senza bisogno di una particolare autorizzazione del giudice¹⁴. A tal fine era pertanto sufficiente l'apposizione del sigillo. È stato a tal proposito evidenziato¹⁵ come, rispetto alla innegabile funzione autenticatrice, prevalga in quella apposizione la funzione (che potrebbe dirsi) di impressione dell'*imperium* all'atto: e si comprende come di tale <<viatico>> abbisogni anche la sentenza, perché si tratta di provocare un'attività (diventata ormai) radicalmente estranea alla giurisdizione. Durante l'esperienza francese, quindi, emerse con maggiore nitidezza la figura del moderno titolo esecutivo, escludendosi la necessità di ricorrere preventivamente ad un giudice per poter procedere al compimento di atti esecutivi. La sua efficacia esecutiva era, difatti, direttamente impressa allo stesso dal notaio, ovvero dal cancelliere, i quali vi apponevano la formula esecutiva, consacrata nell'art. 146 del *Code de procédure civile* del 1806, in qualità di pubblici ufficiali, delegati del potere esecutivo, in nome del Sovrano. La concezione appena esposta, secondo la quale l'attribuzione alla sentenza e all'atto notarile della *vis executiva* provenisse *ab externo*, solo in

¹⁴ Ancora E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pagg. 76 e ss.

¹⁵ R. VACCARELLA, *op. cit.*, pag. 13.

forza di un comandamento di una autorità munita di imperio¹⁶, permeò all'interno dei codici degli Stati italiani preunitari prima, e del Regno d'Italia poi, ove sebbene venne meno l'amministrativizzazione dell'esecuzione forzata avutasi in Francia¹⁷. Ne è ulteriore conferma il fatto che la proposta avanzata in Commissione speciale per il coordinamento del c.p.c. del 1865 di <<dar forza di titolo esecutivo alle private scritture>> fu fortemente respinta¹⁸.

Nonostante questo primo tentativo fallito, successivamente il codice di commercio del 1882 introdusse, all'art. 322, una radicale novità, attribuendo la qualità di titolo esecutivo alla cambiale, ossia un atto privato. Inizialmente, la disposizione, ponendosi in netta inversione di tendenza rispetto all'idea per la quale l'efficacia esecutiva era impressa dall'esterno, mediante un atto d'imperio dell'autorità, agli atti da questa provenienti, fu largamente criticata dalla dottrina¹⁹, la quale cercò di offrirne interpretazioni che potessero renderla coerente con la teoria del titolo esecutivo del tempo. Le critiche ed i tentativi ermeneutici non impedirono, tuttavia, il definitivo superamento della concezione fino ad allora accolta, prendendosi atto del fatto che il titolo esecutivo avesse <<interiorizzato>> la propria forza esecutiva, la quale non è dunque conferita dall'esterno mediante un provvedimento dell'autorità, ma è intrinseca al titolo stesso. E ciò vale non solo per la cambiale, ma anche per

¹⁶ Tanto che alcuni autori individuavano nella formula esecutiva in sé la vera essenza del titolo esecutivo, necessaria perché possano prodursi <<effetti così gravi e talora così irreparabili>>, ravvisandovi <<un'esplicita speciale autorizzazione da parte della sovranità (...) che rende esecutivo il pronunciato giudiziale e la convenzione pubblicamente celebrata (...). Al privato è per essa dai rappresentanti la pubblica potestà e in nome della sovranità concesso di poter rivolgere al debitore non più una semplice domanda, ma un comando di adempimento, e di aggiungere al comando la minaccia dell'espropriazione forzata>>: così M. DE PAOLO, *Teoria del titolo esecutivo*, Napoli, 1901, pag. 30.

¹⁷ R. VACCARELLA, *op. cit.*, pag. 15 e ss..

¹⁸ Cfr. verbale n.13 della seduta 5 maggio 1865, in *Processi verbali delle sedute della Commissione speciale istituita pel coordinamento del c.p.c.*, Torino, 1968, pagg. 133-134.

¹⁹ Vedi tra tutti L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, vol. II, Torino, 1898; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. V, Torino, 1905.

la sentenza e l'atto notarile. In breve, tali atti, non diventano (grazie alla formula), ma sono titolo esecutivo²⁰. Ed anche se per gli ultimi due risulta pur sempre necessaria la formula esecutiva, questa va intesa come una formalità esteriore e solenne, la quale non fa altro che attestare un'efficacia che già il titolo possiede, in forza della stessa legge²¹.

Alla luce di quanto finora esposto, può osservarsi come, dopo esser venuta meno, con l'attribuzione di efficacia esecutiva ai documenti notarili guarentigati, l'idea per cui il titolo esecutivo presupponesse necessariamente una previa attività cognitiva di un organo giurisdizionale, con l'introduzione, tra gli atti legittimanti l'avvio dell'esecuzione forzata, di un documento di formazione privata, quale la cambiale, risultò altresì definitivamente superata la possibilità di individuare, come minimo comune denominatore dei titoli esecutivi, la provenienza da un'autorità pubblica munita di *imperium*, che avrebbe accomunato sentenze e atti notarili, giustificandone la forza esecutiva.

Nel quadro così mutato, in considerazione della sopravvenuta disomogeneità dei titoli esecutivi, il tentativo di fornirne una definizione unitaria indusse anzitutto a ravvisarne l'essenza nell' <<accertamento>> (inteso come conferimento di certezza) della situazione sostanziale da tutelare, quale che sia l'origine, giudiziale o stragiudiziale, del titolo stesso. In questa prospettiva, muovendo dal presupposto che l'accertamento per antonomasia fosse quello operato dal giudice, la sentenza fu assunta ad archetipo del titolo esecutivo, ritenendo invece che i titoli stragiudiziali contenessero pur sempre un accertamento, ma <<convenzionale>>.

²⁰ R. VACCARELLA, *Esecuzione Forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pag.12.

²¹ G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, pag. 260. Nello stesso senso L. MORTARA *op. cit.*, secondo cui <<il fatto stesso che vi siano titoli esecutivi (...) per i quali non fu prescritta la formola esecutiva, è prova inoppugnabile della sua superfluità>>.

considerato dalla legge come equipollente di un accertamento autoritativo agli effetti dell'esecuzione²².

È in tale contesto che si inserisce la celebre polemica tra Carnelutti e Liebman sulla natura del titolo esecutivo e sull'autonomia della conseguente azione esecutiva. Il primo rinviene l'elemento unificante delle diverse fattispecie nel fatto che il titolo costituisce in tutti i casi <<prova legale>> del rapporto sostanziale descritto nel documento²³. Il secondo critica questa ricostruzione, rilevando come essa, pur volendo spiegare il passaggio dal diritto sostanziale all'esecuzione forzata e l'autonomia di quest'ultima, in realtà finisce per contraddire tale autonomia, in quanto, attribuendo al titolo la funzione di prova documentale, ne discenderebbe che non sia esso la fonte dell'azione esecutiva, la quale andrebbe dunque ricercata altrove, e segnatamente nel fatto provato, ossia il fatto costitutivo del diritto sostanziale. Ma in tal modo non si darebbe conto della possibilità che l'esecuzione si svolga anche in assenza di questo²⁴. Piuttosto, il *proprium* di ogni titolo esecutivo viene individuato nell'essere <<portatore della sanzione>>, ancorché, come non manca di sottolineare lo stesso Carnelutti, se ciò ben si concilia con riguardo alla sentenza, e in generale ai titoli di formazione giudiziale, lo stesso non può dirsi con riferimento ai titoli stragiudiziali, rispetto ai quali si ricorre al concetto di <<volontà della legge>>. In ogni caso, è interessante osservare come scopo precipuo dell'analisi di Liebman, non consista tanto nell'individuare il

²² di G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale*, vol. I, Roma, 1930, pagg. 37 e ss; L'autore giunge di conseguenza a distinguere tra un'azione esecutiva <<normale>>, perché fondata su un accertamento definitivo, e un'azione esecutiva <<anormale>>, perché fondata su un accertamento non definitivo o convenzionale ID, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, pagg. 235 e ss; nei successivi sviluppi abbandona il tentativo di rinvenire nell'accertamento il *quid* unificante i vari titoli e si limita a definire il titolo come <<un documento scritto, da cui risulti una volontà concreta di legge che garantisce un bene al creditore, sia o no a lui dovuto>> e quindi <<rappresenta e porta con sé l'azione esecutiva>>, ID, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, pagg. 258 e ss..

²³ F. CARNELUTTI, *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, I, pagg. 313 e ss.; ID, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, pagg. 676 e ss.

²⁴ E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, pagg. 97 e ss.

genus proximum che riunisce le varie categorie di titolo esecutivo, quanto piuttosto, prendendo atto del fatto che il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo dipenda da scelte discrezionali di politica legislativa, spiegare cosa significhi che alla base dell'esecuzione forzata vi sia un titolo esecutivo²⁵, qualunque sia la sua natura e la sua provenienza. In questo senso, ogni titolo esecutivo, sia giudiziale che stragiudiziale, consente che l'esecuzione forzata si svolga in maniera del tutto indipendente dalle vicende relative al diritto sostanziale tutelando, potendo proseguire anche ove questo si estingua, finché il titolo rimanga formalmente intatto.

In breve, dunque, essere titolo esecutivo significa possedere la virtù di dar luogo ad un procedimento totalmente indifferente, finché il titolo rimane intatto, alle vicende della situazione sostanziale che, attraverso quel procedimento, si mira a soddisfare, e l'attribuzione della qualità di titolo esecutivo è il mezzo impiegato dal legislatore perché l'azione esecutiva sia autonoma dal diritto sostanziale con essa fatto valere²⁶.

1.2. Il titolo esecutivo nel c.p.c.

Il codice di procedura civile del 1942 ha recepito la complessa evoluzione storica e dottrinale sviluppatasi nel tempo attorno alla figura del titolo esecutivo, disciplinando l'istituto in esame all'art. 474, norma di apertura del Libro III, dedicato al processo di esecuzione forzata.

Invero, la prima parte del primo comma della disposizione appena menzionata, ricalcando sostanzialmente la formulazione dell'art. 553 del codice del 1865, statuisce anzitutto che <<L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo>>.

²⁵ Ancora E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, il quale si chiede come <<innumerevoli cause possono sopravvenire ad estinguere il diritto, delle quali nel titolo non rimane traccia, e ciò nonostante il titolo vale>>.

²⁶ R. VACCARELLA, *Esecuzione Forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pag.13.

Il codice di rito del 1942, al pari del suo predecessore, configura il titolo esecutivo come condizione sicuramente necessaria per l'avvio dell'esecuzione forzata. Esso è la fattispecie da cui nasce un effetto giuridico: la tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale, cioè la pretesa alla tutela esecutiva nei confronti dello Stato²⁷. In altri termini, il titolo esecutivo costituisce il fondamento di legittimità dell'esecuzione, il necessario presupposto per conseguire dal debitore l'esatto adempimento dell'obbligazione²⁸. Ciò è sinteticamente espresso dal brocardo latino *nulla executio sine titulo*. Siffatto principio implica che non può procedersi al compimento di atti esecutivi se non sussista un valido titolo esecutivo, tra quelli individuati dal legislatore, che valga a sorreggere l'esecuzione. E la sua sussistenza, come meglio si vedrà più avanti, rileva non solo nel momento in cui il processo esecutivo ha inizio, ma altresì per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione, dovendo in qualsiasi momento esistere un titolo legittimante la procedura esecutiva e il connesso intervento della forza pubblica per l'attuazione coattiva della pretesa dell'avente diritto, in mancanza della spontanea collaborazione dell'obbligato.

Di lato, per adesso, il carattere necessario del titolo esecutivo, che sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo della trattazione, va al momento evidenziato che, accanto a detto carattere, si pone quello della sufficienza del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata.

Il titolo esecutivo costituisce, cioè, condizione non solo necessaria, ma altresì sufficiente per agire *in executivis*.

Ciò, come in precedenza esposto, rappresenta il risultato di un articolato percorso, legato alla nascita del titolo esecutivo e al suo progressivo svincolarsi da una previa attività cognitiva giudiziale e dallo stesso diritto sostanziale alla cui tutela esso è preordinato, culminato con la definitiva

²⁷ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. III, VI ed., Milano, 2011, pag. 20.

²⁸ A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, IV ed., Padova, 2014, pag. 30.

affermazione dell'autonomia dell'azione esecutiva dalla situazione sostanziale sottostante.

La sufficienza del titolo esecutivo è dunque indissolubilmente legata alla sua autonomia ed astrattezza. Il titolo esecutivo è sì presupposto di legittimità dell'esecuzione forzata, ma anche l'unico. Dunque, chi si trova in possesso di un titolo esecutivo, ha per ciò solo il diritto di rivolgersi all'ufficio esecutivo, il quale a sua volta ha il dovere di porre in essere la propria attività a tutela della situazione sostanziale indicata nel titolo²⁹, senza avere il compito di verificare se questa in concreto sussista. Il titolo esecutivo legittima l'esercizio dell'azione esecutiva in forma <<astratta>>, svincolata dalla vicenda sostanziale relativa all'insorgere del diritto³⁰. Ciò significa, come abbiamo visto, che l'esecuzione forzata può iniziare e proseguire del tutto prescindendo dall'attuale esistenza e dalle vicende interessanti il diritto tutelando, il quale può anche venir meno, o mancare del tutto, senza per questo incidere sul cammino dell'esecuzione, fin quando il titolo rimanga formalmente intatto. Eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, successivi alla formazione del titolo esecutivo, dovranno essere eventualmente dedotti dal soggetto passivo mediante un apposito giudizio di cognizione esterno al processo esecutivo: l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., diretta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, con quest'ultima raccordabile solo mediante lo strumento della sospensione

²⁹ F.P. LUISO, *op.cit.*, pagg. 31 e ss., il quale distingue tra *titolo esecutivo in senso sostanziale*, per tale intendendo << la fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta >>, ossia il diritto di procedere ad esecuzione forzata, e *titolo esecutivo in senso documentale*, cioè il documento che rappresenta tale fattispecie ma in maniera necessariamente parziale, potendo essere carente di un fatto costitutivo, e non riportando, inevitabilmente, eventuali fatti estintivi o modificativi.

³⁰ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*, II, Torino, 2002, pag. 155, il quale peraltro osserva come possa anche qui apprezzarsi la differenza tra i diversi titoli esecutivi, laddove sentenze, atti pubblici e scritture private autenticate contengono il riferimento alla vicenda di fatto che ha dato luogo alla formazione del titolo, che invece manca del tutto nelle cambiali e negli assegni, in quanto titoli di credito a loro volta astratti, senza che però ciò incida sulla loro qualità di titolo esecutivo.

dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., peraltro subordinato alla ricorrenza di <<gravi motivi>>. Un simile accertamento è invece precluso al giudice dell'esecuzione in quanto tale, il quale, sebbene, come sarà approfondito in seguito, la giurisprudenza³¹ tende a riconoscergli il potere-dovere di controllare l'esistenza di un titolo esecutivo (in senso documentale) a fondamento dell'esecuzione in corso, non può in alcun modo sindacarne l'intrinseco, e dunque l'effettiva esistenza del diritto in esso incorporato³². Nel predisporre il sistema appena descritto, l'intento del legislatore³³ è stato quello di precludere la possibilità che, nel processo di esecuzione, potesse essere rimesso ogni volta in discussione l'accertamento che il titolo contiene, relativo all'esistenza del diritto che si pone a base dell'azione esecutiva, riservando ad un'altra sede esterna ad esso ogni possibile contestazione al riguardo³⁴.

L'autonomia del titolo esecutivo può essere apprezzata anche da un diverso e ulteriore punto di vista, naturale conseguenza del primo, e che sarà anch'esso oggetto di più attenta analisi successivamente. In questo senso, l'autonomia del titolo va intesa non solo come autonomia dal diritto sostanziale da esso documentato, ma come autonomia da ogni possibile fonte di integrazione o completamento esterna.

Il titolo esecutivo trova cioè soltanto in se stesso, non solo la forza necessaria a legittimare il suo portatore, ma anche tutto ciò che serve per il concreto svolgimento dell'esecuzione forzata. Questa sua autosufficienza preclude quindi la possibilità di attingere *aliunde* gli elementi necessari all'ufficio esecutivo per svolgere la propria attività a tutela del diritto sostanziale del precedente.

³¹ Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541; Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021.

³²B. CAPPONI, *op.cit.*, pag. 156.

³³ Chiaramente manifestato nella Relazione al Re n.31.

³⁴A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, pagg. 709 e ss..

È opportuno fin da subito precisare che il titolo esecutivo, sotto questo aspetto, mostra la sua autonomia e indipendenza anche rispetto al processo di sua formazione, e che ciò vale anche per i titoli di formazione giudiziale, i quali, ancorché atti conclusivi di un giudizio, finiscono in definitiva per discostarsene³⁵. Sebbene un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, come vedremo più avanti, sembra aver messo in discussione tale dato³⁶.

1.3. I requisiti del diritto consacrato nel titolo

La seconda parte del primo comma dell'art. 474 c.p.c., riportando sostanzialmente quanto precedentemente previsto dall'art. 568 del codice del 1865³⁷, precisa che il diritto indicato nel titolo esecutivo, per la cui attuazione si avvia l'esecuzione forzata, deve essere *<<certo, liquido ed esigibile>>*.

Pertanto, affinché il creditore possa validamente esercitare l'azione esecutiva, sebbene sia sufficiente, oltre che necessario, il possesso di un titolo esecutivo, occorre altresì che il diritto in esso incorporato possieda i requisiti anzidetti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Deve anzitutto precisarsi che tali requisiti non devono necessariamente sussistere nel momento in cui si forma il titolo esecutivo o sorge il diritto in esso documentato. Ciò che rileva è che quest'ultimo sia certo, liquido ed esigibile nel momento in cui si esercita l'azione esecutiva³⁸.

L'ultimo dei requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 474, ossia l'esigibilità, non ha sollevato in dottrina particolari questioni

³⁵ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?* in *Corriere giur.*, 2012, pag. 1169.

³⁶ Vedi Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067; Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1027.

³⁷ Il quale recitava: *<<l'esecuzione forzata non può avere luogo per un debito incerto, o non liquido>>*.

³⁸ V. ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 12.

interpretative. Di fatti, si ritiene pacificamente che il diritto è esigibile quando non sia soggetto a termine, a condizione sospensiva ovvero a particolari limiti concernenti la modalità del suo esercizio, e la sua realizzazione possa pertanto essere immediatamente rivendicata³⁹.

Dunque, se per l'adempimento della prestazione cui il creditore ha diritto è previsto un certo termine (come ad esempio nel caso della cambiale), questi non potrà agire in via esecutiva finché detto termine non sia scaduto. Analogamente, al creditore è precluso l'avvio dell'esecuzione fintantoché il diritto documentato nel proprio titolo rimane sospensivamente condizionato al verificarsi di un certo evento, verificato il quale, si è osservato, l'azione esecutiva esiste e diviene pura⁴⁰. In questi casi, al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva, il creditore deve pertanto indicare, notificando titolo esecutivo e precetto, l'avvenuta scadenza del termine, ovvero l'avveramento della condizione sospensiva⁴¹. Del pari inesigibile è il diritto quando esso non possa essere esercitato prima del compimento di una controprestazione, ovvero quando il debitore sia facoltizzato ad una prestazione alternativa e non abbia ancora esercitato la sua scelta⁴².

La giurisprudenza ha inoltre affermato l'ammissibilità di un'ulteriore fattispecie incidente sulla esigibilità del diritto da eseguire, ossia quella della sentenza condizionata, la quale, secondo un meccanismo analogo a quello della condizione sospensiva, subordina l'efficacia della condanna ad un evento futuro e incerto, ma ciò nonostante accerta comunque l'esistenza attuale di un obbligo, nonché il suo condizionamento, anch'esso

³⁹ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 165; A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 40; F.P. LUISO, *op.cit.*, pag. 23; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II ed, Bari, 2012, pag. 80; G. CAMPESE, *L'espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2005 n. 80*, Milano, 2006, pag. 29; P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2010, pag. 8; GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, Milano, 1992, pag. 692.

⁴⁰ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1953, pag. 287, il quale ritiene che l'avveramento della condizione sospensiva <<non richiede accertamento solenne del suo verificarsi, né sentenza, né atto pubblico>>.

⁴¹ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 165.

⁴² A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 40.

attuale, ad una circostanza il cui avveramento va accertato in sede esecutiva senza bisogno di ulteriori indagini di merito⁴³.

Attiene, infine, al requisito della esigibilità, l'ipotesi, contemplata dall'art. 478 c.p.c., in cui l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata alla prestazione di una cauzione da parte del creditore, la quale deve risultare da annotazione in calce o in margine al titolo spedito informa esecutiva, o da atto separato che deve essere unito al titolo⁴⁴.

Maggiori perplessità hanno invece suscitato, sia in dottrina che in giurisprudenza, i requisiti della certezza e della liquidità.

Quanto al primo, occorre anzitutto premettere che esso non possa farsi coincidere con l'introvertibilità ed incontestabilità del diritto⁴⁵. Una certezza intesa in questi termini potrebbe difatti scaturire unicamente da una sentenza passata in giudicato. Tuttavia sono titoli esecutivi anche le sentenze di primo grado, soggette dunque ad impugnazione, ma persino cambiali e atti notarili, rispetto ai quali manca del tutto un previo accertamento giurisdizionale del diritto. Inoltre, lo stesso codice riconosce al debitore esecutato la possibilità di contestare in qualsiasi momento del processo esecutivo il diritto del creditore procedente mediante una opposizione all'esecuzione. Non può quindi pretendersi una certezza assoluta o reale, ma apparente o relativa⁴⁶.

Alcuni autori hanno allora inteso i suddetti requisiti come espressione di una endiadi, risultando sostanzialmente sovrapponibili, ed esprimendo lo stesso concetto, l'uno, la certezza, riferito esclusivamente ai diritti suscettibili di esecuzione in forma specifica, l'altro, la liquidità, riferito ai

⁴³ Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 1986, n. 7841.

⁴⁴ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 165; F.P. LUISO, *op.cit.*, pag. 24; in senso contrario GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, cit., pag. 692, secondo cui <<si tratta piuttosto di un elemento eventuale della fattispecie-azione esecutiva, essenziale per la sua realizzazione>>, in mancanza del quale <<non può validamente procedersi alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (...), e non soltanto agli atti ulteriori>>.

⁴⁵ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993, pagg. 143; B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 166; G. BALENA, *op.cit.*, pag. 81.

⁴⁶ P. CASTORO, *op.cit.*, pag. 8.

diritto aventi ad oggetto somme di denaro o più in generale quantità di cose fungibili, e dunque relativo esclusivamente all'esecuzione in forma generica, nelle forme dell'espropriazione forzata⁴⁷.

Siffatta impostazione non pare però condivisibile. Pur convenendo con l'esclusiva riferibilità all'espropriazione forzata del requisito della liquidità, non sembra possa invece circoscriversi quello della certezza ai soli diritti eseguibili in forma specifica, potendo difatti risultare incerto, e dunque non suscettibile di esecuzione forzata, anche un diritto di credito perfettamente liquido.

Invero, come è stato evidenziato, la certezza del diritto deve intendersi in funzione dell'esecuzione, nel senso che il diritto deve risultare, non solo nei suoi estremi oggettivi (tra cui appunto la liquidità), ma anche soggettivi, dal titolo esecutivo⁴⁸. In questa prospettiva il requisito della liquidità costituisce dunque una componente che va ad integrare il più generale requisito della certezza, senza però esaurirlo, essendo questo comprensivo anche degli elementi soggettivi.

Ne consegue che, come appena anticipato, anche un diritto di credito, ancorché liquido, essendo esattamente quantificato nel suo specifico ammontare dal titolo esecutivo, possa risultare pur tuttavia incerto, in quanto, ad esempio, non sia individuato il soggetto passivo dell'obbligazione⁴⁹.

In definitiva, allora, il requisito della certezza del diritto risulta soddisfatto quando sono esattamente e compiutamente identificati nel titolo

⁴⁷ E. REDENTI - M. VELLANI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, pagg. 658 e ss; F.P. LUISO, *op.cit.*, pag. 22.

⁴⁸ S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, pag. 86. Di diverso avviso è invece MASSARI, voce *Titolo esecutivo*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 379, secondo cui <<la certezza non va riferita all'esistenza degli estremi obiettivi del diritto, bensì va riferita soltanto agli estremi soggettivi>>; vi è poi chi sminuisce il requisito in discorso, degradato a mera enunciazione di stile, ritenendolo <<conseguenza della stessa esistenza del titolo>>, C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, VIII ed., III, Torino, 1992, pag. 37.

⁴⁹ È il caso del decreto di liquidazione del compenso al C.T. il quale non contenga l'indicazione della parte a carico della quale è posto il pagamento. Vedi in proposito R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pagg. 148-149.

esecutivo, la prestazione dovuta, il soggetto tenuto a compierla e quello che ha diritto a riceverla⁵⁰.

Deve pertanto escludersi la tesi, avanzata in dottrina⁵¹, secondo cui il requisito di cui trattasi non rilevarebbe nell'espropriazione forzata ma solo nelle esecuzioni in forma specifica, consistendo nell'individuazione del bene oggetto dell'esecuzione e dell'attività materiale che rispetto ad esso deve essere compiuta. Difatti, la certezza riguarda il diritto consacrato nel titolo esecutivo, attenendo l'accesso al processo esecutivo, non l'attività ivi richiesta, e dunque la struttura che in concreto dovrà assumere l'esecuzione⁵².

La certezza, in conclusione, è un requisito che riguarda tutti i titoli esecutivi e qualsiasi tipologia di processo esecutivo.

1.3.1. Certezza e autonomia del titolo esecutivo

Diversa questione, meritevole di apposita trattazione, è invece quella riguardante la possibilità di attingere la certezza del diritto, positivamente richiesta dall'art. 474, primo comma, c.p.c. e necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, da fonti esterne al titolo esecutivo.

Come in precedenza anticipato, l'autonomia del titolo esecutivo - risultato raggiunto all'esito di secoli di dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia - implica che esso costituisca l'unico presupposto necessario e sufficiente per intraprendere l'esecuzione forzata, legittimando così l'esercizio di una azione esecutiva "astratta", perché del tutto svincolata dalle vicende relative al diritto sostanziale in esso incorporato, le quali non possono pertanto, in linea di principio, intaccare l'incedere dell'esecuzione, salvo opposizione del debitore esecutato. Ma siffatta autonomia del titolo

⁵⁰ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 167; vedi anche Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15219; Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1987, n. 714; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1455; Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1976, n. 4027.

⁵¹ F.P. LUIO, *op.cit.*, pag. 22; G.BALENA, *op.cit.*, pag. 81.

⁵² B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 168.

rileva sia in positivo, nel senso che basta il suo possesso per procedere al compimento degli atti esecutivi, che in negativo, nel senso che tali atti esecutivi possono essere compiuti solo ed esclusivamente sulla base di esso e del "programma" in esso iscritto⁵³, senza poter ricorrere ad elementi ad esso estranei, anche se attinenti al processo che ha portato alla sua formazione.

Per quanto riguarda in particolare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, questo, ancorché atto conclusivo di un giudizio, finisce per separarsi dal suo procedimento d'origine e acquisisce, appunto una sua autonomia, segnando così il definitivo diaframma spartiacque tra cognizione ed esecuzione.

Coerentemente con questa impostazione diverse pronunce di legittimità hanno affermato che il diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata è <<certo>> quando esattamente e compiutamente determinato dallo stesso titolo esecutivo, ovvero quando esso sia determinabile, anche mediante operazioni meramente aritmetiche, sulla scorta di elementi indicati nel titolo⁵⁴, senza possibilità di attingere a dati extratestuali, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla formazione dello stesso, precisando, con riferimento al titolo esecutivo-sentenza, che esso è comprensivo sia del dispositivo che della

⁵³ I. ANDOLINA, *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*, Milano, 1982, pagg. 128-129, ove si afferma che il titolo esecutivo <<segna - in seno all'esecuzione forzata - il parametro al quale si commisura il contenuto e della posizione processuale del creditore e della stessa potestà giurisdizionale dell'organo esecutivo; ché, infatti, né il creditore può chiedere, né l'organo dell'esecuzione può dare più di quel che è indicato nel titolo esecutivo>>. Cfr. altresì S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952, pag. 47. Per cui <<*nulla executio sine titulo* significa non solo che non può esservi esecuzione (ordinaria) in difetto di titolo esecutivo, ma anche che non possono legittimarsi atti esecutivi oltre ciò che il titolo esecutivo, nella sua obiettiva portata, legittima>>: così B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza*, cit., pag. 1169.

⁵⁴ Cass. civ., sez. VI, ord., 5 febbraio 2011, n. 2816; Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2010, n. 10164; Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9245; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2006, n. 24649; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2003, n. 9132; Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1997, n. 6611; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 1995, n. 2760.

motivazione⁵⁵. Siffatto orientamento, accogliendo un'interpretazione testuale restrittiva, abbraccia dunque il principio di letteralità del titolo, secondo un criterio di autosufficienza dello stesso, legittimando unicamente forme di autointegrazione.

Qualora ciò non fosse possibile ed ai fini della precisa individuazione delle pretese del creditore si renda quindi necessario il ricorso ad elementi estranei al giudizio e non predeterminati dalla legge, secondo tale orientamento il creditore dovrà a tal fine istaurare un distinto giudizio⁵⁶.

Va tuttavia segnalata la frequente prassi, invalsa presso in nostri tribunali, specie in ambito laburistico e previdenziale, di redigere sentenze in cui l'ampiezza del contenuto condannatorio viene integrata attraverso il ricorso ad elementi esterni alla sentenza, come ad esempio, consulenze tecniche, documenti prodotti in giudizio, le domande di parte e così via⁵⁷.

Probabilmente, è proprio la presa di coscienza di questa discutibile tendenza giudiziaria uno dei fattori che ha contribuito alla nascita e al progressivo consolidamento, nella stessa giurisprudenza di legittimità, di un orientamento diametralmente opposto rispetto a quello sopra citato, favorevole ad una integrazione *ab externo* del titolo esecutivo diretta ad individuarne l'esatta portata. In particolare, diverse pronunce della

⁵⁵ B. SASSANI, *Da "normativa autosufficiente" a "titolo aperto". Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia* in *Riv. esec. forz.*, 2012, il quale ricorda che << se, come pare indubitabile, il titolo esecutivo non è (di norma) il dispositivo, ma è la sentenza, l'integrazione fatta attraverso l'estrazione dal testo della sentenza degli elementi necessari non configura eterointegrazione, ma autointegrazione>>.

⁵⁶ Così G. CAMPESE, *op. cit.*, pagg. 31-32; cfr. Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2003, n. 9132, in cui si prospetta la legittima possibilità per il creditore di <<fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere>>.

⁵⁷ M. PILLONI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, n. 1, pagg. 73 e ss.; in proposito B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 170-171, rileva come <<i>i nuovi criteri di redazione introdotti dalla legge n. 69/2009 hanno immediatamente determinato l'equivoco che la motivazione per relationem possa riguardare non solo l'illustrazione delle ragioni di diritto della decisione (...), ma anche gli elementi che vanno a comporre - magari combinando dispositivo e motivazione - la "certezza" del diritto e del titolo: e così, per relationem, la sentenza potrà recare condanna al pagamento degli importi "di cui al contratto inter partes", "così come accertati dal consulente tecnico d'ufficio", "come richiesti", o addirittura "se dovuti">>.

Suprema Corte⁵⁸ hanno ritenuto certo il diritto anche quando questo, seppur non compiutamente determinato dal titolo, risulti determinabile sulla base di elementi extratestuali, anche se non espressamente menzionati da quest'ultimo, purché, con specifico riguardo ai titoli giudiziali, acquisiti al relativo processo, anche solo per implicito, essendo stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi⁵⁹.

Consapevole del contrasto giurisprudenziale esistente sul tema, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, posta nuovamente dinanzi la questione circa il possibile ricorso agli atti del processo e ai documenti ivi prodotti a fronte dell'impossibilità di determinare il contenuto e la portata del diritto alla stregua del solo titolo esecutivo giudiziale, ha rimesso detta questione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite⁶⁰. Quest'ultime, con la sentenza 2 luglio 2012, n. 11067, hanno aderito all'orientamento da ultimo richiamato, dando peraltro una lettura se possibile ancora più estensiva di quella fino ad allora prospettata. In particolare, esse hanno inteso superare il divieto di interpretazione extratestuale, il quale discenderebbe dalla <<identificazione del titolo esecutivo con il documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire>>. Al contrario, poiché l'idoneità dei provvedimenti giudiziali a fondare l'esecuzione forzata dipende dalla <<valutazione che l'ordinamento esprime circa l'atrettale idoneità dei relativi procedimenti ad accertare i diritti vantanti nel processo>>, le Sezioni Unite danno una lettura del titolo esecutivo

⁵⁸ Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9245; Cass. civ., sez. III, ord., 22 febbraio 2008, n. 4651; Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2007, n. 14000; Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5683; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22427; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6983; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1999, n. 478; Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 1990, n. 5656.

⁵⁹ Cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6983.

⁶⁰ Cass. civ., sez. III, ord., 14 dicembre 2011, n. 26943; per completezza va segnalato che l'ordinanza di remissione poneva alle Sezioni Unite un ulteriore quesito di diritto relativo alla possibilità per il giudice dell'opposizione all'esecuzione di rilevare d'ufficio il difetto del titolo esecutivo per genericità dello stesso in mancanza dunque di domanda in tal senso della parte. La questione sarà però meglio analizzata più avanti.

giudiziale come atto che chiude un procedimento, dal quale non può pertanto prescindere, <<data la funzione propria di quel documento, che è quella di esprimere il giudizio sulla base appunto degli atti del processo in cui il provvedimento si è formato>>. Ne consegue che la certezza richiesta dall'art. 474 <<non implica di per sé un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario>>, di cui non costituisce un <<requisito formale>>, ma va piuttosto riferita a tutto ciò che <<il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato>>, legittimandosi l'integrazione <<di ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso>>. Ulteriore conferma della non necessaria completezza del titolo esecutivo sarebbe rappresentata dalla circostanza che l'esecuzione forzata non inizia esclusivamente sulla base di questo, <<ma sulla base di questo e del precetto, il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante>>. Infine, la corte ha individuato, quali rimedi per superare l'eventuale incertezza del titolo esecutivo circa il diritto in esso incorporato, le opposizioni esecutive, nonché, ove il processo esecutivo sia iniziato, <<la sollecitazione del potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo>>.

La decisione delle Sezioni Unite, sebbene indubbiamente mossa da pur apprezzabili esigenze di economia processuale, nell'ottica del giusto processo, volte a ridurre al minimo le possibilità di un ritorno a fasi cognitive laddove il giudice dell'esecuzione sia comunque in grado di ricostruire l'effettiva portata del titolo esecutivo, nonché dall'esigenza di assicurare al creditore una rapida e concreta attuazione del suo diritto, superando limitazioni di carattere prettamente formalistico, ritenute contrastanti con obiettivi di giustizia sostanziale⁶¹, è stata accolta da forti

⁶¹ R. BELLÈ, *Il titolo esecutivo giudiziale nel prisma della buona fede e dell'efficiente tutela del credito*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, pagg. 126 e ss..

critiche della dottrina⁶², la quale non ha mancato di rilevarne gli aspetti critici nonché le diverse anomalie logiche e sistematiche.

Invero, la sentenza in commento ha in sostanza operato uno stravolgimento di ormai consolidate concezioni acquisite all'esito di una secolare evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema, in precedenza rapidamente richiamata. Anzitutto, il presupposto su cui si basa il ragionamento della Corte⁶³ è rappresentato da una visione del titolo esecutivo non coincidente con il solo documento-sentenza, ma comprensivo altresì del giudizio che ha condotto alla sua formazione, i cui elementi potranno così legittimamente essere invocati al fine di colmare eventuali lacune del primo. Ulteriore fonte di completamento del titolo esecutivo sarebbe poi rappresentata, a parere della Suprema Corte, dal precetto, con cui il creditore potrebbe contribuire a integrare la certezza del diritto eventualmente carente alla stregua del solo provvedimento. Una siffatta ricostruzione si pone però nettamente in antitesi rispetto tradizionale insegnamento, sopra accennato, di autonomia del titolo esecutivo, il quale ha <<interiorizzato>> la forza esecutiva, ponendosi come unica condizione necessaria e sufficiente per l'avvio dell'esecuzione forzata, legittimando un'azione esecutiva <<astratta>>, svincolata non solo dal diritto sostanziale documentato, ma altresì dal processo che ha portato alla sua formazione. Tuttavia, astrattezza dell'azione esecutiva,

⁶² B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?* in *Corriere giur.*, 2012, pagg. 1169 e ss.; M. PILLONI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, n. 1, pagg. 73 e ss.; B. SASSANI, *Da "normativa autosufficiente" a "titolo aperto". Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, in *Riv. esec. forz.*, 2012.; C. DELLE DONNE, *In morte della regola "nulla executio sine titulo": impressioni su S.U. n. 11067/2012*, in [www. Judicium.it](http://www.Judicium.it); E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*, in *Foro it.*, 2013, I, pagg. 1282 e ss.; A. M. SOLDI, *op.cit.*, pagg. 35 e ss..

⁶³ Di cui M. PILLONI, *op. cit.*, rileva l'incongruenza metodica, osservando come le Sezioni Unite, piuttosto che indagare approfonditamente sulle ragioni che giustifichino un ripensamento della nozione di titolo esecutivo in termini di giudizio anziché di documento, da cui deriverebbe come necessaria conseguenza logica il riconoscimento della possibilità di integrazione extratestuale, sembra abbiano avuto prioritariamente di mira proprio tale riconoscimento, dando una rilettura del titolo esecutivo strumentale a tale obiettivo.

autonomia del titolo esecutivo, nonché certezza, liquidità ed esigibilità del diritto, che le Sezioni Unite sembrano aver superato, non rappresentano un retaggio di vecchie politiche ovvero formule vuote e prive di rilevanza contenutistica, ma costituiscono requisiti indispensabili per giustificare la <<legittima disuguaglianza>> delle parti in seno al processo esecutivo⁶⁴, e quindi la diretta aggressione alla sfera giudica dell'obbligato⁶⁵, nonché per garantire il doveroso rispetto di fondamentali principi di rilevanza costituzionale, quali il principio del contraddittorio e di parità delle armi, i quali sarebbero vanificati ove si consentisse al creditore di introdurre unilateralmente, nel processo esecutivo, i fatti costitutivi del diritto a procedere ad esecuzione forzata⁶⁶, laddove invece al debitore non è data possibilità di sollevare, in sede esecutiva, eccezioni in senso sostanziale attinenti al merito della pretesa creditoria.

La sentenza in esame, invece, quasi non curante delle considerazioni appena svolte, sembra aver configurato un titolo esecutivo come fattispecie a formazione progressiva⁶⁷, non più autosufficiente, ma aperto all'integrazione proveniente non solo dal passato, quali gli atti e i documenti del processo, ma anche da un successivo ed unilaterale atto di volontà del creditore, il precetto, il quale perderebbe in tal modo la sua naturale veste di mero atto prodromico all'avvio dell'esecuzione forzata, divenendo atto "creativo"⁶⁸, ed assumendo il ruolo di *provocatio ad opponendum*⁶⁹. Invero, altrettanto snaturata risulterebbe altresì, alla luce della visione della Corte, la funzione delle opposizioni esecutive, la quale cessa di essere esclusivamente quella di verificare l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore, divenendo anche quella di

⁶⁴ Vedi in proposito G. TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, pagg. 193 e ss.,

⁶⁵ C. DELLE DONNE, *op. cit.*.

⁶⁶ L. DE PROPRIIS, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2/2014, pag. 368.

⁶⁷ B. SASSANI, *op. cit.*.

⁶⁸ A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 36.

⁶⁹ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza*, cit., pag. 1173.

realizzare un contraddittorio diretto, in sostanza, alla ricostruzione del titolo esecutivo, <<attraverso l'apporto probatorio proveniente dalla parte>>⁷⁰, senza peraltro concreta possibilità di impedire l'avvio dell'esecuzione e la conseguente invasione della sfera giuridica dell'esecutato⁷¹.

Tuttavia, come è stato osservato⁷², il processo di esecuzione forzata è caratterizzato da un contraddittorio attenuato o ridotto, dal momento che esso è diretto, non all'accertamento, ma alla forzata attuazione del diritto, la cui esistenza e portata dovrebbero essere già state preventivamente definite dal titolo esecutivo.

Altrettanto discutibile è poi la possibilità, prospettata dalle Sezioni Unite, per il debitore esecutato, di sollecitare, a processo iniziato, i poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, al quale sarebbe in tal modo riconosciuta la facoltà di ricostruire in via interpretativa-integrativa il contenuto del titolo esecutivo, il ché va ben oltre la mera verifica dell' esistenza e della regolarità formale dello stesso, presupponendo l'esercizio di poteri cognitivi che sono del tutto estranei alla fase endoesecutiva in cui opera⁷³.

In definitiva, a risultare stravolto risulta essere lo stesso rapporto tra processo di cognizione e processo di esecuzione, il quale ultimo perderebbe la propria autonomia, per divenire una sorta di prosecuzione ideale del primo, in cui sarebbe possibile discutere del contenuto del titolo esecutivo, dell'accertamento in esso consacrato, al fine di delinearne i confini esatti, finendo per creare una sorta di duplicato della impugnazione del titolo, espressamente riservata dal legislatore ad altra sede, appunto quella delle impugnazioni⁷⁴.

⁷⁰ Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, punto 8 della motivazione.

⁷¹ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza*, cit., pag. 1173, il quale osserva che difficilmente, proposta opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., potrà ottenersi, entro il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., un provvedimento inibitorio.

⁷² A. M. SOLDI, *op.cit.*, pagg. 35-36.

⁷³ A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 36; M. PILLONI, *op.cit.*.

⁷⁴ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza*, cit., pag. 1177.

Senza contare poi l'ingiustificata discriminazione che viene in tal modo a realizzarsi sia all'interno della stessa categoria dei titoli esecutivi giudiziali, posto che non sempre essi costituiscono il precipitato di un giudizio⁷⁵, dal quale dunque poter in astratto attingere elementi rilevanti ai fini dell'integrazione del titolo, sia tra questi e i titoli esecutivi stragiudiziali, con la conseguenza che il processo esecutivo si atteggierebbe in maniera differente a seconda che si fondi su un titolo giudiziale, ovvero stragiudiziale⁷⁶.

Alla stregua di quanto finora osservato pare dunque affatto condivisibile la soluzione fornita dalle Sezioni Unite, la quale finisce per determinare un ingiustificato vantaggio a favore della posizione del creditore⁷⁷, a discapito di quella del debitore, essendo consentito al primo di aggredire *in executivis* il patrimonio del secondo anche qualora il diritto risultante dal titolo non presenti gli attributi di certezza e liquidità, riservando ad un momento solo successivo ed eventuale, quello dell'opposizione, il contraddittorio con il debitore, ad esecuzione già avvenuta⁷⁸.

Le critiche mosse in dottrina nei confronti della ricostruzione operata dalle Sezioni Unite non ha però lasciato indifferente la Suprema Corte, la quale, in pronunce più recenti delle sezioni semplici, sembra aver voluto delimitare, se non talvolta addirittura ritrattare, la soluzione della sentenza del 2012.

In particolare, con la sentenza 17 gennaio 2013, n. 1027 ⁷⁹, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha precisato che l'eterointegrazione del titolo esecutivo, prospettata dalle Sezioni Unite, è ammessa <<a condizione che

⁷⁵ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza*, cit., pag. 1172.

⁷⁶ E. FABIANI, *op. cit.*, pag. 1287.

⁷⁷ Sebbene vi è chi dubita dell'effettività del vantaggio per il creditore procedente, data la non sempre facile accessibilità, specie a distanza di molti anni, degli archivi in cui sono conservati gli atti processuali da cui ricavare gli elementi utili ai fini della integrazione del titolo esecutivo. Così G. DELLA PIETRA, *L'outsourcing del titolo esecutivo (e dei provvedimenti giudiziali in genere): si parva licet componere magnis*, in www.judicium.it.

⁷⁸ C. DELLE DONNE, *op. cit.*.

⁷⁹ Poi confermata da Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9161.

delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite (...), e di cui sia solo mancata un'adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento complesso che costituisce il titolo>>. Dunque, la possibilità di determinare la portata e l'estensione del diritto consacrato nel titolo esecutivo attingendo agli atti del processo, nonché, sebbene <<in via ancora più eccezionale, ad atti ad esso estrinseci, purché idoneamente richiamati o presupposti nei primi>>, viene consentita soltanto ove siffatta integrazione sia <<sufficientemente univoca>>, senza pertanto richiedere <<attività cognitive suppletive od integrative, da espletarsi ex novo>>⁸⁰.

In tal modo, la Terza Sezione pare intenda porre un argine all'orientamento <<estremamente innovativo>> manifestato dalle Sezioni Unite, circoscrivendo l'integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale limitatamente ai casi in cui manchi in esso la concreta estrinsecazione di questioni già trattate e decise nel processo, che pertanto non implicano una ulteriore e più approfondita indagine, essendo individuabili in maniera univoca sulla base degli atti processuali⁸¹.

⁸⁰ R. VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, in *Riv. esecuz. forz.*, 1/2013, pagg. 141 e ss., evidenzia, a tal riguardo, che <<il potere del creditore di aggredire il patrimonio del debitore sulla base di un atto che presenti, agli occhi di un organo esecutivo, le sembianze di un titolo esecutivo, è incompatibile con una fase, *latu sensu* cognitiva, quale costruita dalle Sezioni Unite: quel potere presuppone che il diritto da eseguire sia già "certo", e cioè sia già individuato nel titolo, sicché, quando necessaria, la sua integrazione presuppone che il giudice della cognizione abbia già deciso (...) e sia solo mancata una adeguata estrinsecazione della soluzione da lui operata>>.

⁸¹ Sebbene L. DE PROPRIIS, *op. cit.*, rileva come, nonostante la netta distinzione, operata dalla sentenza, tra <<il risultato dell'attività di giudizio, di per sé intangibile se non in sede impugnatoria>> e la <<sua mera estrinsecazione documentale, solo quest'ultima suscettibile di apporto integrativo>>, non sia comunque possibile totalmente <<escludere che un certo errore o una certa omissione (apparentemente) nella formazione del documento (cui dovrebbe ovviare il procedimento di eterointegrazione del titolo esecutivo) non tradisca, in realtà, un vero e proprio errore, od omissione, di giudizio. Per cui la pretesa di poter tener fermo quest'ultimo, per incidere sulla sua mera estrinsecazione documentale, rappresenta una pura chimera>>.

Infine, è opportuno segnalare una successiva pronuncia⁸² della stessa Suprema Corte che, sulla scia del diffuso ripensamento dell'orientamento avallato dalle Sezioni Unite, ha operato un sostanziale *revirement* rispetto a siffatto indirizzo, riaprendo la strada verso un ritorno al criterio di literalità ed autosufficienza del titolo esecutivo. In particolare, la Corte ha statuito che <<nel giudizio di opposizione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza (...), solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni>>.

1.4. Le categorie di titolo esecutivo

Il secondo comma dell'art. 474 c.p.c., come modificato dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80 e ulteriormente dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 263, individua, in 3 numeri, le categorie di titoli esecutivi, ovverosia gli atti ai quali la legge riconosce efficacia esecutiva e dunque l'idoneità ad essere posti a fondamento di un processo di esecuzione forzata.

In particolare, sono titoli esecutivi:

1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3. atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

⁸² Cass. civ., Sez. lav., 31 maggio 2013, n. 13811.

La disposizione, recependo la complessa evoluzione storica, segna una distinzione tra titoli esecutivi c.d. giudiziali, di cui al n. 1 del predetto comma, i quali si formano nel corso o all'esito di un giudizio di cognizione, e titoli esecutivi c.d. stragiudiziali, in cui l'accertamento del diritto in essi contenuto si forma al di fuori di un processo di cognizione, all'esito di un procedimento di tipo negoziale. I titoli stragiudiziali sono suddivisi in due diversi numeri, 2 e 3, in relazione alla circostanza che la loro formazione sia opera delle stesse parti private, ovvero contempi l'intervento di un pubblico ufficiale.

La distinzione rileva anzitutto sotto il profilo del tipo di processo esecutivo che è possibile instaurare. Difatti, solo i titoli esecutivi giudiziali sono idonei a legittimare, oltre l'espropriazione forzata, anche l'esecuzione in forma specifica, nelle forme dell'esecuzione per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e ss., ovvero dell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare di cui agli artt. 612 e ss., con la sola eccezione degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, i quali, ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 474 c.p.c., introdotto dalla L. n. 80/2005, possono anch'essi dar luogo all'esecuzione per consegna o rilascio. Anche per tali atti rimane invece ferma l'esclusione per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, per la quale l'art. 612 c.p.c. richiede un provvedimento giurisdizionale di condanna.

La distinzione tra titoli esecutivi giudiziali e titoli esecutivi stragiudiziali assume rilevanza anche sotto un ulteriore profilo. Diverse sono infatti le contestazioni che avverso essi possono essere mosse in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Quanto ai primi, essendo essi il frutto di un giudizio di cognizione, sono ammesse esclusivamente contestazioni relative a fatti impeditivi, modificativi, estintivi successivi alla formazione del titolo, che pertanto non potevano essere dedotte nel processo in cui il titolo si è formato e che non siano deducibili mediante le impugnazioni ordinarie.

Molto più ampio è invece l'ambito delle contestazioni che possono legittimare l'opposizione ex art 615 c.p.c. avverso una esecuzione fondata su un titolo di formazione stragiudiziale. In tal caso è infatti ammissibile qualsiasi contestazione, sia di natura formale, come il difetto di sottoscrizione del titolo di credito, sia relativa alla formazione del titolo in quanto documento, come l'irregolarità del bollo, sia relativa al rapporto fondamentale sottostante al titolo⁸³.

Come già evidenziato, e come è possibile notare dalla lettura del secondo comma dell'art. 474 c.p.c., gli atti costituenti titolo esecutivo sono ampiamente eterogenei, non essendo possibile scorgere tra essi alcuna analogia, alcun elemento comune che possa fungere da minimo comune denominatore idoneo a ricomprenderli tutti sotto un'unica grande categoria. Ciò ha dunque indotto ad abbandonare ogni tentativo volto a fornire una definizione strutturale unitaria di titolo esecutivo, prendendosi atto che il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo dipende essenzialmente da scelte discrezionali di politica legislativa, mosse da valutazioni di opportunità, le quali variano sensibilmente nel tempo.

Si è peraltro sostenuto che in questa valutazione discrezionale il legislatore assuma comunque come elemento determinante la certezza dell'esistenza del diritto da tutelare che riconosce essere fornita, in grado più o meno elevato, da determinati atti, ai quali attribuisce pertanto forza esecutiva⁸⁴.

Tuttavia, è stato osservato⁸⁵ come in realtà tale assunto non possa essere condiviso. Invero, ad esempio, le scritture private autenticate, ai sensi del n. 2 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c., costituiscono titolo esecutivo solo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, non anche, invece, per la consegna o il rilascio di un bene o per gli obblighi di fare. Dunque, se lo stesso atto è titolo esecutivo per gli obblighi

⁸³ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 417.

⁸⁴ A.M. SOLDI, *op. cit.*, pag. 74.

⁸⁵ F. P. LUIO, *op. cit.*, pagg. 27 e ss..

pecuniari ma non per quelli di dare o di fare, la sua efficacia esecutiva non può di certo fondarsi sul fatto che uno è un diritto certo e l'altro no, dal momento che non vi è alcuna diversità in ordine alla certezza dei due diritti. La scrittura privata autenticata difatti accerta l'esistenza di un diritto di credito allo stesso identico modo con cui accerta l'esistenza di un diritto suscettibile di esecuzione in forma specifica.

Analogamente, le cambiali e gli assegni, e in generale i titoli di credito, come si vedrà più avanti, hanno efficacia esecutiva solo se in regola con il bollo fin dal momento della loro emissione. Ma non è certo la marca da bollo che dà la certezza dell'esistenza del diritto.

In questi, come in altri casi, le ragioni per cui il legislatore conferisce ad un determinato atto la qualità di titolo esecutivo possono essere le più diverse e disomogenee, senza dunque che vi sia la possibilità di individuarne una che valga a ricomprenderle tutte.

La nozione di titolo esecutivo risulta pertanto essere una nozione del tutto relativa⁸⁶, rimessa ad un apprezzamento discrezionale del legislatore, il quale valuta a tal fine se il diritto risulta o meno meritevole di tutela esecutiva. L'art. 474 c.p.c. sancisce in definitiva un principio di legalità e tipicità dei titoli esecutivi, imponendo l'adozione di un criterio formale, per cui è titolo esecutivo solo ciò che è individuato come tale dalla legge.

Ed in questa prospettiva vanno lette le modifiche introdotte dalle leggi n. 80/2005 e 263/2005, che hanno ampliato il novero dei titoli esecutivi, nonché la notevole diffusione nella legislazione speciale di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale.

1.4.1. Titoli esecutivi giudiziali

I titoli esecutivi di formazione giudiziale sono quelli indicati al n. 1 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c., ovverosia << le sentenze, i

⁸⁶ B. CAPPONI, *Manuale*, pagg. 159-160.

provvedimenti, e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva>>.

Il titolo esecutivo giudiziale per eccellenza è senza dubbio rappresentato dalla sentenza.

Costituiscono titolo esecutivo le sentenze pronunciate dal giudice civile ordinario, nonché quelle emesse dal giudice penale, sebbene quest'ultime limitatamente ai capi di condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni, cagionati dal reato, a favore della parte offesa costituitasi parte civile, ed altresì le sentenze del giudice amministrativo recanti condanna al risarcimento del danno, di cui si provveda alla liquidazione, ovvero al pagamento delle spese di lite.

Non tutte le sentenze sono però titoli esecutivi, ossia titoli idonei ad avviare l'esecuzione forzata nelle forme del Libro III del codice di procedura civile.

Tali sono difatti esclusivamente le sentenze di condanna⁸⁷, le quali pongono la necessità di adeguare la realtà materiale alla realtà giuridica da esse delineata, non anche, invece, le sentenze costitutive e quelle di accertamento mero, le quali incidono unicamente sulla realtà giuridica, senza implicare dunque alcun adeguamento della realtà materiale per il quale si renda necessario un ulteriore apposito procedimento.

La sentenza acquista di regola efficacia esecutiva, e può quindi essere utilmente impiegata al fine di esercitare l'azione esecutiva, dal momento della sua pubblicazione, ovverosia dal deposito presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata della sentenza comprensiva del dispositivo e della motivazione, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.c..

Una eccezione è però prevista in materia di controversie individuali di lavoro. Il secondo comma dell'art. 431 c.p.c. prevede in particolare che all'esecuzione delle sentenze che pronunciano condanna a favore del

⁸⁷ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 156; MASSARI, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 381; S. SATTA, *Commentario*, cit., pag. 80; V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., pag. 14.

lavoratore - non anche del datore di lavoro, per il quale trova applicazione la disciplina generale - per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. può procedersi sulla base di una copia del dispositivo letto in udienza, senza dover attendere il deposito della sentenza in cancelleria. In questi casi dunque l'efficacia esecutiva della sentenza si manifesta immediatamente con la pronuncia della stessa in udienza di discussione⁸⁸, coerentemente con i principi di celerità e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, riconoscendosi sostanzialmente qualità di titolo esecutivo direttamente al dispositivo⁸⁹.

È poi già stato osservato, in merito all'esigibilità del diritto consacrato nel titolo esecutivo, come la giurisprudenza⁹⁰ si è pronunciata a favore dell'ammissibilità della sentenza condizionata, la quale subordina la propria efficacia ad un evento futuro ed incerto, e che pertanto costituisce titolo esecutivo solo dal momento in cui si avvera siffatta condizione.

Prima della riforma realizzata dalla Legge 26 novembre 1990, n. 335 ("Provvedimenti urgenti per il processo civile"), l'esecuzione forzata poteva essere avviata solo sulla base di una sentenza passata in giudicato formale (ex art. 334, 327, 329 e 348 c.p.c.), ovvero di una sentenza pronunciata in unico grado (e quindi inappellabile ex art. 339 c.p.c.) o in grado di appello, posto che, in base all'originaria versione dell'art. 337 c.p.c.⁹¹, solo l'appello, e non le altre impugnazioni, sospendeva *ex lege* l'efficacia esecutiva della sentenza. Non costituiva dunque titolo esecutivo la sentenza di primo grado, salvo che, ai sensi della precedente formulazione dell'art. 282 c.p.c., il giudice, su espressa richiesta di parte, vi concedesse la clausola di provvisoria esecuzione, ovvero si trattasse di

⁸⁸P. CASTORO, *op. cit.*, pag. 17.

⁸⁹ Sulla razionalità della discriminazione tra lavoratore e datore di lavoro, vedi tra tutti R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pagg. 162 e ss..

⁹⁰ Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 1986, n. 7841.

⁹¹ Prima della riforma del 1990, il primo comma dell'art. 337 c.p.c. stabiliva che: << L'esecuzione delle sentenze, delle quali non è ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salve le disposizioni degli artt. 373, 401 e 407 >>.

sentenza ex art. 431 c.p.c. a favore del lavoratore, poc'anzi menzionata, la quale era dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

L' art. 33 della Legge 26 novembre 1990, n. 353, nell'intento di rivalutare il giudizio di primo grado e al tempo stesso stroncare il fenomeno del ricorso puramente dilatorio all'appello da parte del soccombente⁹², ha successivamente modificato l'art. 282 c.p.c., sancendo positivamente la provvisoria esecutività di tutte le sentenze di primo grado, le quali oggi possono pertanto senz'altro legittimare l'avvio del processo esecutivo. Ciò può essere impedito solo dalla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la quale però, alla luce della nuova versione dell'art. 337 c.p.c. come modificato dall'art. 49 della predetta legge, non è più automatica conseguenza della proposizione dell'appello, sibbene l'effetto di uno specifico provvedimento del giudice d'appello ex art. 283 c.p.c., ovvero in pendenza del giudizio di cassazione ex art. 373 c.p.c., o di revocazione ex art. 401 c.p.c., o infine di opposizione di terzo ex art. 407 c.p.c., e solo in presenza dei presupposti richiesti da tali norme per la concessione dell'inibitoria.

In altri termini, mentre prima della riforma le sentenze di primo grado non costituivano titolo esecutivo salvo che il giudice ne avesse concesso la provvisoria esecuzione, la legge del 1990 ha introdotto il principio esattamente opposto, per cui tutte le sentenze di primo grado sono esecutive *ex lege*, salvo che il giudice non ne sospenda l'efficacia esecutiva con apposito provvedimento.

Ancorché la norma parli generalmente di sentenze di primo grado, senza operare alcuna distinzione, si ritiene comunemente, sia in dottrina⁹³ che

⁹² Cfr. A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, pag. 193; R. VACCARELLA (B. CAPPONI - C. CECHELLA), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, pag. 280.

⁹³ G. TARZIA, *Lineamenti del processo di cognizione*, Milano, 2002, pag. 252; A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni del processo civile*, Padova, 1991, pag. 117; S. CHIARLONI, *Commento sub art. 282 c.p.c.*, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile* a cura di G. TARZIA - F. CIPRIANI, Padova, 1992, pag. 158; C. CONSOLO, *Commento sub art. 282 c.p.c.*, in *Commentario alla*

nella giurisprudenza di legittimità⁹⁴, che la regola dettata dal nuovo art. 282 c.p.c. vada riferita esclusivamente alle sentenze di condanna, e non anche alle sentenze costitutive o di accertamento mero, in quanto l'anticipazione degli effetti della sentenza ad un momento anteriore al suo passaggio in giudicato operata dalla norma in commento riguarda esclusivamente l'esecutività della stessa, e poiché titolo esecutivo sono le sole sentenze di condanna, è solo rispetto ad esse che trova applicazione la disciplina dell'art. 282 c.p.c..

Ed anche quando è sembrato che la Suprema Corte⁹⁵ avesse riconosciuto carattere provvisoriamente esecutivo ad una sentenza costituiva di una servitù coattiva di passaggio, in realtà siffatto carattere è stato più correttamente riferito alla condanna implicita ad immettere il titolare di detta servitù nel suo materiale esercizio, sul presupposto che l'esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Anche in tale occasione dunque la Corte ha sostanzialmente escluso la diretta ed immediata efficacia della sentenza costitutiva, facendo piuttosto ricorso al concetto di condanna implicita, per riconoscere esclusivamente a quest'ultima la provvisoria esecutività. Del resto, è pacifico in dottrina⁹⁶ che il carattere condannatorio di una sentenza non è necessario emerga da formule solenni, potendo anche risultare implicitamente dal contenuto complessivo della sentenza.

L'orientamento restrittivo finora esposto è poi talvolta giunto ad escludere provvisoria efficacia esecutiva persino ai capi di condanna al pagamento

riforma c.p.c. a cura di C. CONSOLO - F.P. LUISO - B. SASSANI, Milano, 1996, pag. 263; R. VACCARELLA (B. CAPPONI - C. CECHELLA), op. cit., pag. 281; L. P. COMOGLIO, La riforma della giustizia civile, Torino, 1992, pag. 371; G. BALENA, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, pag. 329; G. TUCCI, La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze costitutive, in Banca, borsa, ecc. 2000, II, pag. 153.

⁹⁴ Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1037; Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2003, n. 17624; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11097; Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7369.

⁹⁵ Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1619.

⁹⁶ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 156; MASSARI, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 381; S. SATTA, *Commentario*, cit., pag. 80; V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., pag. 14.

delle spese processuali accessori a sentenze di accertamento (tra cui quelle di rigetto della domanda oggetto del giudizio) o costitutive non ancora passate in giudicato⁹⁷.

La Corte Costituzionale⁹⁸ ha tuttavia negato una simile lettura, affermando che il capo recante condanna al pagamento delle spese di lite non ha carattere accessorio rispetto alla pronuncia di merito, costituendone piuttosto un corollario, ed essendo pertanto sempre provvisoriamente esecutivo anche se la pronuncia che lo contiene è soggetta a gravame. Invero, come è stato osservato⁹⁹, l'art. 282 c.p.c. non presuppone capi condannatori di merito, ma semplicemente capi condannatori.

Nella stessa occasione la Consulta si è spinta oltre, superando il riferimento ai soli capi di condanna alle spese processuali, e fornendo una interpretazione estensiva dell'art. 282 c.p.c., poi confermata e seguita dalla pressoché costante giurisprudenza di legittimità¹⁰⁰, secondo la quale sono provvisoriamente esecutivi, e quindi idonei a fondare immediatamente l'esecuzione forzata, tutti i capi di condanna, anche quando dipendenti o accessori ad un capo principale di accertamento o costitutivo non ancora passato in giudicato.

Siffatta impostazione è stata generalmente condivisa con riguardo ai capi condannatori di natura accessoria, quale la condanna consequenziale all'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, nonché con riferimento alle statuizioni che comportino un adeguamento della realtà

⁹⁷ Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1037; Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236.

⁹⁸ Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 232 (est. Vaccarella), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite, quando accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza non irrevocabile, in riferimento agli art. 3, 24, 111, secondo comma, Cost.

⁹⁹ B. CAPPONI, *Autonoma esecutorietà dei capi condannatori non di merito*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, pagg. 757 e ss.

¹⁰⁰ Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367; Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2007, n. 11877; Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512.

sostanziale a seguito della sentenza, come ad esempio la condanna al rilascio dell'immobile locato contenuta in una sentenza che dichiara l'invalidità o la risoluzione del contratto. Diverse perplessità sono state invece sollevate relativamente alle statuizioni condannatorie che la legge considera quali effetti del nuovo rapporto sostanziale costituito con la sentenza, come ad esempio l'obbligo del pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.¹⁰¹.

È proprio in riferimento a tale ultima fattispecie che è intervenuta la sentenza 20 febbraio 2010, n. 4059, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno avuto cura di ristabilire un equo bilanciamento degli interessi coinvolti nell'ambito dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., bilanciamento che risulterebbe irrimediabilmente compromesso ove si consentisse di porre immediatamente in esecuzione il capo di condanna al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, dovendosi invece attendere il passaggio in giudicato per la stabilizzazione dell'effetto traslativo della proprietà proprio della sentenza costitutiva.

In considerazione di un simile iniquo risultato le Sezioni Unite hanno allora circoscritto l'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. ai soli capi della decisione compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza, con esclusione invece dei capi che si pongono in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Di conseguenza, non possono riconoscersi effetti esecutivi al capo di condanna relativo al pagamento del prezzo contenuto nella sentenza ex art. 2932 c.c., essendo questo essenzialmente interdipendente da quello costitutivo riguardante il trasferimento del

¹⁰¹ A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 85.

diritto di proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, il quale è invece destinato a produrre i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato. In definitiva può dunque dirsi che la regola dell'art. 282 c.p.c., ossia la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, trova applicazione non soltanto alle sentenze di condanna *tout court*, ma più in generale ad ogni capo condannatorio, anche consequenziale o dipendente da altro capo principale avente contenuto di accertamento o costitutivo, purché in quest'ultimo caso, tra il capo di condanna e quello costitutivo non sussista un nesso sinallagmatico tale per cui la provvisoria esecutività del primo risulti incompatibile con la produzione degli effetti del secondo al momento del passaggio in giudicato, realizzando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale sottostante¹⁰².

Alle sentenze parte della dottrina¹⁰³ assimila anche altri titoli esecutivi che non sono pronunciati in forma di sentenza. Si tratta dei lodi emessi dai consulenti tecnici a norma degli artt. 455, 456 c.p.c. e 602 del codice della navigazione; le sentenze arbitrali straniere di cui all'art. 800 c.p.c.; i lodi arbitrali pronunciati in Italia e resi esecutivi ex art. 825 c.p.c.; le pronunce emanate dai consoli in qualità di arbitri amichevoli compositori ai sensi dell'art 59 della legge consolare.

¹⁰² In applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, ha ritenuto provvisoriamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, ravvisando tra la statuizione di condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci e l'accertamento costitutivo un nesso di mera dipendenza, e non di stretta sinallagmaticità; Cass. civ., sez. III, ord., 25 ottobre 2010, n. 21849, ha ritenuto provvisoriamente esecutiva la sentenza che dispone la risoluzione di un decreto di trasferimento emesso in un'esecuzione forzata immobiliare, relativamente al capo recante condanna alle restituzioni, sebbene tale decisione sia stata criticata in dottrina, vedi in proposito B. CAPPONI, *Orientamenti recenti sull'art. 282 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2013, pag. 265 e ss.; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19791, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, ha affermato la provvisoria esecutività del relativo capo, anche quando acceda ad una pronuncia di accertamento o costitutiva non ancora passata in giudicato, non potendo mai porsi in rapporto di stretta sinallagmaticità rispetto al capo principale.

¹⁰³ P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, II, Torino, 1957, pag. 7; P. CASTORO, *op. cit.*, pag. 16; A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 81.

Quanto alle sentenze straniere, sebbene in base alla disciplina del diritto internazionale privato introdotta dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, esse, in presenza delle condizioni di cui all'art. 64 di detta legge, sono direttamente ed immediatamente efficaci nell'ordinamento italiano senza che vi sia più la necessità della delibazione della Corte d'Appello, quest'ultima risulta invece ancora indispensabile ove si abbia interesse a porre in esecuzione la sentenza straniera, proponendo a tal fine istanza alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita.

La sentenza, pur rappresentando il principale esempio di titolo esecutivo giudiziale, non esaurisce tuttavia la categoria in esame.

Invero, oltre alle sentenze, il secondo comma dell'art. 474 c.p.c contempla, al n. 1, tra i titoli esecutivi giudiziali, anche i provvedimenti del giudice, non aventi la forma di sentenza, cui non di meno la legge attribuisce efficacia esecutiva. Perché però un provvedimento diverso dalla sentenza costituisca titolo esecutivo occorre che la legge gli attribuisca tale efficacia <<espressamente>>. Peraltro autorevole dottrina¹⁰⁴ ha ritenuto sufficiente che siffatta attribuzione possa desumersi anche da un complesso di norme, non essendo a tal fine strettamente necessario che sia operata mediante una formula apposita.

I provvedimenti del giudice diversi dalla sentenza sono i decreti e le ordinanze. I decreti e le ordinanze cui il codice di rito o la legislazione speciale riconoscono efficacia esecutiva sono innumerevoli, e non sarebbe opportuno in questa sede fornirne una elencazione completa. A titolo esemplificativo è però doveroso il richiamo alla più diffusa tipologia di provvedimento giurisdizionale, diverso dalla sentenza, idoneo a costituire titolo esecutivo: il decreto ingiuntivo.

Di regola, il decreto ingiuntivo acquista la qualità di titolo esecutivo solamente con lo spirare del termine per la proposizione dell'opposizione

¹⁰⁴ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 173; MASSARI, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 383; S. SATTA, *Commentario*, cit., pag. 83; V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., pag. 14.

oppure, nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta, dal giorno in cui essa viene rigettata¹⁰⁵, ovvero il relativo procedimento si estingue, secondo quanto previsto dall'art. 653, primo comma, c.p.c.. Il decreto ingiuntivo può però acquistare tale efficacia anche anteriormente, sin dal momento della sua pronuncia, in presenza delle condizioni previste dall'art. 642 c.p.c., ricorrendo le quali il giudice può, ovvero deve, dichiararlo provvisoriamente esecutivo, eventualmente subordinando tale concessione alla prestazione di una cauzione da parte del ricorrente. Infine, il decreto ingiuntivo può divenire titolo esecutivo, ove non lo sia *ab origine* ex art. 642, in pendenza del giudizio di opposizione, con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, il quale ne concede l'esecuzione provvisoria in presenza dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c..

Per quanto invece attiene le ordinanze cui è attribuita l'idoneità a fondare un processo di esecuzione forzata, pare opportuno in questa sede quanto meno menzionare a titolo di esempio le ordinanze per il pagamento di somme non contestate di cui all'art. 186-bis; le ordinanze di ingiunzione di pagamento o di consegna di cui all'art. 186-ter; nonché le ordinanze successive alla chiusura dell'istruzione ex art. 186-quater.

Tra i titoli esecutivi giudiziali di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c., la L. n. 80/2005 ha infine inserito, accanto alle sentenze e ai provvedimenti, il riferimento << gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva >>.

È convinzione diffusa¹⁰⁶ che con la novella in questione il legislatore del 2005 abbia inteso principalmente risolvere positivamente il contrasto interpretativo concernente la natura esecutiva del verbale di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c., il quale prevede che, quando le parti si trovano

¹⁰⁵ G.BALENA, *op cit.*, pag. 203.

¹⁰⁶ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 154; A. M. SOLDI, *op.cit.*, pagg. 95 e ss.; F.P. LUISO, *op.cit.*, pagg. 24-25; G.BALENA, *op. cit.*, pag. 79-80; R. ORIANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro It.*, 2005, V, pag. 106; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pagg. 67 e ss..

d'accordo sulla soluzione della controversia, il processo si chiude con una conciliazione e con la formazione del relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal giudice. La qualità di titolo esecutivo del verbale di conciliazione non è mai stata messa in discussione, essendo espressamente sancita dall'ultimo comma dello stesso art. 185 c.p.c.. I dubbi ruotavano piuttosto attorno alla possibilità di intraprendere, in forza di esso, non solo l'espropriazione forzata, ma altresì una esecuzione in forma specifica. Risultava dunque controversa la sua riconducibilità tra i titoli esecutivi giudiziali, ovvero tra quelli stragiudiziali. La questione celava in sé quella più generale se la qualifica di titoli esecutivi non giudiziali potesse essere riferita ai soli titoli alla cui formazione non avesse in alcun modo cooperato un giudice, ovvero anche ai quelli che, pur avendo visto nel loro iter formativo la partecipazione di un giudice, non avessero tuttavia richiesto a tal fine l'impiego da parte di quest'ultimo di poteri propriamente giurisdizionali¹⁰⁷.

Per l'ascrivibilità ai titoli stragiudiziali del verbale *de quo* propendeva chi aveva cura di sottolineare il carattere negoziale della conciliazione, ravvisando nell'intervento del giudice un momento meramente perfezionativo e formale. La natura giudiziale era invece sostenuta da chi valorizzava la cooperazione dell'organo giurisdizionale, ritenuta sufficiente a qualificare l'atto, e sottolineava la circostanza che la legge non ponesse alcuna espressa limitazione all'efficacia esecutiva attribuita alla conciliazione.

La riforma del 2005 ha infine sciolto in questo secondo senso il dubbio interpretativo, collocando gli altri atti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva all'interno della categoria tradizionalmente dedicata ai titoli

¹⁰⁷Così R. VACCARELLA, *Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali*, in *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993, pag. 98, il quale tuttavia ritiene <<sterile cercare di rinvenire - come pure potrebbe apparire logico - il crisma della natura giudiziale o non del titolo nella sola qualità dell'attività del giudice che interviene e partecipa nella sua formazione >>.

esecutivi giudiziali. La scelta del legislatore è confermata dalla contestuale introduzione del terzo comma dell'art. 474 c.p.c., secondo cui tutti i titoli esecutivi di cui al n. 1 del secondo comma possono legittimare l'avvio dell'esecuzione per consegna o rilascio. Lo stesso dicasi anche per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, la cui possibilità di essere intrapresa in virtù del verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c., nonostante l'art. 612 c.p.c. parli di sentenza di condanna, era stata peraltro già affermata in precedenza dalla Corte Costituzionale¹⁰⁸.

In definitiva dunque, la modifica realizzata dalla L. n. 80/2005, nell'includere nella prima categoria di titoli esecutivi anche gli << altri atti >>, non ha tanto operato un ampliamento sostanziale del novero dei titoli esecutivi, atteso che tali atti costituivano già titolo esecutivo in forza di specifiche disposizioni normative, quanto piuttosto ha inteso sancire la loro equiparazione agli altri titoli di formazione giudiziale, sentenze e provvedimenti, quanto al tipo di procedura esecutiva che è possibile intraprendere in forza di essi.

Si è infine ritenuto che a tale categoria, oltre al verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c., vadano ricondotti tutti quegli atti caratterizzati da una sia pur minima cooperazione dell'organo giurisdizionale, formati nel processo, o anche al di fuori di esso, ma comunque sotto il controllo del giudice, il quale può essere esercitato *ex ante* ovvero *ex post*¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Corte Cost. 12 luglio 2002, n.336, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., nella parte in cui escluderebbe che il verbale di conciliazione possa costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, in riferimento agli art. 3, 10, 24, 111 e 113 cost.

¹⁰⁹ G.BALENA - M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, pagg. 122 e ss.; A. SALETTI, *Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, pag. 197; M. ACONE, *Titolo esecutivo*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, pagg. 3 e ss.; A. RONCO, in *Le recenti riforme del processo civile*, I, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2007, pag. 576; A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 97.

1.4.2. Titoli esecutivi stragiudiziali

I nn. 2 e 3 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c. sono dedicati ai titoli esecutivi stragiudiziali, i quali cioè sono formati al di fuori di un processo giurisdizionale di cognizione, attraverso un procedimento di tipo negoziale.

Il n. 2 contempla quei titoli esecutivi non giudiziali la cui formazione è opera esclusivamente delle parti private. Si tratta in particolare dei titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, tra cui la cambiale e l'assegno, nonché, a seguito della modifica introdotta dalla citata L. n. 263/2005¹¹⁰, le scritture private autenticate.

Come visto in precedenza, la cambiale è stato il primo atto essenzialmente privato al quale è stata legislativamente riconosciuta la qualità di titolo esecutivo. L'innovazione introdotta dal codice del commercio del 1882, sebbene accolta da forti critiche da parte della dottrina, ha segnato un passaggio fondamentale nella elaborazione della teoria del titolo esecutivo, inducendo ad abbandonare, non senza notevoli resistenze, l'idea per cui l'efficacia esecutiva fosse conferita al titolo dall'esterno, da un atto dell'autorità munita di imperio, per accogliere una nozione di titolo esecutivo che ha <<interiorizzato>> la forza esecutiva, la quale prescinde dalla sua provenienza da un'autorità pubblica.

Oggi la cambiale è disciplinata dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (c.d. legge cambiaria), che all'art. 63 riconosce alla stessa, sia nella forma della cambiale tratta che del vaglia cambiario, gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e gli accessori.

Se la cambiale è emessa all'estero, occorre a tal fine che essa presenti tutti i requisiti di validità richiesti dalla legge italiana ed in più anche quelli sulla

¹¹⁰ La quale ha modificato la formulazione dell'art. 474 come risultava dalla L. 80/2005, che aveva inserito le scritture private autenticate al n. 3 del secondo comma, accanto agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

base dei quali la legge del luogo di emissione le conferisca efficacia esecutiva (art. 63, secondo comma, legge cambiaria).

L'esecuzione della cambiale trova giustificazione nel fatto che l'emittente, formando e sottoscrivendo il titolo cambiario, sa ed accetta preventivamente di assoggettarsi agli atti esecutivi, in caso di inadempimento¹¹¹.

La qualità di titolo esecutivo della cambiale, non anche la sua validità, dipende dall'osservanza delle disposizioni previste dalla legge sul bollo. La cambiale costituisce cioè titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 104 della legge cambiaria, solo se regolarmente bollata fin dal momento della sua emissione o nel tempo previsto dalla legge. In caso contrario, la sua inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, e la sua successiva regolarizzazione, se permette l'esercizio dei diritti cambiari nell'ambito del processo di cognizione, non sana il difetto iniziale dal punto di vista dell'esecuzione.

Ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza della cambiale colui che è in possesso dell' originale del titolo, il quale si legittima in base ad una serie continua di girate, di cui l'ultima a lui intestata. Invero, essendo previsto che al momento del pagamento del titolo il documento venga riconsegnato al debitore o sia rilasciata quietanza sul titolo, il possesso dell'originale fa presumere l'inadempimento del debitore, sul quale grava pertanto l'onere di provare il pagamento ovvero l'inesistenza del rapporto fondamentale¹¹².

Infine, occorre segnalare che l'azione esecutiva si prescrive nei termini indicati dall'art. 94 della legge cambiaria.

Quanto detto a proposito della cambiale vale per l'assegno bancario, sia con riferimento all'efficacia dell'assegno emesso all'estero, sia con riguardo alla subordinazione dell'efficacia esecutiva alla sua regolarità fiscale,

¹¹¹ P. CASTORO, *op. cit.*, pag. 23.

¹¹² A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 113.

secondo quanto previsto dagli artt. 55 e 118 del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge sull'assegno bancario).

Sono titoli di credito esecutivi, soggetti alle stesse disposizioni previste per la cambiale e l'assegno bancario, anche l'assegno circolare (art. 86 l. ass. banc.), e il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia (art. 90 l. ass. banc.).

Oltre ai titoli di credito, il n. 2 ricomprende anche le scritture private autenticate. Queste sono state aggiunte al catalogo dei titoli esecutivi dalla L. n. 80/2005, la quale le aveva però inserite originariamente al n. 3, insieme con gli atti ricevuti dal notaio o da altri pubblici ufficiali. L'attuale collocazione si deve alla L. n. 263/2005, la quale ha in tal modo risolto il problema di coordinamento con il terzo comma dell'art. 474, introdotto dalla stessa L. n. 80, che consente di avviare l'esecuzione per consegna o rilascio in forza dei titoli esecutivi di cui al n. 3, laddove invece le scritture private autenticate costituivano, e costituiscono tuttora, titolo esecutivo solo <<relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute>>.

Esse pertanto, così come gli altri titoli di cui al n. 2, non potranno mai essere poste a fondamento di una esecuzione in forma specifica, potendo solo legittimare l'avvio dell'espropriazione forzata per crediti pecuniari.

Si discute se l'efficacia esecutiva riconosciuta alla scrittura privata autenticata possa estendersi in via analogica anche alla scrittura privata riconosciuta, o per mancato tempestivo disconoscimento della sottoscrizione in sede di processo di cognizione, o a seguito di verifica giudiziale¹¹³.

Parte della dottrina esclude siffatta possibilità, talvolta facendo leva sul carattere tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 474 c.p.c., la quale sarebbe insuscettibile di interpretazione analogica, talaltra sottolineando come l'efficacia probatoria privilegiata che giustifica la qualità di titolo

¹¹³ A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 118.

esecutivo della scrittura privata autenticata debba sussistere *ab origine*, sin dal momento della sua formazione, non potendo essere acquisita *ex post*, per mancato disconoscimento o verifica giudiziale¹¹⁴.

È stato tuttavia osservato¹¹⁵ come la tesi appena esposta sia priva di qualsivoglia riscontro normativo e che la stessa giurisprudenza ha talvolta esteso in via interpretativa il catalogo dei titoli esecutivi.

Piuttosto, in considerazione della circostanza che la *ratio* sottesa al riconoscimento dell'efficacia esecutiva alla scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c., consistente nel particolare grado di affidabilità e certezza da essa fornito, può senz'altro riferirsi quanto meno anche alla scrittura privata riconosciuta giudizialmente, è da preferire l'interpretazione che estende anche a quest'ultima la qualità di titolo esecutivo¹¹⁶.

Dubbi permangono invece con riguardo alla scrittura privata tacitamente riconosciuta a seguito di mancato disconoscimento in udienza o nella prima difesa successiva alla produzione ex artt. 214 e 215 c.p.c., posto che, in questo caso, la certezza della provenienza discende da un comportamento omissivo della parte che potrebbe non essere consapevole, e che la scrittura privata non disconosciuta in un processo, potrebbe invece esserlo in un altro.

Infine, l'ultima categoria di titoli esecutivi contemplata dal catalogo dell'art. 474 c.p.c. è rappresentata dagli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Rispetto alla formulazione dell'art. 554 del codice del 1865, è venuto meno l'aggettivo << contrattuali >>, riferito agli atti che potevano costituire titolo

¹¹⁴ A. FINOCCHIARO, *Viaggio illustrato alla riforma*, in *Guida al diritto*, 2005, pag. 28; A. SALETTI, *op. cit.*, pag. 196; D. BRUNI, *Questioni controverse del procedimento esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, pag. 663; R. ORIANI, *op. cit.*, pag. 105; E. CAVUOTO, *Il titolo esecutivo e il pignoramento*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pag. 91; S. IZZO, *Titolo esecutivo in AA. VV. Commentario alla riforma del processo civile* a cura di A. Briguglio e B. Capponi, II, Padova, 2007, pag. 20.

¹¹⁵ A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 119.

¹¹⁶ In questo senso anche G. BALENA - M. BOVE, *op. cit.*, pagg. 127-128; A. ACONE, *op. cit.*, pag. 7; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, pag. 78; A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 119.

esecutivo. Questa modifica ha così consentito di riconoscere efficacia esecutiva anche agli atti aventi contenuto dichiarativo-cognitivo, come il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c..¹¹⁷ Ciò nonostante, continua generalmente ad escludersi la qualità di titolo esecutivo al testamento pubblico¹¹⁸.

Anteriormente alla riforma del 2005, gli atti in commento costituivano titolo esecutivo solo con riguardo ai diritti di credito pecuniario, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, potendo perciò dar luogo esclusivamente ad una espropriazione forzata. La L. n. 80/2005 ha eliminato il riferimento, rispetto ad essi, alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute, ed ha al tempo stesso introdotto il terzo comma dell'art. 474 c.p.c., legittimando tali atti a fondare anche l'esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio.

Rimane esclusa la possibilità di avviare sulla base di essi l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, come si ricava da una interpretazione *a contrario* del terzo comma dell'art. 474 c.p.c., nonché dallo stesso art. 612 c.p.c. che parla espressamente di sentenza di condanna.

Quanto alle obbligazioni soggette ad efficacia esecutiva, se non vi è dubbio relativamente a quelle direttamente scaturenti dall'atto, lo stesso non può dirsi con riguardo a quelle derivanti dall'invalidità o estinzione patologica del rapporto (nullità, annullamento, risoluzione, rescissione), che non hanno fonte diretta nel negozio, anche quando il relativo effetto non necessiti di una pronuncia costitutiva, come nel caso della nullità o della risoluzione di diritto¹¹⁹.

¹¹⁷ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 181; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1965, n. 2372.

¹¹⁸ S. SATTA, *Commentario*, cit., pag. 91; in senso contrario V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., pag. 21; nonché G. GHIBERTI, *Il testamento come titolo esecutivo*, in *Riv. not.*, 2000, pagg. 307 e ss..

¹¹⁹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, pag. 79.

1.5. La regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e sussistere per tutta la durata dell'esecuzione

Come già anticipato, il codice di rito del 1940, cristallizzando decenni di elaborazione dottrinale, configura il titolo esecutivo come presupposto necessario, oltre che sufficiente, per l'esercizio dell'azione esecutiva.

Esso dunque rappresenta l'irrinunciabile fondamento di legittimità dell'esecuzione forzata, in mancanza del quale non può legittimamente procedersi al compimento di atti esecutivi.

Il principio *nulla executio sine titulo*, appena delineato, implica due conseguenti corollari.

Anzitutto, un valido ed efficace titolo esecutivo deve sussistere fin dal momento in cui l'esecuzione è minacciata, con la notificazione dell'atto di precetto, ed iniziata con il compimento del primo atto esecutivo¹²⁰. In caso contrario si configura un difetto originario del titolo esecutivo, il quale non è suscettibile di essere sanato dalla sua successiva sopravvenienza. Dunque le vicende successive alla notifica del precetto e del preteso titolo esecutivo, da cui scaturisca l'efficacia esecutiva di quest'ultimo, sono sempre inidonee a rendere legittima l'esecuzione originariamente illegittima¹²¹.

Nulla executio sine titulo significa altresì che il titolo esecutivo, sussistente nel momento in cui l'esecuzione è intrapresa, deve permanere, valido ed efficace, per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione¹²². Ove questo, originariamente esistente, venga meno per vicende che si verificano quando il processo di esecuzione forzata è già pendente, risulta integrato un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, il quale determina

¹²⁰ Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; più di recente Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.

¹²¹ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 133.

¹²² Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.

l'illegittimità, con efficacia "ex tunc", della esecuzione in atto, privando di efficacia gli atti esecutivi già compiuti, essendo venuto meno il loro fondamentale presupposto processuale¹²³.

Una particolare ipotesi di difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, suscettibile di incidere anche solo temporaneamente sull'esecuzione in atto, è rappresentata dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Invero, la regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e sussistere per tutta la durata dell'esecuzione significa che l'esecuzione deve essere sempre sorretta da un titolo esecutivo che sia valido ma anche efficace.

La sospensione, incidendo su quest'ultimo aspetto, impedisce esclusivamente che l'esecuzione abbia ulteriore corso, inibendo il compimento degli atti esecutivi, ma lascia integra l'attività già compiuta, senza indubbiarne in alcun modo la legittimità.

La sospensione mira a raccordare il processo esecutivo con quei processi di cognizione, la cui definizione risulta pregiudiziale per la prosecuzione dell'esecuzione, ma che, essendo ad essa esterni, ed essendo questa retta unicamente dal titolo esecutivo, non sono nel frattempo in grado di condizionarne lo svolgimento, se non appunto attraverso un provvedimento inibitorio o sospensivo¹²⁴.

Occorre infatti distinguere tra sospensione dell'esecuzione e sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. La prima impedisce soltanto che l'esecuzione in corso abbia ulteriore seguito, ma lascia intatta l'efficacia esecutiva del titolo che ne costituisce il fondamento. La seconda, invece, incide anche su quest'ultima, avendo propriamente natura inibitoria, impedendo che lo stesso titolo esecutivo possa essere impiegato dal creditore per l'avvio di ulteriori procedure esecutive.

¹²³ Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278; Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2002, n. 210; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. civ., sez. III, ord., 12 marzo 2009, n. 6042; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977.

¹²⁴ B. CAPPONI, *Misure interinali contro l'esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2015.

Il giudice dell'esecuzione può soltanto sospendere l'esecuzione in corso, qualora sia proposta una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., o di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., e ricorrano <<gravi motivi>>, secondo quanto previsto dall'art. 624 c.p.c.. Come anticipato, tale provvedimento impedisce l'ulteriore svolgimento della procedura, senza intaccare l'efficacia esecutiva del titolo, e mantenendo comunque ferma la pregressa attività esecutiva. Esso dunque non mira ad anticipare gli effetti della decisione di merito, ma piuttosto a conservare lo stato esistente, al fine di garantire l'effettività di quest'ultima¹²⁵. La sospensione ha comunque carattere temporaneo, funzionale all'obiettivo di coordinare l'esecuzione con il processo di cognizione. Sicché se l'opposizione all'esecuzione è accolta, l'esecuzione resta caducata nella sua interezza, così come l'efficacia esecutiva del titolo, che non potrà più essere posto a fondamento di alcun processo. Quest'ultima non è invece compromessa in caso di accoglimento dell'opposizione di terzo, interessando questa il *quomodo* dell'esecuzione, e mirando a sottrarre alla stessa il suo particolare oggetto¹²⁶. Se invece l'opposizione è rigettata, l'esecuzione riprende il suo naturale svolgimento. Peraltro, il terzo comma dell'art. 624 c.p.c. prevede un meccanismo tale per cui l'esecuzione possa arrestarsi del tutto ed essere interamente travolta ove al provvedimento di sospensione, non reclamato o confermato in sede di reclamo, non segua l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, dando così all'opponente la possibilità di anticipare l'effetto della decisione di merito, solo però parzialmente, posto che l'estinzione del processo non priva il titolo della sua esecutorietà, a differenza dell'accoglimento dell'opposizione di merito.

Con riguardo poi ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, il giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo può sospendere sia l'esecuzione che l'efficacia esecutiva dello stesso. In questi casi il giudice dell'esecuzione,

¹²⁵ B. CAPPONI, *Misure interinali*, cit..

¹²⁶ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 431 e ss..

configurandosi un vero e proprio difetto sopravvenuto del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, seppur temporaneo, deve prenderne atto ed arrestare il processo esecutivo, in virtù di tale sospensione c.d. esterna, ai sensi dell'art. 623 c.p.c..

Infine, prima che l'esecuzione abbia inizio con il primo atto esecutivo, ove sia proposta opposizione a precetto, ex art. 615, primo comma, c.p.c., il giudice del relativo giudizio potrà sospendere unicamente l'efficacia esecutiva del titolo. In tal caso, dunque, inibendo l'avvio della procedura esecutiva, il provvedimento inibitorio sostanzialmente anticipa gli effetti della decisione di merito. Tuttavia¹²⁷, ben difficilmente il giudice riuscirà ad emanare, nel breve tempo intercorrente tra la notificazione del precetto e del titolo esecutivo e il concreto avvio dell'esecuzione un simile provvedimento, il quale, pertanto, spesso e volentieri interverrà a processo esecutivo già pendente. In questi casi, tuttavia, non può ritenersi che il potere inibitorio del giudice dell'opposizione a precetto cambi oggetto, spostandosi dall'efficacia esecutiva del titolo, all'esecuzione *inter moras* avviata. Piuttosto, deve osservarsi come in questa ipotesi si configuri, come nel caso di sospensione esterna del giudice dell'impugnazione, un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, di cui il giudice dell'esecuzione non può non tener conto, dovendo pertanto egli stesso sospendere l'esecuzione invocando l'art. 623 c.p.c., arrestando il processo esecutivo in attesa della definizione dell'opposizione di merito, con salvezza però, almeno fino a quel momento, degli atti già compiuti¹²⁸.

Difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo esecutivo costituiscono anzitutto materia di opposizione a precetto, ovvero all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.¹²⁹.

¹²⁷ Come correttamente osserva B. CAPPONI, *Misure interinali*, cit..

¹²⁸ B. CAPPONI, *op. ult. cit.*.

¹²⁹ C. MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, pagg. 434 e ss.; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pagg. 243 e ss..

Invero, tali fattispecie incidono sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, il quale può essere contestato dal debitore eseguendo mediante l'opposizione al precetto, ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., se il titolo esecutivo manca fin dall'origine e l'esecuzione non è stata ancora avviata, ovvero mediante l'opposizione all'esecuzione, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, se il processo esecutivo è già pendente.

Oltre a poter costituire motivo di opposizione esecutiva, la carenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, secondo giurisprudenza ormai costante, è suscettibile di formare oggetto di rilievo officioso da parte del giudice dell'esecuzione, trattandosi di un presupposto necessario per l'esercizio dell'azione esecutiva¹³⁰. Al giudice dell'esecuzione è cioè riconosciuto il potere-dovere di controllare d'ufficio l'esistenza e la permanenza del titolo esecutivo, senza il quale il suo intervento non sarebbe giustificato¹³¹.

È opportuno precisare che, nel compiere siffatta indagine, il giudice dell'esecuzione, essendo istituzionalmente privo di poteri *strictu sensu* cognitivi, deve necessariamente limitarsi ad un controllo meramente esteriore, circa l'esistenza e la regolarità formale del titolo, circoscritto ai riscontri oggettivi ed evidenti, senza poter sfociare in un sindacato sull'intrinseco, ossia sull'effettiva esistenza del diritto in esso documentato.

Qualora il giudice dell'esecuzione rilevi l'inesistenza originaria o la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo deve dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo, provvedendo a tal fine con ordinanza, la quale sarà impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi

¹³⁰ Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541.

¹³¹ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag 61.

ai sensi dell'art. 617, dando luogo ad una ipotesi di estinzione "atipica" del processo esecutivo, che rileverà solo all'interno dell'esecuzione che non potrà giungere al suo esito finale¹³².

Analogo potere di verifica d'ufficio della esistenza e persistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento dell'intrapresa esecuzione è riconosciuto, da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità¹³³, anche in capo al giudice dell'opposizione all'esecuzione (o a precetto), il quale sarebbe tenuto a rilevare *ex officio* l'originaria insussistenza del titolo esecutivo, nonché il suo sopravvenuto venir meno, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione. In tale evenienza, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata.

A tale orientamento se ne contrappone tuttavia un altro, prospettato da diverse pronunce della Suprema Corte, maggiormente restrittivo, secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, il potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo va coordinato con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 c.p.c.. Pertanto, ove l'opposizione all'esecuzione sia proposta per contestare, ad esempio, l'entità del credito precettato, l'eventuale difetto di titolo esecutivo non potrà essere rilevato d'ufficio dal giudice¹³⁴. Secondo tale impostazione, l'orientamento di quella giurisprudenza di legittimità che riconosce al giudice dell'opposizione la possibilità di rilevare d'ufficio la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, andrebbe inteso nel

¹³²A. M. SOLDI, *op.cit.*, pag. 60; B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag 61.

¹³³ Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278; Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2002, n. 210; Cass. civ., sez. lav. , 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. civ., sez. III, ord., 12 marzo 2009, n. 6042; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249; Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14641.

¹³⁴Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3316; Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541.

senso che un siffatto potere gli è riconosciuto solo quando con l'opposizione sia contestata l'insistenza stessa del titolo. Sicché, se il titolo esecutivo, di cui si lamenta carenza, era perfettamente esistente, valido ed efficace, nel momento in cui l'esecuzione è stata minacciata e avviata, o l'opposizione sia stata proposta, ma sia venuto meno successivamente, allora il giudice dell'opposizione potrà rilevarne d'ufficio il difetto sopravvenuto. Ove invece l'opposizione sia proposta per un motivo diverso, simile potere non sarebbe esercitabile. Dunque, il potere di rilievo officioso del difetto del titolo esecutivo riconosciuto al giudice dell'esecuzione, viene così negato al giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove in questa sede non si controverta dell'esistenza del titolo.

L'orientamento da ultimo descritto, il quale ha ricevuto consensi anche da parte della dottrina¹³⁵, valorizza la natura del giudizio di opposizione all'esecuzione di ordinario processo di cognizione autonomo e indipendente dal processo esecutivo, sebbene ad esso funzionalmente collegato. Ne consegue che i motivi posti a fondamento della domanda e per i quali l'opposizione può essere accolta, in virtù del regime delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353/1990, sono esclusivamente quelli indicati nell'atto introduttivo del relativo giudizio, e non possono pertanto esserne introdotti di nuovi successivamente, configurandosi in tal caso una *mutatio libelli*, come tale non consentita dall'art.183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda, ma non una domanda nuova. Né il giudice può accogliere l'opposizione per

¹³⁵ F. BUCOLO, *L'opposizione all'esecuzione*, Padova, 1982, pag. 125; B. SASSANI, *op. cit.*, pag. 3, il quale << l'opposizione è un'impugnazione il cui oggetto va sempre concretamente determinato: se il suo oggetto non è il titolo c.d. "formale" ma quello c.d. "sostanziale", questo vuol dire che alle parti sta bene che si proceda su quel titolo formale e che esse disputano dell'esistenza dell'obbligo di pagare, onde non si vede come il giudice possa uscire dall'ambito di quanto gli è devoluto, cioè dall'ambito della controversia. Ho l'impressione che si confonda il potere del giudice dell'esecuzione di valutare la bontà del titolo con il dovere del giudice della cognizione di decidere della controversia effettiva tra le parti quando la materia del contendere si sia volutamente concentrata sugli obblighi sostanziali>>.

motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio¹³⁶.

Tale orientamento non pare però condivisibile. Invero va di contro rilevato come l'opposizione all'esecuzione configuri un procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, di cui il titolo esecutivo rappresenta, anche in fase cognitiva, presupposto formale indefettibile. In quanto elemento della fattispecie costitutiva del diritto di agire *in executivis* del creditore procedente, l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione¹³⁷.

Inoltre si è osservato che se non si riconoscesse al giudice dell'opposizione il potere di verificare d'ufficio la sussistenza originaria e permanente del titolo esecutivo, il giudizio di opposizione all'esecuzione finirebbe per risultare condizionato dal processo di esecuzione, nel senso che esso avrebbe un esito diverso a seconda che il giudice dell'esecuzione abbia o meno fatto uso del potere officioso che è invece a lui riconosciuto. Con la conseguenza che l'eventuale inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo produrrebbe effetto, in mancanza di apposita domanda di parte, solo se essa sia già stata rilevata dal giudice dell'esecuzione¹³⁸.

Analizzata la questione della verifica d'ufficio, da parte del giudice dell'esecuzione o dell'opposizione, della costante presenza di un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione in atto, imposta dal principio *nulla executio sine titulo*, la domanda che deve adesso porsi è se siffatto principio debba intendersi riferito allo stesso titolo, inteso come stesso documento formale dotato di forza esecutiva il quale deve rimanere fermo a sorreggere l'esecuzione per tutta la sua durata, ovvero possano

¹³⁶ Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541.

¹³⁷ Così Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610.

¹³⁸ G. CASCELLA, *La verifica dell'idoneità del titolo esecutivo alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *ilcaso.it*, 2015, n. 18; G. ARIETA - F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di Montesano - Arieta, III, 2, Padova, 2007, pagg. 1664 e ss..

ammettersi ipotesi di trasformazione o successione di titoli esecutivi, vuoi dal punto di vista oggettivo, vuoi dal punto di vista soggettivo.

Il primo profilo riguarda soprattutto i titoli esecutivi di formazione giudiziale, i quali sono soggetti a rimedi impugnatori o oppositori che pongono il problema di quale sia il titolo esecutivo da notificare e sul quale poggia l'esecuzione, nonché se questa possa proseguire indisturbata o vada talvolta avviata *ex novo*. Aspetti questi particolarmente avvertiti specialmente alla luce della tendenza del legislatore ad anticipare l'accesso al processo esecutivo attraverso l'attribuzione della qualità di titolo esecutivo a provvedimenti sommari e meno stabili, come ad esempio le ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c.. L'attenzione sarà tuttavia rivolta ai due principali titoli esecutivi giudiziali, la sentenza ed il decreto ingiuntivo, al fine di ricavare, dall'analisi di tali esempi, dei principi generali applicabili anche ad altre fattispecie analoghe.

Il secondo profilo attiene invece alla possibilità che l'esecuzione, intrapresa in forza del titolo esecutivo di un determinato creditore, possa proseguire sulla base del titolo esecutivo di un creditore diverso, in una prospettiva di "oggettivizzazione" degli atti esecutivi posti in essere, nella ricerca del pur sempre indefettibile rispetto del principio *nulla executio sine titulo*.

CAPITOLO II

TRASFORMAZIONI O SUCCESSIONI OGGETTIVE

2.1. Premessa

In tempi relativamente recenti si è assistito al progressivo manifestarsi della tendenza legislativa ad anticipare la tutela esecutiva¹³⁹. Ciò è avvenuto attraverso il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo a determinati provvedimenti giurisdizionali, talvolta persino risultato di procedimenti a cognizione sommaria, in un momento anteriore all'acquisto della loro definitività ed irrevocabilità, con la conseguenza che i titoli esecutivi di formazione giudiziale risultano oggi sempre meno stabili.

Alla luce di questa tendenza, l'esecuzione può essere intrapresa e giustificata in forza di provvedimenti giudiziari provvisori, ancora soggetti a mezzi di impugnazione o di opposizione, i quali, una volta esperiti, pongono un problema di coordinamento con l'esecuzione in atto ovvero ancora da avviare. Il riferimento è diretto, ad esempio, ai provvedimenti sommari anticipatori (ex artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c.), ai provvedimenti cautelari recanti condanna al pagamento di somme (ex art. 669 *duodecies* c.p.c.), al decreto ingiuntivo, ma anche alla stessa sentenza di primo grado, la quale presenta provvisoria efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

¹³⁹ B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Corriere giur.*, 2012, pagg. 1512 e ss.; vedi anche G. SCARSELLI, *Sulla necessità di ampliare l'ambito dei titoli esecutivi nonché l'accesso all'esecuzione forzata*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, pagg. 79 e ss..

Il presente capitolo si propone allora di esaminare le vicende che possono interessare, dal punto di vista oggettivo, il titolo esecutivo di formazione giudiziale, sulla cui base è stato avviato un processo di esecuzione forzata. In particolare, oggetto di analisi saranno le ipotesi di trasformazione o successione oggettiva del titolo esecutivo del creditore procedente. Il fine sarà quello di individuare il titolo su cui parametrare l'intera esecuzione e da notificare ai sensi dell'art. 479 c.p.c., nonché delineare, alla luce di recenti interventi giurisprudenziali, un quadro delle possibili ricadute sul processo esecutivo da avviare o già in corso, *id est* se questo possa proseguire indisturbato, permanendo a giustificarlo un valido titolo esecutivo, ovvero debba necessariamente arrestarsi, per essere ripreso *ex novo* o non essere ripreso affatto, essendo venuto meno il titolo che lo sorreggeva, in ossequio al principio *nulla executio sine titulo*.

Non potendo procedere, per ragioni di economia del presente lavoro, ad una completa analisi di tutti i singoli titoli esecutivi giudiziali e delle relative vicende successorie, l'attenzione sarà incentrata sui due principali titoli appartenenti alla categoria anzidetta: la sentenza ed il decreto ingiuntivo.

2.2. La sentenza

La sentenza costituisce senza dubbio il primo e più importante titolo esecutivo di formazione giudiziale.

Rinviando per una rapida ricostruzione dell'evoluzione storica del titolo esecutivo - sentenza al capitolo precedente, è opportuno in questa sede ricordare che fino alla riforma del 1990 solo la sentenza resa all'esito del giudizio di appello era idonea a legittimare l'avvio dell'esecuzione forzata, non anche la sentenza del giudice di prime cure. Invero, quest'ultima, nell'impianto originario del codice di rito, non era provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ma poteva divenirlo esclusivamente *ope iudicis*, se munita

di clausola di provvisoria esecutività. La riforma realizzata dalla L. n. 353/1990 ha modificato l'art. 282 c.p.c., che nell'attuale formulazione prevede la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la quale dunque può oggi essere immediatamente posta a fondamento di un processo esecutivo, salvo che ne sia sospesa l'esecutività ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nella versione dovuta alla Legge del 1990.

Siffatta anticipazione dell'accesso alla tutela esecutiva ha però inevitabilmente posto un problema di coordinamento tra l'esecuzione avviata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ed il mezzo di impugnazione cui questa è ordinariamente sottoposta, ossia appunto l'appello.

L'appello è un mezzo di gravame che la parte soccombente in primo grado può esperire avverso la sentenza, al fine di provocare un riesame nel merito della prima pronuncia, e che può condurre alla sua conferma, ove l'impugnazione sia rigettata, ovvero alla sua riforma, totale o parziale, ove l'impugnazione venga accolta in tutto o in parte.

Da questa configurazione del giudizio di appello, e dal suo carattere devolutivo¹⁴⁰, che dà attuazione al principio del doppio grado di giurisdizione¹⁴¹, la dottrina ricava tradizionalmente un altro principio non

¹⁴⁰ Sull' effetto devolutivo dell'appello vedi A. BONSIGNORI, *L'effetto devolutivo dell'appello*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, pagg. 1326 e ss.; G. MONTELEONE, *La funzione dei motivi ed i limiti dell'effetto devolutivo nell'appello civile secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione* (nota a Cass. sez. un.civ. 6 giugno 1987, n. 4991), in *Giur. it.*, 1988, pagg. 1819 e ss.; G. BASILICO, *Sulla riproduzione di domande ed eccezioni in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, pagg. 109 e ss.; G. BALENA, *Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 2001, pagg. 121 e ss.; R. POLI, *In tema di estensione dell'impugnazione alle parti di sentenza dipendenti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, pagg. 705 e ss.; N. RASCIO, *La riproposizione espressa dell'art. 346 c.p.c., l'appellato contumace, l'effetto devolutivo e un atteso ripensamento della suprema corte* (nota a Cass. sez. III civ. 20 agosto 2003, n. 12218 Cass. sez. tribut. 13 maggio 2003, n. 7316), in *Foro it.* 2003, II, pagg. 3330 e ss.

¹⁴¹ Principio non sancito dalla Costituzione o da fonti legislative ma elaborato dalla dottrina. Vedi in proposito A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, pagg. 33 e ss.; E. F. RICCI, *Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile*, ibidem, pagg. 59 e ss.; ID., voce *Doppio grado di giurisdizione (principio del)*, in *Enc. giur.*, vol. XII, Roma, 1989, pagg. 1 e ss.; G. TARZIA, *Realtà e prospettive dell'appello civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, pagg. 86 e ss.; A. CERINO CANOVA, *Sull'appello*

espressamente sancito dal codice, quello dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado¹⁴².

Occorre pertanto esaminare le conseguenze che la conferma o la riforma in appello della sentenza di primo grado, sulla cui base è stato avviato il processo esecutivo, producono su quest'ultimo, andando ad osservare se permane o meno un titolo esecutivo idoneo a sorreggere la stessa esecuzione, e da cosa esso sia costituito.

2.2.1. La conferma in appello della sentenza di primo grado

L'appello proposto avverso la sentenza di primo grado può essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata, per motivi di rito ovvero di merito.

Nel primo caso, quando cioè l'appello è definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il titolo esecutivo sarebbe costituito esclusivamente dalla sentenza di primo grado. Ci si riferisce in particolare alle ipotesi in cui la sentenza di secondo grado dichiara l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del relativo giudizio. In questi casi infatti non si produrrebbe l'effetto sostitutivo della sentenza di

civile, in *Riv. dir. proc.*, 1978, pagg. 92 e ss.; E. ALLORIO, *Sul doppio grado di giurisdizione del processo civile*, in *Studi in onore di Liebman*, vol. III, Milano, 1979, pagg. 1783 e ss.; I. NICOTRA GUERRERA, *Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, pagg. 127 e ss.; F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pagg. 710 e ss.

¹⁴² E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1984, pagg. 295 e ss.; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1981, pagg. 442 e ss.; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, XIX ed., Torino, 2007, pag. 409, 440, 473, 480; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, VI ed., Milano, 2011, pag. 400; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, pagg. 502, 505; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, III ed., Milano, 2006, pag. 321; G. VERDE, *Profili del processo civile*, vol. II, Napoli 2000, p. 267; R. VACCARELLA, *Lezioni sul processo civile di cognizione. Il giudizio di primo grado e le impugnazioni*, Bologna 2006, pag. 297; G. BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, vol. II, 3a ed., Bari 2006, pag. 361; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano 2006, pag. 386.

appello, dalla quale può scaturire esclusivamente il giudicato formale, non anche quello sostanziale, che si forma solo relativamente alle spese del secondo grado¹⁴³. La sentenza impugnata, dunque, sopravvive e continua a produrre i suoi effetti, senza che la pronuncia del giudice d'appello, che si limiti a prendere atto dell'impedimento processuale all'esame del merito, dispieghi un'autonoma efficacia esecutiva, se non relativamente al capo riguardante le spese del giudizio¹⁴⁴.

Ovviamente, ma è opportuno precisarlo, analoghe considerazioni valgono per il caso in cui l'appello sia dichiarato inammissibile con ordinanza (c.d. ordinanza filtro), quando non risultano ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c., introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134. Anche in siffatta ipotesi la sentenza di primo grado resta in piedi ed, invero, risulta essa stessa ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 348 *ter* c.p.c., anch'esso introdotto dalla riforma del 2012.

Ne consegue che in tutti questi casi non si produce alcuna sostituzione della sentenza di primo grado, neanche ai fini esecutivi. Il titolo esecutivo rimane pertanto costituito da quest'ultima, la quale sola dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 479 c.p.c. per avviare l'esecuzione forzata sia prima che dopo la definizione del giudizio di appello.

Diverso è il caso in cui la sentenza d'appello si pronunci nel merito, ponendo una nuova decisione avente ad oggetto il rapporto giuridico controverso. Quando cioè la sentenza di secondo grado ha ad oggetto non l'operato del primo giudice bensì il contenuto della pretesa sostanziale, la costante giurisprudenza ha affermato che essa si sostituisce alla sentenza

¹⁴³ Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 586; Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1992, n. 6438; Cass. civ., 6 novembre 1973, n. 2885.

¹⁴⁴ G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2008, pag. 355.

impugnata non solo nel caso di riforma, ma anche in caso di conferma¹⁴⁵
¹⁴⁶.

In considerazione di tale effetto sostitutivo, il quale opera anche ai fini dell'esecuzione forzata, quando la sentenza d'appello confermi le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado impugnata, anche se quest'ultima era già provvisoriamente esecutiva, il titolo esecutivo è costituito dalla sola sentenza d'appello¹⁴⁷. Invero, dal momento della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, quella di prime cure scompare dalla scena del processo¹⁴⁸, proprio in virtù della sua sostituzione ad opera della prima.

Pertanto, ove la parte vittoriosa voglia intraprendere l'esecuzione forzata dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, quest'ultima sarà il solo ed unico titolo esecutivo che dovrà essere notificato a tal fine al debitore condannato, ai sensi dell'art. 479 c.p.c..

Peraltro, tale impostazione, che individua nella sola sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado il titolo esecutivo da notificare alla controparte al fine di promuovere l'esecuzione forzata, è stata ribadita da alcune pronunce della Suprema Corte¹⁴⁹ anche in ipotesi in cui la sentenza d'appello non contenga elementi sufficienti ad individuare, con la precisione richiesta dall'art. 474 c.p.c., la pretesa esecutiva che si intende attuare, esigendo a tal fine una integrazione con quella di prime cure.

¹⁴⁵Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2955; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7537; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29205; Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1992, n. 6438.

¹⁴⁶ È questa l'idea prevalente e risalente anche in dottrina. Vedi G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1934, pagg. 85 e ss.; F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, IV ed., II, Roma, 1951, pag. 154; E. T. LIEBMAN, *Manuale*, cit., pagg. 295 e ss.; E. GARBAGNATI, *Cassazione con rinvio ed esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, pagg. 582 e ss..

¹⁴⁷ In questo senso anche P. CASTORO, *op. cit.*, pag. 14; nonché F. P. LUISO, voce *Appello nel diritto processuale civile*, in *Digesto/civ.*, I, Torino, 1987, pagg. 361 e ss.; in senso contrario S. SATTA, *op. cit.*, pagg. 81 e ss.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III ed., Milano, 1985, pag. 448.

¹⁴⁸ Così E. GARBAGNATI, *Cassazione con rinvio*, cit., pag. 582.

¹⁴⁹ Cass. civ., 14 luglio 1956, n. 2656; Cass. civ., 14 maggio 1957, n. 1697.

Invero, accade spesso che i giudici di appello si limitano a disporre la conferma della sentenza di primo grado, ovvero rinviino al relativo dispositivo, rendendo così difficilmente possibile la ricostruzione dell'esatta portata del diritto di cui si chiede l'esecuzione coattiva, alla stregua della sola sentenza d'appello. Si comprende allora perché parte della dottrina¹⁵⁰ abbia prospettato quanto meno l'opportunità di procedere alla notificazione anche della sentenza di primo grado, al fine di agevolare il giudice dell'esecuzione nell'individuazione del titolo esecutivo. Del resto, i recenti indirizzi giurisprudenziali¹⁵¹, esposti nel capitolo precedente, hanno ammesso a tal fine una eterointegrazione attraverso il ricorso agli atti e ai documenti del processo, tra cui rientra senz'altro anche la sentenza di primo grado. Tuttavia, è già stato rilevato come siffatta linea interpretativa non tenga conto della necessaria autosufficienza del titolo esecutivo, negandone in definitiva i tradizionali ed imprescindibili caratteri di autonomia ed astrattezza. Pertanto, se il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di secondo grado confermativa di quella di prime cure, sarebbe piuttosto auspicabile una maggiore cura ad attenzione da parte dei giudici d'appello nella redazione dei relativi dispositivi, sì da porre una decisione di merito che contenga una compiuta disciplina del rapporto sostanziale controverso, tale da fornire tutti gli estremi necessari all'esatta individuazione della pretesa esecutiva, senza dover ricorrere a fonti esterne al titolo.

Esaminata l'ipotesi in cui la sentenza d'appello intervenga a confermare quella di primo grado in un momento in cui l'esecuzione forzata non sia

¹⁵⁰ P. CASTORO, *op. cit.*, pagg. 13-14, il quale parla di << titolo esecutivo complesso >>, dal momento che << non sempre la sentenza di appello consta di un contenuto formale sufficiente e necessario per fare luogo alla esecuzione forzata >>; V. ANDRIOLI, *op. cit.*, pagg. 15 e ss., il quale, pur ammettendo l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello e che questa, dopo la sua pronuncia, costituisca l'unico e solo titolo esecutivo, osserva che <<la sentenza di primo grado rappresenta pur sempre la migliore spiegazione logica di quella d'appello>>.

¹⁵¹ Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067; Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1027.

stata ancora avviata né minacciata, l'attenzione va rivolta alla diversa ipotesi in cui l'esecuzione sia intrapresa in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la quale sia successivamente confermata in appello ad esecuzione ancora in corso.

In tal caso si verifica un fenomeno di trasformazione o successione del titolo esecutivo in pendenza del processo esecutivo.

Il titolo esecutivo, esistente *ab origine*, è cioè sostituito da altro titolo, dello stesso contenuto e della stessa portata precettiva, nel corso del processo esecutivo.

Difatti, proprio in considerazione del carattere sostitutivo della sentenza d'appello, non solo di riforma, ma anche di conferma nel merito, quest'ultima va a sostituirsi a quella di primo grado come titolo esecutivo che sorregge l'esecuzione eventualmente avviata sulla base della prima sentenza, ponendosi al contempo, essa stessa, come causa giustificatrice di tutti gli atti esecutivi fino a quel momento posti in essere.

Il processo esecutivo quindi prosegue senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti¹⁵².

Tuttavia, due recenti pronunce della Corte di Cassazione¹⁵³ hanno fornito una diversa importazione al problema dei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, dal punto di vista dell'esecuzione forzata.

L'iter argomentativo delle due decisioni muove da un ripensamento dell'effetto sostitutivo che tradizionalmente si riconosce alla sentenza d'appello, il quale sarebbe legato ad un'idea dell'appello come mezzo di impugnazione avente piena natura devolutiva che conduce ad una nuova decisione di merito; idea che, secondo la Corte, non troverebbe più riscontro normativo alla luce degli interventi che hanno interessato la disciplina dell'appello.

¹⁵² Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2955; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072.

¹⁵³ Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2013, n. 3074; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2013, n. 3280.

Pertanto, quando la sentenza d'appello confermi la sentenza di primo grado, sia per ragioni di merito, che per ragioni di rito, ciò non comporta un effetto sostitutivo della prima sulla seconda come titolo esecutivo. Piuttosto, osserva la Corte che << l'individuazione del titolo esecutivo non sembra possa prescindere dalla considerazione combinata della sentenza di primo grado e della sentenza d'appello confermativa>>, ritenendo un <<artificio formale>> che il titolo esecutivo sia rappresentato esclusivamente da quest'ultima. Ne deriva che, al fine di instaurare il processo di esecuzione forzata, occorrerebbe notificare come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., entrambe le sentenze, salvo che la prima non sia già stata notificata alla parte che dovrebbe subire l'esecuzione. In questo caso sarà sufficiente notificare la sola sentenza di appello, facendo riferimento nel precetto alla pregressa notificazione della sentenza di primo grado.

Alla stregua di tale ricostruzione, anche quando l'esecuzione sia stata promossa in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sopravvenienza della sentenza di appello confermativa non importa la sua sostituzione a quella di prime cure, ma, anche in tal caso, un fenomeno di combinazione, tale per cui la forza esecutiva del primo titolo (non sostituito) risulta confermata dal secondo, al quale si lega indissolubilmente.

Dalla prospettata configurazione del titolo esecutivo quale risultato della combinazione della sentenza di primo grado e di quella d'appello di conferma, le pronunce gemelle della Suprema Corte fanno derivare una serie di conseguenze nel caso di cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado¹⁵⁴.

¹⁵⁴ Le sentenze hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:

a) «la cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l'esecuzione abbia avuto inizio sulla base di quest'ultima e sia poi proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello cassata, determina, a norma dell'art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione soltanto di tali atti successivi, mentre restano fermi gli atti esecutivi pregressi e l'esecuzione può

In particolare, sono principalmente distinte due ipotesi.

La prima riguarda il caso in cui l'esecuzione sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza d'appello, con la notificazione al debitore di questa e della sentenza di primo grado. In siffatta evenienza, qualora la sentenza d'appello venga cassata con rinvio, opererebbe pienamente il c.d. effetto espansivo esterno di cui al secondo comma dell'art. 336 c.p.c.¹⁵⁵, con conseguente caducazione dell'intera esecuzione. Ciò in quanto, in tal caso, questa rappresenterebbe una sequenza procedimentale di atti interamente dipendente dalla sentenza cassata.

La seconda ipotesi riguarda invece il caso in cui l'esecuzione sia avviata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e prosegua dopo la conferma in appello della prima sentenza. Poiché il primo titolo non è sostituito dal secondo, ma a questo si lega in un'ottica di combinazione, l'esecuzione andrebbe idealmente scissa in due "segmenti". Il primo, dipendente dalla sentenza di primo grado e che

riprendere dall'ultimo di essi, salvo che, a norma dell'art. 283 c.p.c., il giudice del grado di appello in sede di rinvio non sospenda l'esecutività della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della disposta cassazione»;

b) «la cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado esecutiva, ove sia stato intimato precetto sulla base di quest'ultima e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando la possibilità che l'esecutività della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 283, comma 3, c.p.c. sia sospesa dal giudice di rinvio»;

c) «la cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove il precetto non seguito dall'esecuzione sia stato intimato sulla base della combinazione fra sentenza di primo grado e sentenza d'appello oppure ove l'esecuzione abbia avuto inizio successivamente alla sentenza di appello, determina rispettivamente la caducazione del precetto e dell'esecuzione a norma dell'art. 336, secondo 2, c.p.c.»;

d) la cassazione con rimessione al primo giudice della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, qualora sia stato intimato precetto non seguito dall'esecuzione, tanto sulla base della sentenza di primo grado quanto sulla base della combinazione fra essa e la sentenza d'appello, determina in ogni caso la caducazione del precetto, e, qualora l'esecuzione abbia avuto inizio tanto sulla base della sentenza di primo grado quanto successivamente alla sentenza di appello, dell'esecuzione a norma dell'art. 336, secondo 2o, c.p.c.».

¹⁵⁵ Art. 336 c.p.c. (effetti della riforma o della cassazione): << La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>>.

rappresenta un fenomeno storico che non può essere cancellato da quello giuridico della sostituzione¹⁵⁶.

Il secondo, dipendente unicamente dalla sentenza d'appello confermativa, poi cassata.

Ne consegue che in caso di cassazione con rinvio della sentenza di appello, l'effetto espansivo esterno opererebbe solo limitatamente agli atti esecutivi compiuti cronologicamente dopo la pubblicazione del *dictum* d'appello, i quali soli potrebbero dirsi realmente dipendenti dalla sentenza cassata. La cassazione non inciderebbe invece sulla legittimità dell'esecuzione fino al momento della sentenza d'appello, in quanto questa sarebbe *ratione temporis* imputabile alla sentenza di primo grado. Gli atti esecutivi posti in essere prima della sentenza d'appello non resterebbero dunque travolti, poiché, osserva la Corte, <<non posso essere ritenuti logicamente e giuridicamente dipendenti da essa>>. Si assisterebbe pertanto ad una <<regressione del processo esecutivo allo stato in cui si trovava al momento della sopravvenienza della sentenza d'appello cassata>>.

Tutto ciò trova giustificazione nel fatto che <<gli svolgimenti del grado anteriore alla sentenza cassata e, quindi, anche il suo prodotto, cioè la sentenza di primo grado, non risultano scomparsi dal mondo giuridico per effetto della pronuncia della sentenza di appello cassata>>.

La Corte dunque nega che la sentenza d'appello produca retroattivamente un effetto sostitutivo della sentenza di primo grado, la quale non resterebbe assorbita dalla prima, ma permarrebbe a giustificare la pretesa esecutiva fino al momento della sua conferma in appello. Pretesa esecutiva che non potrebbe invece essere giustificata a ritroso dalla sentenza di secondo grado.

In questa prospettiva, l'esecuzione sopravvissuta alla cassazione con rinvio della sentenza d'appello nella parte dipendente dalla sentenza di

¹⁵⁶ In questi termini B. CAPPONI, *Le sezioni unite e l'«oggettivizzazione» degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, pag. 495.

primo grado, potrebbe riprendere e proseguire, se non ancora esaurita, dall'ultimo degli atti esecutivi compiuti in forza di quest'ultima, salvo che il giudice del rinvio non disponga la sospensione dell'esecutività di tale titolo, esercitando il potere previsto dall'art. 283 c.p.c., con l'ulteriore precisazione che detta sospensione potrebbe essere utilizzata anche in funzione della rimozione retroattiva degli effetti verificatisi e degli atti esecutivi posti in essere, per quella parte di attività già compiuta ovvero nella loro interezza, nel caso in cui l'esecuzione sia già conclusa.

Infine, le pronunce gemelle prendono in considerazione l'ipotesi in cui la sentenza d'appello confermativa sia cassata con rinvio al primo giudice, ai sensi del terzo comma dell'art. 383 c.p.c.. Nel qual caso si verifica un'eccezione a quanto finora detto. Invero, l'esecuzione, sia che sia stata intrapresa in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, sia che sia stata iniziata dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, resta in ogni caso ed integralmente caducata dalla cassazione di quest'ultima. Ciò in quanto <<la cassazione, comportando la regressione del processo al primo grado e, quindi, il venir meno anche della sentenza di primo grado oltre che di quella di appello, determina effetti caducatori dell'esecuzione *ab origine*, quale che fosse il momento in cui sia stata iniziata, perché è il titolo esecutivo che in ogni caso risente dell'efficacia della cassazione>>.

Riassunto a grandi linee l'iter ermeneutico seguito dalle pronunce in commento, deve tuttavia rilevarsi come la soluzione fornita dalla Suprema Corte alla questione dell'individuazione del titolo esecutivo, relativamente al rapporto tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello confermativa, nonché a quella, dipendente dalla prima, delle conseguenze della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, non possa essere pienamente condivisa.

Come anticipato, l'individuazione del titolo esecutivo, non nella sola sentenza d'appello, ma piuttosto nella "combinazione" di questa e di

quella di primo grado confermata, presuppone un ripensamento del carattere sostitutivo della sentenza di appello, definito come un vero e proprio <<equivoco>>.

L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello non è sancito da alcuna norma positiva ma è stato ricavato in via interpretativa dalla originaria configurazione dell'appello quale mezzo di gravame, avente natura illimitata (quanto a censure deducibili) ed avente ad oggetto non i motivi di impugnazione, i quali si intendevano essenzialmente deputati all'individuazione dei capi di sentenza impugnati¹⁵⁷, ma direttamente il rapporto giuridico controverso già deciso in primo grado, il quale riceve una nuova disciplina ad opera del giudice d'appello, sulla base di una cognizione di tutte le questioni sottese al capo impugnato, in forza di un pieno ed intrinseco effetto devolutivo, legato alla semplice proposizione dell'impugnazione.

Così strutturato, l'appello costituisce, non un rimedio rivolto al controllo della sentenza di primo grado né diretto a verificare la sussistenza di eventuali vizi della sentenza impugnata, ma un gravame che assicura il riesame immediato della causa¹⁵⁸. Esso dunque conduce ad una nuova decisione nel merito della domanda proposta in primo grado, la quale si sostituisce a quella precedente. E questa sostituzione opera sia in caso di riforma, che in caso di conferma¹⁵⁹.

Tuttavia, questa idea dell'appello, da cui si fa tradizionalmente discendere il carattere sostitutivo della sentenza che lo definisce, risulterebbe, secondo le sentenze gemelle del 2013, ormai <<tralaticia>> e in via di superamento, alla luce delle novità introdotte alla disciplina dell'appello e dei recenti

¹⁵⁷ A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973, pag. 584.

¹⁵⁸ G. ATTARDI, *Note sull'effetto devolutivo dell'appello*, in *Giur. it.*, 1961, IV, pagg. 145 e ss.

¹⁵⁹ Vedi in proposito F. CARNELUTTI, *op. cit.*, secondo cui <<anche quando il giudice d'appello conferma la sentenza impugnata, ciò vuol dire che egli pronunzia una sentenza con contenuto identico a quella o perfino che nella parte dispositiva vi si riferisce, ma non che quella conservi la sua efficacia; la sentenza, che contiene la decisione e spiega effetto imperativo, è anche in tal caso soltanto la sentenza d'appello>>.

indirizzi giurisprudenziali sul tema, che avrebbero progressivamente condotto l'appello, da un modello di gravame inteso quale *novum iudicium*, ad un modello di semplice *revisio prioris instantantiae*. Tanto che si è parlato di <<crisi>> dell'effetto sostitutivo¹⁶⁰, in quelle ipotesi in cui la decisione di secondo grado non rappresenti una nuova seconda decisione sull'intero oggetto del giudizio, ma appaia concentrata limitatamente alla risoluzione delle censure sollevate dalle parti¹⁶¹.

In questo senso ha contribuito anzitutto la sempre maggiore rilevanza riconosciuta ai motivi di impugnazione in appello.

Importanti pronunce della Corte di Cassazione¹⁶² hanno difatti attribuito all'indicazione dei motivi, non solo la funzione di individuare le parti di sentenza di cui si vuole ottenere la riforma, ma altresì quella di illustrare, con sufficiente grado di specificità, le ragioni della lamentata ingiustizia, evidenziando gli errori compiuti dal giudice di primo grado in funzione dell'auspicata diversa e più favorevole decisione da parte del secondo giudice, pena l'inammissibilità dell'appello¹⁶³, stante la sua inidoneità ad evitare la formazione del giudicato.

Siffatta ricostruzione dei motivi di appello si fonda sulla considerazione che il giudizio di appello, ancorché a critica libera, costituisce pur sempre un giudizio di impugnazione avverso una sentenza.

In questo quadro si inserisce la modifica dell'art. 342 c.p.c., realizzata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134. Per effetto della novella, l'art. 342 c.p.c. stabilisce ora che l'appello, a

¹⁶⁰ A. PROTO PISANI, *Note sulla struttura dell'appello civile e sui suoi riflessi sulla cassazione*, in *Foro it.*, 1991, I, pagg. 107 e ss.; C. CONSOLO, *La rimessione in primo grado e l'appello come gravame sostitutivo (una disciplina in crisi)*, in *Jus*, 1997, pagg. 79 e ss.

¹⁶¹ F. DANOVI, *Note sull'effetto sostitutivo dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pagg. 1473-1474.

¹⁶² Vedi *ex multis* Cass. civ., sez. un., 6 giugno 1987, n. 4991.

¹⁶³ In precedenza Cass. civ., sez. un., 6 giugno 1987, n. 4991, aveva affermato la nullità dell'atto di appello carente di motivi specifici (per inidoneità al raggiungimento dello scopo), sanabile con la costituzione del convenuto: ciò in forza del rinvio che si riteneva operante tra l'art. 342 c.p.c. e gli artt. 163 e 164 c.p.c. e del regime di sanatoria previsto in quest'ultima disposizione fino alla L. n. 353/1990. Successivamente Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, ha affermato l'inammissibilità dell'atto di appello, che risulta oggi codificata dall'art. 342 c.p.c., come modificato dalla L. n. 134/2012.

pena di inammissibilità, deve essere motivato e la motivazione deve contenere l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di impugnazione, nonché l'esposizione degli errori commessi dal primo giudice in fatto e/o in diritto, e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

La riforma del 2012 ha così modificato la precedente formulazione della norma, la quale si limitava a stabilire che l'atto di appello doveva contenere i motivi specifici dell'impugnazione¹⁶⁴.

A ciò deve aggiungersi il progressivo affermarsi dell'interpretazione della nozione di << parte di sentenza >> , oggetto di impugnazione, ovvero, per altro verso, di acquiescenza ai sensi del secondo comma dell'art. 329 c.p.c., non come frazione contenente la decisione di ogni singola domanda¹⁶⁵, bensì come unità minima contenente la decisione di ogni singola questione¹⁶⁶.

In definitiva, dunque, l'impugnante non può limitarsi a indicare, nell'atto di appello, i capi della sentenza che vuole vedere riformati, lamentandone genericamente l'ingiustizia, con automatica devoluzione di tutte le questioni ad essi sottese, di cui il giudice d'appello può pienamente conoscere e risolvere al fine di rendere una nuova decisione.

Piuttosto, l'appellante dovrà illustrare, in relazione a ciascuno dei capi che intende impugnare, i singoli punti di fatto o di diritto di cui sollecita una nuova decisione, enunciando specificamente le critiche alle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della loro soluzione, fornendo

¹⁶⁴ Sebbene vi è chi ritiene che la modifica sia stata più apparente che sostanziale: F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. II, VII ed., Milano, 2013, pagg. 383 e ss.; E. ODORISIO, *Le modifiche relative al giudizio di appello*, in *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio*, a cura di Punzi, II Torino, 2013, pagg. 170 e ss..

¹⁶⁵ Come sostenuto da: G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980, pag. 1136; G. ATTARDI, *op. cit.*, pag. 146; A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili*, cit., pagg. 124 e ss.; A. BONSIGNORI, *op. cit.*, pagg. 944 e ss.;

¹⁶⁶ N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, I, Milano, 1952, pag. 95; AA. ROMANO, *Profili applicativi e dogmatici dei motivi specifici di impugnazione nel giudizio d'appello civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, pagg. 1233 e ss.; POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002, pagg. 96 e ss.; A. PROTO PISANI, *Note sull'appello civile*, in *Foro it.*, 2008, V, pagg. 378 e ss..

altresì quella che secondo lui sarebbe la corretta argomentazione. Corrispondentemente, l'ambito dell'effetto devolutivo, e di conseguenza, quello della cognizione e della decisione del giudice d'appello, ancorché potenzialmente illimitato, risulta in concreto circoscritto alle sole questioni selezionate dall'appellante, ed in relazione agli specifici motivi di censura da questo addotti.

Ancora, ad un ripensamento della natura dell'appello quale nuovo giudizio nel merito della domanda già pendente in primo grado ha contribuito la progressiva tendenziale chiusura ai *nova*¹⁶⁷, anche con riguardo alle nuove allegazioni e alle nuove prove, su cui ha senz'altro inciso la L. n. 353/1990, mossa da obiettivi di celerità e concentrazione con riferimento, non ad ogni singolo grado del giudizio, ma al processo globalmente considerato.

Alla luce di quanto finora esposto, potrebbe sostenersi che l'appello, a seguito delle evoluzioni giurisprudenziali e normative degli ultimi decenni, si sarebbe allontanato dal modello del gravame per avvicinarsi al modello dell'impugnazione in senso stretto, individuando il suo oggetto diretto ed immediato nella sentenza impugnata, e più precisamente nelle singole parti della sentenza censurate con gli specifici motivi addotti dall'appellante. Solo indirettamente, invece, l'appello avrebbe ad oggetto il rapporto giuridico controverso, per effetto della decisione del giudice d'appello sull'esistenza o meno dei vizi della sentenza impugnata denunciati dall'appellante.

A risulterne incisa sarebbe l'idea del carattere sostitutivo della sentenza d'appello, non più pienamente sostenibile alla luce della mutata configurazione del giudizio d'appello.

In realtà, deve rilevarsi come l'effetto sostitutivo della sentenza di appello, pur privato di uno dei suoi più saldi fondamenti teorici, quale

¹⁶⁷ F.P. LUIO, *op. ult. cit.*, pagg. 294 e ss..

l'automatico e pieno effetto devolutivo dell'appello, possa comunque essere ancora del tutto predicato nell'attuale ordinamento.

Anzitutto va osservato che importanti pronunce della Corte di Cassazione¹⁶⁸, pur riconoscendo che l'appello non provoca il mero passaggio della controversia da un grado all'altro del giudizio sulla base di una generica denuncia dell'ingiustizia della prima sentenza, richiedendo piuttosto una analitica enunciazione delle critiche alle soluzioni raggiunte dal giudice di primo grado in relazione alle parti di sentenza specificamente indicate, hanno comunque ribadito come esso non sia impugnazione rescindente ma permane un'impugnazione sostitutiva. Per cui, i capi di sentenza impugnati, all'esito del giudizio di appello, sono destinati ad essere riformati o confermati, ma comunque sempre sostituiti.

Pertanto, anche sulla base del presupposto che l'appello costituisca, non più un *novum iudicium*, quanto piuttosto una *revisio prioris instatntiae*, si ribadisce la sua attitudine a condurre ad una decisione di merito idonea a sostituire quella di prime cure.

Del resto si tratta di un carattere comune delle impugnazioni, le quali presentano tutte finalità di <<rimozione>> del provvedimento impugnato, cui di regola consegue la sostituzione del provvedimento rimosso con una ulteriore statuizione¹⁶⁹. E nell'appello, l'effetto di rimozione e quello di sostituzione, pur potendo essere idealmente distinti, risultano contestuali ed unificati¹⁷⁰.

¹⁶⁸Ex multis Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, in cui si afferma che <<l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una *revisio* fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata>>.

¹⁶⁹ F. DANOVI, *op. cit.*, pag. 1469.

¹⁷⁰ Cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29205.

Posto dunque che la sentenza d'appello ha effetto sostitutivo di quella di primo grado indipendente dal modo di intendere il giudizio d'appello, come *novum iudicium* ovvero come *revisio prioris instatntiae*, non risulta comunque pienamente condivisibile una configurazione dell'appello in tale ultimo senso.

Invero, sebbene la parte che intende appellare la sentenza di primo grado abbia l'onere di indicare le singole parti di essa di cui chiede la riforma, nonché gli specifici motivi per i quali ritiene errata, in fatto o in diritto, la decisione del primo giudice in esse contenuta, ciò vale soltanto a delimitare l'ambito cognitivo del giudice d'appello, non anche a incidere sull'oggetto del relativo giudizio.

È stato difatti osservato¹⁷¹ che l'appello, pur essendo diretto, in quanto impugnazione, contro la sentenza ed implicando necessariamente la verifica della fondatezza dei motivi di censura denunciati, esso continua ad avere ad oggetto la domanda originaria decisa con i capi di sentenza impugnati, la quale sarà decisa nuovamente nel merito dal giudice d'appello, ancorché nei limiti dell'effetto devolutivo, e cioè esclusivamente sulla base del riesame delle singole questioni di fatto o di diritto indicate dalla parte, in relazione alle specifiche censure da questa sollevate.

In altri termini, il giudice d'appello riesamina le singole questioni che l'appellante assume essere state mal risolte dal primo giudice, ma attraverso tale riesame ridecide nel merito la domanda già decisa nei capi di sentenza che risultano oggetto di impugnazione.

Si assiste pertanto ad una rinnovazione del giudizio sui punti controversi decisi dal giudice di primo grado con le parti di sentenza impugnate, attraverso cui il giudice d'appello accerta l'esistenza o meno del vizio o della violazione di legge denunciati dall'appellante, rendendo una decisione che interviene a sostituire quella impugnata. E detta sostituzione

¹⁷¹ N. RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996, pagg. 116, 128; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II ed., III, Torino, 2012, pagg. 281 e ss..

opera prescindendo dall'esito dell'impugnazione. Sia dunque che questa venga accolta, con conseguente riforma della sentenza appellata, sia che venga rigettata, confermando la statuizione di primo grado. Anche in quest'ultimo caso, infatti, il giudice d'appello rende una decisione di merito, sebbene di contenuto e portata identici a quella impugnata.

Prescindendo dalle considerazioni svolte in merito alla ricostruzione della natura e della struttura del giudizio di appello, dal quale discenderebbe o meno il carattere sostitutivo della sentenza che lo definisce, quest'ultimo carattere troverebbe in ogni caso conferma nella circostanza che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., oggetto di ricorso per cassazione è esclusivamente la sentenza del giudice di secondo grado.

La sentenza di primo grado non è invece direttamente sottoponibile al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. Ciò per la ragione che essa risulta assorbita e sostituita, sia in caso di riforma che di conferma, dalla sentenza di seconde cure, la quale sola formerà oggetto del vaglio della Suprema Corte.

Se così non fosse, la cassazione della sentenza di appello non potrebbe in alcun modo incidere sulla sentenza di primo grado confermata nel merito dalla sentenza cassata, non essendo stata oggetto diretto del relativo giudizio. Il che non risulta però ammissibile¹⁷².

A quanto detto vanno poste due eccezioni.

La prima è costituita dalla sentenza pronunciata in unico grado, la quale, ai sensi dello stesso dell'art. 360 c.p.c., forma oggetto di ricorso per cassazione, in quanto per essa risulta escluso il rimedio dell'appello, per

¹⁷² V. BERTOLDI, *Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum R. Vaccarella*, Torino, 2014, pagg. 160 - 161, la quale osserva che << o opera l'effetto sostitutivo e quindi si comprende perché la Cassazione, ove accolga l'impugnativa, annulli la sentenza d'appello non potendo cassare quella di primo grado; oppure, se si esclude l'effetto sostitutivo, si deve ammettere che la cassazione possa direttamente incidere sulla sentenza di primo grado, ponendola ad oggetto del proprio sindacato >>.

cui non si pone alcun problema di sostituzione con una sentenza pronunciata da un giudice successivo.

La seconda eccezione è legata alla disciplina introdotta dalla riforma del 2012 con gli artt. 348 *bis* e *ter*. Ove infatti l'appello sia rigettato con ordinanza ex art. 348 *bis* c.p.c., poiché non presenta ragionevole probabilità di accoglimento, oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 348 *ter* c.p.c., è la stessa sentenza di primo grado.

Ma in tal caso si tratta, non di una pronuncia di merito che accerti la manifesta infondatezza dell'impugnazione, quanto piuttosto di una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente definizione in rito dell'appello. Ipotesi in cui, come visto in precedenza, si ritiene comunemente che non si verifichi alcuna sostituzione della sentenza di primo grado. Ciò confermerebbe ulteriormente l'assunto per cui quando non vi è sostituzione, il giudizio di cassazione ha ad oggetto direttamente la sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione investe invece la sentenza d'appello quando, al contrario, questa dispiega un effetto sostitutivo sulla sentenza di prime cure.

L'effetto sostitutivo dell'appello troverebbe infine riscontro normativo nella regola dettata dall'art. 393 c.p.c., a norma del quale in caso di estinzione del giudizio di rinvio, per mancata tempestiva riassunzione o per il verificarsi di altra causa estintiva, a seguito della cassazione della sentenza d'appello, l'intero processo si estingue, con esclusiva salvezza del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

A differenza dell'art. 338 c.p.c., che in caso di estinzione del giudizio d'appello prevede il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l'art. 393 c.p.c. non ricollega all'estinzione del giudizio del rinvio il passaggio in giudicato di alcuna pronuncia.

Questo diverso trattamento normativo delle due ipotesi di estinzione trova giustificazione nella circostanza che nel caso di estinzione del giudizio di appello la fattispecie sostanziale dedotta in giudizio risulta disciplinata da

una sentenza, quella di primo grado, ancora pienamente efficace, su cui ancora non è intervenuta alcuna pronuncia impugnatoria, e la quale è dunque suscettibile di passare in giudicato. Nel caso di estinzione successiva alla cassazione della sentenza d'appello, invece, il rapporto sostanziale controverso non rinviene il proprio regolamento in alcuna pronuncia, e può difatti formare oggetto di una nuova domanda e di un nuovo processo. Ciò proprio in quanto la sentenza di primo grado risulta ormai sostituita, ad ogni effetto, dalla sentenza d'appello, di riforma o di conferma che sia, poi annullata all'esito del giudizio di cassazione. Invero, per effetto di tale sostituzione la sentenza di primo grado scompare definitivamente dalla scena del processo, e ciò impedisce che essa possa riemergere dopo la cassazione del *dictum* d'appello¹⁷³.

Da quanto appena detto si ricava che l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, sia di riforma che di conferma, si produce immediatamente, sin dalla sua pubblicazione, ed altresì irreversibilmente, non venendo meno neanche per effetto della sua cassazione.

In definitiva, dunque, anche nell'attuale ordinamento, nonostante le modifiche normative e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina dell'appello, deve ritenersi ancora del tutto operante l'effetto sostitutivo della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado rispetto a quella di prime cure, anche in caso di conferma.

Precisato questo, viene così inevitabilmente meno un fondamentale tassello dell'impianto argomentativo costruito dalle sentenze gemelle del 2013 a sostegno della soluzione che ravvisa il titolo esecutivo, nel caso di sentenza di primo grado confermata in appello, non nella sentenza d'appello, ma nella combinazione di questa con quella di primo grado.

Invero, secondo tale soluzione, proprio sulla premessa che non opererebbe alcun effetto sostitutivo, in quanto antico retaggio privo di attuale

¹⁷³ E. GARBAGNATI, *Cassazione con rinvio*, cit., pag. 582.

fondamento, la sentenza di primo grado permarrebbe a giustificare la pretesa esecutiva e l'esecuzione eventualmente svoltasi fino alla pronuncia della sentenza d'appello confermativa, non essendo da questa sostituita, ma ad essa legandosi, realizzando appunto un fenomeno di combinazione. Ove invece l'esecuzione non sia stata ancora iniziata prima della sentenza d'appello, essa dovrebbe necessariamente essere preceduta dalla notificazione di questa e della sentenza di primo grado.

Altro argomento addotto dalla Terza Sezione a sostegno di siffatta impostazione risiede nella constatazione che il contenuto della sentenza d'appello confermativa è spesso effettuato *per relationem* alla sentenza di primo grado, rendendo in tal modo difficilmente possibile l'individuazione della esatta portata della pretesa esecutiva alla stregua della sola pronuncia di secondo grado, il che indurrebbe ulteriormente a ravvisare il titolo esecutivo non solo in quest'ultima, ma in questa e nella sentenza di primo grado, entrambe oggetto di notificazione alla parte che deve subire l'esecuzione, sì da consentire una compiuta ricostruzione del diritto da eseguire, in tutti i suoi estremi.

Tuttavia, anche tale considerazione appare poco convincente, riflettendo esigenze di carattere pratico, legate alle tecniche redazionali proprie dei giudici d'appello, che non pare possano essere invocate al fine di giustificare una innovativa struttura binaria del titolo esecutivo, il quale risiede pertanto unicamente nella sentenza di secondo grado, la quale assorbe in se e sostituisce quella di grado inferiore, dispiegando l'efficacia esecutiva necessaria all'avvio, ovvero alla prosecuzione, del processo esecutivo.

Dunque, quello che le sentenze gemelle configurano come un fenomeno di combinazione, integra in realtà, occorre ribadirlo, un fenomeno di successione o trasformazione di titoli esecutivi, per cui la sentenza di primo grado dotata di forza esecutiva è sostituita dalla sentenza d'appello,

realizzando un *continuum* che non priva mai l'esecuzione di un valido ed efficace titolo esecutivo su cui poggiarsi¹⁷⁴.

Nell'ottica di quanto appena detto vanno pertanto analizzate le conseguenze della cassazione della sentenza d'appello confermativa sull'esecuzione in corso.

Le sentenze gemelle del 2013, come precedentemente esposto, operano in proposito una distinzione a seconda che l'esecuzione sia iniziata sulla base della sentenza di primo grado ovvero dopo la pronuncia della sentenza d'appello. In quest'ultimo caso l'esecuzione, in quanto dipendente nel suo complesso dalla sentenza d'appello, sarebbe interamente investita dall'effetto espansivo esterno della cassazione, con conseguente sua integrale caducazione. Nel primo caso, invece, la cassazione della sentenza d'appello inciderebbe unicamente sul <<segmento>> di esecuzione imputabile a quest'ultima, non anche sugli atti esecutivi posti in essere precedentemente alla sua pronuncia e sulla base della sentenza di primo grado, in quanto questi non sarebbero logicamente e giuridicamente dipendenti dalla pronuncia d'appello.

Tuttavia, alla luce di quanto finora osservato, una simile diversificazione non risulta condivisibile.

Invero, il ribadito carattere sostitutivo della sentenza d'appello opera anche ai fini esecutivi, sicché, una volta pronunciata, il titolo esecutivo è costituito unicamente da quest'ultima, la quale interviene a giustificare la pretesa esecutiva fin dal momento in cui questa è stata esercitata. Ne consegue che la sua cassazione determina in ogni caso l'integrale caducazione dell'esecuzione, essendo questa, nella sua interezza,

¹⁷⁴ N. SOTGIU, *Sorte del processo esecutivo instaurato sulla base di una sentenza di primo grado in seguito alla riforma in appello del quantum della condanna*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, pagg. 501 e ss., il quale riconosce che in caso di conferma in appello della sentenza di primo grado, nonché di riforma che modifichi solo nel *quantum* il *dictum* del primo giudice, l'azione esecutiva rimane sempre sorretta da un titolo esecutivo, in virtù della sostituzione della sentenza di primo grado ad opera di quella d'appello, con conseguente salvezza di tutti gli atti esecutivi posti in essere.

dipendente dalla sentenza cassata. Invero, anche la parte esplicitasi durante la vigenza della sentenza di primo grado, dopo la pronuncia della sentenza d'appello deve la sua legittimità alla – ed in questo senso dipende dalla – conferma della forza esecutiva del primo titolo ad opera della pronuncia di secondo grado. Venendo meno quest'ultima, in virtù dell'effetto espansivo esterno viene meno tutta l'esecuzione, non potendosi utilmente distinguere a seconda del momento in cui essa sia stata avviata; circostanza, del resto, del tutto contingente, dalla quale non può farsi discendere una diversa conseguenza in ordine alla stabilità degli atti esecutivi. Tanto più in considerazione della irragionevole disparità che, in caso contrario, si verrebbe a creare tra il creditore che abbia avviato immediatamente il processo esecutivo sulla base della sola sentenza di primo grado, il quale vedrebbe fatti salvi gli atti compiuti in forza di essa, ed il creditore che, nonostante abbia atteso la conferma della statuizione di condanna in primo grado per avviare l'esecuzione, risulterebbe penalizzato da questa scelta, vedendo posta nel nulla ogni attività esecutiva realizzata.

La sentenza di primo grado, invece, per effetto di tale sostituzione, scompare, definitivamente ed irreversibilmente, dalla scena del processo, non potendo pertanto legittimare una ripresa del processo esecutivo dopo la definizione del giudizio di cassazione.

Da ultimo, è opportuno precisare che le considerazioni fino a questo momento svolte, in ordine al carattere unitario del titolo esecutivo, vanno necessariamente riferite ai soli capi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione in appello e che trovano conferma in quella sede. In tal caso, in relazione alle statuizioni di condanna in essi contenute, come più volte ribadito, il titolo esecutivo risiede unicamente nella sentenza d'appello, con tutte le conseguenze che ne discendono nell'ipotesi di sua cassazione.

Se pertanto la sentenza di primo grado è interamente impugnata, in quanto l'appello investe tutti i capi di questa, allora la sentenza d'appello si sostituirà altrettanto interamente alla prima sentenza, anche come titolo esecutivo.

Qualora invece l'appello sia soltanto parziale, investendo cioè soltanto alcuni dei capi della sentenza impugnata, è solo rispetto ad essi che opera l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale nulla può dire riguardo a quei capi che non risultano censurati dall'appellante.

Questi ultimi, invero, passano in giudicato formale ex art. 324 c.p.c., in forza del meccanismo di acquiescenza c.d. <<tacita>> o <<impropria>> di cui al secondo comma dell'art. 329 c.p.c.. Essi acquistano in tal modo una stabilità autonoma, ponendosi come unica fonte di disciplina del rapporto giuridico controverso che hanno ad oggetto.

L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello va dunque circoscritto entro i limiti dell'effetto devolutivo¹⁷⁵.

È stato così correttamente osservato¹⁷⁶ che, in caso di appello soltanto parziale, il giudicato complessivo va individuato nell' <<incrocio>> della sentenza d'appello e della sentenza di primo grado, nella parte passata in giudicato.

Dal punto di vista dell'esecuzione forzata deve ritenersi che ciò comporti una combinazione, ma di titoli esecutivi distinti e separati, i quali danno luogo ad esecuzioni concettualmente autonome.

¹⁷⁵ In proposito F. DANOVI, *op. cit.*, pag. 1470, osserva che << l'effetto sostitutivo si esplica ed è assorbente allorquando l'area dei due provvedimenti sia la medesima, mentre non opera e non ha ragione di farlo quando l'area di sostituzione sia diversa, essendo caratteristica propria del provvedimento giurisdizionale quella di conservare uguale efficacia in tutti i suoi capi, sicché la sostituzione di uno di essi non deve in linea tendenziale influenzare l'altro>>.

¹⁷⁶ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006, pag. 30, secondo cui <<il complessivo giudicato risulterà dall'incrocio della sentenza di appello con quelle parti, ormai divenute salde e intoccabili, della sentenza di primo grado>>.

Il primo costituito dalla sentenza di primo grado, in relazione alle statuizioni condannatorie contenute nei capi passati in giudicato per mancata impugnazione.

Il secondo costituito dalla sentenza d'appello, la quale assorbe e sostituisce quella di primo grado per la parte impugnata, in relazione alle statuizioni di condanna contenute nei capi censurati dall'appellante.

Ne consegue che l'esecuzione dei capi della sentenza di primo grado passati in giudicato, necessariamente avviata sulla base di quest'ultima, non sarà in alcun modo interessata dalle vicende relative alla sentenza d'appello, la quale riguarda infatti soltanto i capi impugnati.

Tale esecuzione potrà dunque proseguire indisturbata, oltre che avviata, anche nell'ipotesi di cassazione della sentenza d'appello.

2.2.2. La riforma in appello della sentenza di primo grado.

Esaminato nel paragrafo precedente il caso in cui la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva *ex lege* venga confermata in grado di appello, l'attenzione va adesso rivolta alla speculare ipotesi in cui l'appello venga accolto, vuoi per ragioni di rito, vuoi per ragioni di merito, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

In siffatta evenienza, il titolo della parte vittoriosa in primo grado viene inevitabilmente meno, e non sarà pertanto più possibile avviare un processo di esecuzione forzata sulla base di esso.

Qualora invece l'esecuzione sia già stata avviata in forza della prima sentenza, la sua riforma integra un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, con la conseguenza che il processo esecutivo non può più legittimamente proseguire, essendo stato rimosso il titolo sul quale si reggeva. Invero, come visto in precedenza, in virtù del principio *nulla executio sine titulo*, non è sufficiente che un titolo sussista nel momento in cui l'esecuzione è intrapresa, ma è necessario che questo permanga, valido

ed efficace, per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione. Il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo determina pertanto l'illegittimità dell'esecuzione, non solo *pro futuro*, ma altresì *ex tunc*, privando d'efficacia gli atti esecutivi posti in essere¹⁷⁷.

Dunque, non solo l'esecuzione si arresta e non può più essere coltivata, ma vengono travolti tutti gli atti esecutivi fino a quel momento compiuti.

Del resto, ciò è altresì espressamente previsto, con specifico riguardo alla riforma della sentenza di primo grado, dal secondo comma dell'art. 336 c.p.c., il quale contempla l'effetto espansivo esterno della sentenza d'appello di riforma, che investe appunto gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata, e che la L. n. 353/1990 ha anticipato al momento della pubblicazione della sentenza di riforma¹⁷⁸.

Come è stato osservato nel capitolo precedente, la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo dovuta alla riforma in appello della sentenza di primo grado posta a fondamento dell'esecuzione, può essere materia di opposizione all'esecuzione, ovvero anche oggetto di rilievo officioso da parte del giudice dell'opposizione esecutiva, nell'ambito del relativo giudizio, nonché dello stesso giudice dell'esecuzione, anche su sollecitazione del debitore esecutato, trattandosi della verifica di un vero e proprio presupposto processuale, consistente nell'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo.

Vanno a questo punto analizzate le conseguenze della cassazione della sentenza di riforma, dal punto di vista dell'esecuzione forzata.

¹⁷⁷ Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278; Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2002, n. 210; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. civ., sez. III, ord., 12 marzo 2009, n. 6042; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977; più di recente Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.

¹⁷⁸ Sul contrasto interpretativo antecedente alla riforma del 1990 circa l'immediata esecutività della sentenza di riforma in appello, recante condanna alle restituzioni, e la produzione dell'effetto espansivo esterno al momento del passaggio in giudicato vedi R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pagg. 165 e ss.; nonché R. VACCARELLA (B. CAPPONI - C. CECHELLA), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, pagg. 296 e ss..

Nel precedente paragrafo si è osservato che la sentenza d'appello, sia in caso di conferma, che di riforma, si sostituisce, sin dalla sua pubblicazione, a quella impugnata, la quale scompare definitivamente dalla scena del processo. Quest'ultima, pertanto, non può più venire in rilievo successivamente, essendo l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello irreversibile, e permanendo anche in caso di sua cassazione.

Ne consegue che, dopo la cassazione della sentenza di riforma in appello, la sentenza riformata non può rivivere, e non può pertanto intervenire nuovamente a giustificare la pretesa esecutiva della parte originariamente vittoriosa in primo grado, ponendosi a fondamento di una nuova esecuzione¹⁷⁹.

Né tantomeno, qualora l'esecuzione, dopo la riforma della sentenza di primo grado, non sia stata ancora interrotta, questa potrà legittimamente proseguire, in seguito alla cassazione della sentenza d'appello.

Del resto, il titolo esecutivo deve preesistere all'avvio dell'esecuzione e sussistere per tutta la sua durata, non potendo venire ad esistenza successivamente o "resuscitare" in un secondo momento, dopo aver perso temporaneamente l'originaria efficacia.

Una nuova esecuzione potrà dunque essere avviata, se del caso, esclusivamente in forza della sentenza del giudice di rinvio.

È peraltro possibile che la sentenza d'appello riformi solo parzialmente la sentenza di primo grado, modificando soltanto in senso quantitativo la condanna pronunciata dal giudice di prime cure.

Se l'esecuzione non sia ancora stata avviata, ciò non pone problemi di sorta, atteso che il processo esecutivo potrà essere intrapreso sulla base del nuovo titolo costituito dalla sentenza d'appello, previa notificazione di questa e del precetto al debitore esecutato, per dare attuazione coattiva alla condanna in essa contenuta.

¹⁷⁹ Così anche Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2002, n. 6911.

Problemi sorgono invece nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia già stata iniziata in forza della sentenza di primo grado poi parzialmente riformata in appello.

In particolare, si pone il problema di stabilire la sorte degli atti esecutivi compiuti fino al momento della pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Invero, trattandosi comunque di una sentenza di riforma, l'esecuzione in corso dovrebbe arrestarsi, senza possibilità di ulteriore prosecuzione, e l'attività esecutiva fino a quel momento posta in essere verrebbe irreversibilmente travolta.

Ciò tuttavia contrasta con fondamentali esigenze di economia processuale, posto che, se così fosse, ne discenderebbe la necessità di instaurare un processo esecutivo *ex novo*, per dare esecuzione alla stessa condanna, modificata solo nel *quantum* dalla sentenza di secondo grado, con inevitabile spreco della pregressa attività processuale.

Dal punto di vista del diritto positivo, nessuna norma del codice di rito disciplina espressamente l'ipotesi.

L'unica norma utilmente richiamabile in proposito ha carattere speciale, ed è collocata all'interno della disciplina del procedimento monitorio. Si tratta dell'art. 653 c.p.c., il cui secondo comma prevede che in caso di accoglimento parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente revoca *ex tunc* di quest'ultimo, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti esecutivi compiuti conservano la loro efficacia <<nei limiti della somma o della quantità ridotta>>.

Tuttavia, da tale norma la giurisprudenza della Suprema Corte¹⁸⁰ ricava un principio di portata generale, <<valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in

¹⁸⁰ Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1985, n. 101; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 1986, n. 2406; Cass. civ., sez. III, 30 luglio 1997, n. 7111; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072. Nello stesso senso B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Corr. giur.*, 2012, pagg. 1513 e ss..

esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo: in applicazione di tale principio, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo e con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti, ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso il creditore, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, ha l'onere di dispiegare intervento, per la parte residuale, in base al nuovo titolo costituito dalla sentenza d'appello>>.

Peraltro, la possibilità, in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado, di proseguire l'esecuzione avviata sulla base di quest'ultima nei limiti del nuovo titolo può essere sostenuta prescindendo dal disposto del secondo comma dell'art. 653 c.p.c.

Invero, va osservato che la sentenza di riforma parziale, al tempo stesso conferma, sebbene parzialmente, la sentenza di primo grado. Come visto in precedenza, la sentenza d'appello si sostituisce alla sentenza di primo grado dal momento della sua pubblicazione, e se di conferma, costituisce il nuovo titolo esecutivo sulla cui base può essere proseguita, senza soluzione di continuità, l'esecuzione avviata in forza della prima sentenza, i cui atti conservano integra la propria efficacia. Pertanto, poiché la sentenza di riforma parziale è al contempo di conferma della condanna pronunciata in primo grado, l'esecuzione già pendente potrà essere coltivata in relazione alla parte di pretesa esecutiva confermata in grado di appello, salva la possibilità di contestare la parte eccedente mediante

opposizione all'esecuzione, ovvero mediante istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.¹⁸¹.

Del resto, anche nella prima pronuncia¹⁸² in cui la Corte di Cassazione ha ravvisato nell'art. 653, secondo comma, c.p.c., un principio generale, ciò costituiva un ulteriore argomento a sostegno della tesi della proseguibilità dell'esecuzione già pendente, il cui ragionamento si fonda principalmente sulla considerazione che la sentenza d'appello che riforma la sentenza di primo grado, modificando solo quantitativamente la condanna, mantiene comunque fermo l'accertamento del rapporto giuridico tra le parti in relazione ad un determinato bene e l'attribuzione di questo bene alla parte riconosciuta creditrice, con la condanna del debitore a tenere il comportamento dovuto. Rimane pertanto ferma ed identica l'azione esecutiva originaria, che, collegata inizialmente alla sentenza di primo grado, si collega poi alla sentenza d'appello, che la modifica solo in senso quantitativo. Ne consegue l'ininterrotta prosecuzione del processo esecutivo avviato sulla base della prima.

2.3. Il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo rappresenta uno dei principali e più importanti provvedimenti giurisdizionali, costituendo lo strumento più comune e diffuso per il recupero dei crediti.

¹⁸¹ In questo senso vedi N. SOTGIU, *Sorte del processo esecutivo*, cit., pag. 505, secondo cui la prosecuzione del processo esecutivo in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado trova fondamento non nell'art. 653, 2° comma, c.p.c., bensì proprio nel carattere sostitutivo dell'appello e nella circostanza che fin tanto che la sentenza d'appello contenga un capo condannatorio essa costituisce valido titolo esecutivo, sul quale si può basare la continuazione della procedura esecutiva; nonché V. BERTOLDI, *Effetto sostitutivo*, cit., pag. 180, per la quale sarebbe sufficiente osservare che «nei casi di conferma come di riforma, nel *quantum*, della condanna si parla di sostituzione del titolo come semplice mutamento del documento da cui risulta l'esistenza di un atto avente forza esecutiva, nel presupposto della permanenza di un titolo esecutivo, senza necessità di ravvisare nell'art. 653, 2° comma, c.p.c., un principio generale».

¹⁸² Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1985, n. 101.

Difatti, da un lato, essendo emanato entro un breve termine, all'esito di un procedimento sommario, ed *inaudita altera parte*, esso consente una notevole restrizione dei tempi processuali, evitando le lungaggini di un ordinario processo di cognizione.

Dall'altro, in presenza delle condizioni previste dall'art. 642 c.p.c., esso può, ovvero deve, essere dichiarato immediatamente provvisoriamente esecutivo, acquistando così a tutti gli effetti la qualità di titolo esecutivo, e dando in tal modo al creditore, in tempi relativamente ristretti, la possibilità di agire in via giudiziale per soddisfare coattivamente il proprio diritto, accertato in via monitoria.

La mancanza, nel procedimento appena descritto, del contraddittorio con la controparte, requisito indispensabile del giusto processo, che trova copertura costituzionale al secondo comma dell'art. 111 Cost., è compensata dalla possibilità, riconosciuta alla parte debitrice, di proporre, entro di regola 40 giorni dall'ingiunzione, opposizione al decreto ingiuntivo, con cui si apre un ordinario processo di cognizione di primo grado, il quale si svolge secondo le regole ordinarie, ripristinando dunque la garanzia del contraddittorio di cui era inizialmente priva la fase monitoria.

Di regola, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva alla scadenza di tale termine, spirato il quale esso diviene definitivo e non può più essere proposta opposizione.

Ma, come anticipato, il decreto ingiuntivo può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche anteriormente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c..

Inoltre, anche qualora sia proposta opposizione, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa nel corso del relativo giudizio dal giudice istruttore, in presenza delle condizioni previste dall'art. 648 c.p.c..

È possibile dunque che l'esecuzione forzata sia legittimamente intrapresa sulla scorta di un decreto ingiuntivo prima che l'opposizione avverso esso sia proposta o definita, risultando pertanto ancora <<precario>>¹⁸³. Ne consegue la necessità di coordinare l'esito dell'opposizione con l'esecuzione nel frattempo avviata, andando ad osservare cosa accade dal punto di vista del titolo esecutivo, sia nel caso di rigetto, che di accoglimento, in tutto o in parte, dell'opposizione.

2.3.1. Struttura, natura ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Una volta che l'ingiunto, entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, proponga opposizione ex art. 645 c.p.c., si apre una nuova fase processuale, la quale, a norma del secondo comma di detto articolo, <<si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito>>. Essa pertanto risulta caratterizzata da una cognizione piena ed esauriente e dal contraddittorio delle parti.

Pur dando luogo ad una nuova fase processuale, il giudizio di opposizione, instaurato su iniziativa del debitore ingiunto, rimane comunque in qualche modo legato alla precedente fase sommaria. Difatti, è opinione ormai diffusa¹⁸⁴ che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenti un duplice oggetto: esso è cioè diretto non solo alla verifica della sussistenza dei presupposti speciali specifici richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma altresì

¹⁸³ In questi termini G. FANELLI, *La sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'esecuzione nel frattempo avviata*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum R. Vaccarella*, Torino, 2014, pag. 356.

¹⁸⁴ Vedi ex multis Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2009, n. 19560; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5754; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448; in dottrina V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., pagg. 67 e ss; G. BALENA, *Istituzioni*, cit., pag. 205; A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e l'opposizione*, Padova, 2013, pag. 229.

all'accertamento della fondatezza nel merito della pretesa azionata dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto la domanda giudiziale permane e si identifica con quella di condanna originariamente formulata in via monitoria, tanto che si ammette che il creditore opposto possa semplicemente limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, senza dover nuovamente formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria. Nonostante dunque il giudizio di opposizione costituisca il frutto dell'iniziativa processuale dell'ingiunto, mediante di regola la notificazione dell'atto di citazione al ricorrente, la posizione delle parti nel processo, da un punto di vista sostanziale, rimane quella determinatasi nella fase sommaria, e corrispondentemente saranno ripartiti i rispettivi oneri probatori¹⁸⁵. Così, l'opposto, convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale, e, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., risulterà gravato dell'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. L'opponente, di contro, attore in senso processuale, rimane convenuto in senso sostanziale, e pertanto chiamato a fornire la prova dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto della controparte, ovvero dell'inesistenza dei fatti costitutivi da quest'ultima addotti.

La singolare struttura del giudizio di opposizione e la descritta duplicità del suo oggetto hanno ingenerato numerose incertezze e perplessità circa la natura dello stesso.

In particolare, sia in giurisprudenza¹⁸⁶ che in dottrina¹⁸⁷ si tende spesso a qualificare il giudizio di opposizione come vero e proprio, autonomo ed

¹⁸⁵ G. BALENA, *op. loc. ult. cit.*; A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *op. cit.*, pag. 233; F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. IV, VII ed., Milano, 2013, pagg. 158 e ss., il quale fa correttamente notare come la lettera dell'art. 2697 c.c. non parla di "attore" e "convenuto", bensì di "chi fa valere in giudizio un diritto" e "chi nega l'esistenza di un diritto".

¹⁸⁶ Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2012, n. 3649; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13001; Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2004, n. 11762.

ordinario, giudizio di cognizione di primo grado, diretto a statuire nel merito della domanda di condanna originaria, indipendentemente dall'accertamento della legittimità o meno del decreto precedentemente emanato, rilevante solo ai fini delle spese. Esso avrebbe pertanto come oggetto principale, se non unico, l'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente in via monitoria.

È sicuramente vero che il giudizio di opposizione possa pervenire all'accoglimento della domanda creditoria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, anche qualora sia accertata l'originaria carenza degli specifici presupposti per la sua legittima emanazione¹⁸⁸, come ad esempio la mancanza della prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c..

Tuttavia, non va trascurato che siffatto giudizio segue in ogni caso alla emanazione di un provvedimento giurisdizionale, che la parte ingiunta, con la proposizione dell'opposizione, mira a rimuovere, e che, in mancanza di tempestiva opposizione, è suscettibile di stabilizzarsi, rendendo definitivo l'accertamento contenuto nel provvedimento monitorio e producendo un'efficacia di giudicato sostanziale del tutto assimilabile a quello di una ordinaria sentenza di condanna¹⁸⁹.

Deve pertanto ritenersi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo configuri in realtà un processo avente natura impugnatoria, il quale

¹⁸⁷ A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *op. cit.*, pagg. 221 e ss.; F.P. LUISO, *op. ult. cit.*, pagg. 157 e ss..

¹⁸⁸ Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2012, n. 3649; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13001; Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2004, n. 11762; G. BALENA, *op. loc. ult. cit.*; A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *op. cit.*, pagg. 231 e ss.; P. LUISO, *op. loc. ult. cit.*; questi ultimi due autori ritengono pertanto che una opposizione fondata esclusivamente sulla denuncia di vizi di legittimità del decreto ingiuntivo per difetto dei suoi presupposti specifici sarebbe priva di utilità e inevitabilmente destinata al rigetto. In senso contrario R. TOMEI, *Procedimento di ingiunzione*, in *Digesto (disc.priv.)*, XIV, Torino, 1996, pag. 563; E. REDENTI - M. VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, pag. 92.

¹⁸⁹ Vedi in proposito B. CAPPONI, *Decreto ingiuntivo e giudicato. Gli orientamenti giurisprudenziali*, in *Il procedimento d'ingiunzione*, diretto da B. Capponi, 2° ed., Torino, 2009, 691 ss..

conduce alla conferma ovvero alla eliminazione del provvedimento giurisdizionale contro il quale l'opposizione è stata promossa¹⁹⁰.

Invero, come si è avuto modo di osservare, anche la posizione delle parti, nella fase sommaria, e nella successiva fase oppositoria, nonostante l'iniziativa sia assunta dall'ingiunto, rimane sostanzialmente la stessa, e conseguentemente sono ripartiti i rispettivi oneri probatori. Proprio come accade in caso di appello della sentenza di primo grado, dove, anche se appellante è il convenuto, questo mantiene comunque la propria originaria posizione ai fini dell'onere della prova.

Ulteriore elemento che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso il giudizio di opposizione quale processo impugnatorio ha carattere letterale e risiede nella circostanza che l'art. 653 c.p.c. parla di accoglimento e rigetto dell'opposizione riferendosi, rispettivamente, alle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venga rimosso ovvero confermato. L'accoglimento non è dunque riferito alla domanda del ricorrente, che condurrebbe al consolidamento del monitorio, ma è piuttosto assimilabile a quanto accade in caso di accoglimento di una impugnazione, ovverosia la rimozione del provvedimento giurisdizionale impugnato. Lo stesso, specularmente, può dirsi con riguardo al rigetto dell'opposizione.

Quanto finora premesso circa la dibattuta natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rileva, per i fini che interessano il presente lavoro, per ricostruire il rapporto tra provvedimento monitorio e provvedimento che definisce l'opposizione, nella prospettiva della individuazione del titolo esecutivo e delle conseguenze sull'eventuale

¹⁹⁰ In questo senso B. CAPPONI, *Revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e opposizione all'esecuzione per difetto sopravvenuto di titolo esecutivo*, in *Riv. es. forz.*, 2000, pagg. 303 e ss.; M. NEGRI, *Estinzione del giudizio di opposizione in fase di rinvio e resurrezione del decreto ingiuntivo secundum evenitum litis*, in *Corr. giur.*, 2010, pagg. 734 e ss.; C. CONSOLO, *Le impugnazioni*, cit., pag. 298; E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991; nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2011, n. 17205; Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2010, n. 4071; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 1993, n. 6838.

esecuzione nel frattempo avviata, sia in caso di rigetto che di accoglimento totale o parziale.

2.3.2. Accoglimento totale e parziale dell'opposizione

L'opposizione a decreto ingiuntivo può essere accolta sia per motivi di rito, attinenti alla sussistenza dei presupposti processuali (come ad esempio incompetenza del giudice del monitorio, difetto di giurisdizione, litispendenza, continenza)¹⁹¹, sia per motivi di merito, attinenti alla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. In entrambi i casi il decreto ingiuntivo è dichiarato nullo e revocato con effetto ex tunc, e la condanna in esso contenuta resta inevitabilmente travolta.

Nel caso in cui il decreto revocato fosse già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 642 c.p.c., ovvero ex art. 648 c.p.c., esso perde la propria efficacia esecutiva, e qualora in forza di esso sia già stato avviato un processo di esecuzione forzata, ciò determina l'illegittimità ex tunc dell'intera esecuzione, per essere venuto meno il titolo su cui si fondava, con conseguente irreversibile caducazione di tutti gli atti esecutivi ivi compiuti.

Dubbi tuttavia sono sorti con riguardo al momento in cui si producano siffatte conseguenze. Ci si è chiesti se debba a tal fine attendersi il passaggio in giudicato, ovvero l'effetto caducatorio è immediato e contestuale alla pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.

Invero, quest'ultima, sia che la si definisca come sentenza dichiarativa di nullità del decreto ingiuntivo, sia come sentenza di accertamento negativo del diritto azionato dal ricorrente, presente comunque natura dichiarativa. Pertanto non potrebbe sostenersi rispetto ad essa la provvisoria esecutività

¹⁹¹ Ipotesi in cui il giudice dell'opposizione è impossibilitato a procedere ad un esame nel merito della domanda proposta nel ricorso per ingiunzione. Per un'ampia trattazione vedi A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *op. cit.*, pagg. 477 e ss..

ex art. 282 c.p.c., che, come visto nel capitolo precedente, si riserva unicamente alle sentenze di condanna.

Tuttavia, deve osservarsi che, stante il carattere impugnatorio dell'opposizione, la sentenza che la accoglie si sovrappone e si sostituisce immediatamente al decreto impugnato¹⁹², il quale scompare dalla realtà giuridica, con la conseguenza che l'esecuzione e tutti gli atti esecutivi rimangono travolti fin dal momento della sua pubblicazione, senza dover attendere il passaggio in giudicato¹⁹³.

L'effetto sostitutivo della sentenza di accoglimento rispetto al decreto revocato è confermato dal secondo comma dell'art. 653 c.p.c., che, come anticipato e come sarà approfondito più avanti, prevede la sostituzione della sentenza di accoglimento parziale al decreto come titolo esecutivo, con espressa salvezza degli atti esecutivi già posti in essere nei limiti del nuovo titolo. Poiché in caso di accoglimento totale la somma o la quantità riconosciuta come dovuta al preteso creditore è pari a zero, non può verificarsi alcuna conservazione degli atti esecutivi compiuti¹⁹⁴.

Alla stessa soluzione si perviene in considerazione del rapporto tra fase sommaria e fase ordinaria, per cui il provvedimento emesso all'esito di un procedimento a cognizione piena e svoltosi nel contraddittorio delle parti supera e necessariamente prevale sull'accertamento contenuto nel precedente provvedimento pronunciato *inaudita altera parte*. Non può difatti ammettersi che un provvedimento sommario e per sua natura provvisorio possa rimanere integro e finanche permanere a sorreggere l'esecuzione anche dopo la pronuncia di una sentenza in un ordinario processo di cognizione in cui si è accertata l'inesistenza del diritto

¹⁹² B. CAPPONI, *Revoca del decreto ingiuntivo*, cit., il quale sul presupposto del carattere impugnatorio del giudizio di opposizione, osserva che, ove non vi fossero norme speciali, quali l'art. 653, secondo comma, c.p.c., troverebbero comunque applicazioni le norme generali sulle impugnazioni, quale l'art. 336, secondo comma, c.p.c., che non procrastina più l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma al suo passaggio in giudicato.

¹⁹³ Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2005, n. 985.

¹⁹⁴ A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *op. cit.*, pag. 492.

provvisoriamente riconosciuto in via sommaria, e ciò prescindendo dal suo passaggio in giudicato formale¹⁹⁵.

In sintesi, l'accoglimento totale dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. comporta la revoca del decreto opposto con effetto ex tunc, privando l'esecuzione eventualmente avviata in forza di questo del titolo esecutivo che la sorreggeva, con conseguente immediata inefficacia di tutti gli atti esecutivi posti in essere.

Diverso è invece il caso di accoglimento parziale dell'opposizione. Ciò si verifica quando all'esito dell'ordinario processo di cognizione la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso in via monitoria sia riconosciuta soltanto in parte.

L'ipotesi è regolata dal secondo comma dell'art. 653 c.p.c., il quale presuppone il caso in cui il decreto opposto sia stato preventivamente dichiarato esecutivo e sulla base di esso sia stata avviata un'esecuzione, precisando che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, ma gli atti esecutivi già posti in essere conservano efficacia <<nei limiti della somma o della quantità ridotta>>.

La previsione espressa di siffatta ipotesi, che invece manca in relazione alla riforma parziale in appello della sentenza di primo grado, si giustifica per la circostanza che il decreto ingiuntivo, ove non possa essere integralmente confermato, con rigetto totale dell'opposizione, deve essere dichiarato nullo e revocato nella sua interezza, con effetto retroattivo, non essendone ammessa una conferma parziale nei limiti di quanto si ritenga

¹⁹⁵ Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1999, n. 5192, secondo cui <<in caso di sentenza non definitiva che disponga la revoca per ragioni di rito del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, e di prosecuzione del giudizio d'opposizione ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio, si ha la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti senza dover attendere il passaggio in giudicato formale della sentenza di revoca>>. Sebbene si trattasse di una sentenza di accoglimento per ragioni di rito non vi sono ragioni per non addivenire alle stesse conclusioni nel caso in cui la revoca del decreto ingiuntivo sia stata pronunciata per motivi di merito.

dovuto al creditore¹⁹⁶. Ne consegue che, in mancanza di una disposizione *ad hoc*, quale quella su citata, l'accoglimento parziale dell'opposizione, revocando ex tunc il decreto ingiuntivo, travolgerebbe qualsiasi atto esecutivo o meno dipendente da quest'ultimo. Sarebbe pertanto necessario avviare una nuova esecuzione sulla base del nuovo titolo.

La norma in commento consente invece la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del processo esecutivo pendente, conservando integra l'efficacia e la validità degli atti esecutivi pregressi nei limiti fissati dalla sentenza, la quale ne giustifica a ritroso la legittimità.

Questa norma appare dunque fondamentale in quanto contempla espressamente un'ipotesi di trasformazione o successione oggettiva di titoli esecutivi in corso di esecuzione, tale per cui al primo titolo, costituito dal decreto, subentra e si sostituisce un altro, costituito dalla sentenza, senza interruzione alcuna e con espressa salvezza dell'attività esecutiva compiuta in forza del primo, sebbene entro i limiti del secondo.

A tal fine si rende pertanto necessaria, affinché l'esecuzione possa legittimamente proseguire, la notificazione del nuovo titolo alla parte eseguita, sì da consentire l'individuazione della pretesa esecutiva come modificata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo¹⁹⁷.

Gli atti esecutivi che invece eccedano la portata della condanna contenuta nella sentenza di condanna risulteranno invece senz'altro caducati, essendo stati privati del loro fondamento di legittimità.

La sostituzione della sentenza al decreto ingiuntivo come titolo esecutivo è immediata, e non richiede il passaggio in giudicato della sentenza, posto che in tal caso si tratta di una vera e propria pronuncia di condanna, come tale pacificamente dotata di provvisoria efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c..

¹⁹⁶ Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 1994, n. 1421.

¹⁹⁷ Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20052.

Ma occorre precisare che, come è stato affermato con riguardo alla sentenza di accoglimento totale, anche la caducazione degli atti esecutivi nella misura eccedente la somma o la quantità accertata si producono immediatamente con la pubblicazione della sentenza, prescindendo quindi dalla formazione del giudicato.

2.3.3. Rigetto dell'opposizione

Il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo può dipendere sia da ragioni di rito, quando il relativo giudizio non sia stato instaurato nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento¹⁹⁸, dando luogo ad ipotesi di inammissibilità o improcedibilità, sia da ragioni di merito, qualora risulti la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in via monitoria e la insussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito addotti dall'opponente.

Del rigetto dell'opposizione si occupa il primo comma dell'art. 653 c.p.c., in quale prevede che in tale ipotesi, così come nel caso di estinzione del giudizio, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, qualora non ne fosse già munito a norma degli artt. 642 o 648 c.p.c..

Da detta disposizione la giurisprudenza¹⁹⁹ e parte della dottrina²⁰⁰ fanno discendere l'idea secondo cui, a differenza della sentenza di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, la quale revoca il decreto sostituendosi definitivamente allo stesso, il rigetto produrrebbe, al contrario, l'effetto di consolidare il decreto ingiuntivo opposto, il quale costituirebbe l'unico titolo esecutivo in forza del quale intraprendere, o eventualmente proseguire, l'esecuzione forzata.

Tuttavia, siffatta impostazione non pare del tutto condivisibile, in considerazione di esigenze di coerenza sistematica, attente ad evitare

¹⁹⁸ F.P. LUISSO, *op. ult. cit.*, pag. 148.

¹⁹⁹ Vedi *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2010, n. 4071.

²⁰⁰ A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, *op. cit.*, pagg. 470 e ss.; A. M. SOLDI, *op. cit.*, pag. 89.

asimmetrie nella disciplina dei rapporti tra decreto ingiuntivo e sentenza che definisce l'opposizione, fonti di rilevanti conseguenze.

Piuttosto, deve più correttamente ritenersi che una volta pronunciata la sentenza che rigetta l'opposizione, confermando nel merito la condanna pronunciata nella precedente fase sommaria, questa si sostituisca ad ogni effetto al decreto ingiuntivo opposto, e costituisca, nonostante il primo comma dell'art. 653 c.p.c. attribuisca al decreto stesso efficacia esecutiva, il solo ed unico titolo su cui fondare il processo esecutivo.

Siffatta diversa soluzione alla questione del rapporto tra sentenza di rigetto e decreto ingiuntivo trova un primo fondamento nella qui riconosciuta natura impugnatoria del giudizio di opposizione. Invero, come già sottolineato, esso mira alla contestazione del decreto emesso in via monitoria, nonché alla statuizione, sulla base di una cognizione piena e con la garanzia del contraddittorio, nel merito della domanda originariamente formulata, per giungere alla pronuncia di un provvedimento idoneo a sostituire quello impugnato. Pertanto, la sentenza che definisce l'opposizione, non solo nel caso di accoglimento, ma anche in caso di rigetto, si sostituisce al decreto ingiuntivo, il quale scompare dalla scena del processo, analogamente a quel che accade nel rapporto tra sentenza di primo grado e sentenza di appello confermativa²⁰¹.

Inoltre, posto che il giudizio di opposizione ha ad oggetto la domanda di condanna inizialmente formulata dal ricorrente in via monitoria, la

²⁰¹ Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2010, n. 4071, pur riconoscendo implicitamente la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, lo assimila tuttavia al modello rescindente, giungendo così ad affermare che la stabilizzazione del decreto ingiuntivo in caso di rigetto dell'opposizione. Tuttavia, C. RIZZA, *Sul passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in caso di estinzione del processo dopo il giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, pagg. 477 e ss., ritiene condivisibilmente discutibile tale ricostruzione, in assenza di indici rilevanti del carattere rescindente del mezzo quale sarebbe, ad esempio, la tipizzazione dei motivi di contestazione deducibili con l'opposizione. Del resto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è rivolto unicamente alla eliminazione del provvedimento impugnato, bensì, come osservato, mira alla emanazione di una nuova pronuncia nel merito della pretesa creditoria dedotta in giudizio, che si sostituisca alla precedente statuizione.

sentenza che rigetta l'opposizione, pronunciando nel merito, equivale ad una sentenza di accoglimento della domanda²⁰². Essa si risolve pertanto, in realtà, in una sentenza di condanna del debitore ingiunto, che si sostituisce al provvedimento giurisdizionale di condanna contenuto nel decreto impugnato²⁰³⁻²⁰⁴, non essendo peraltro ammissibile la coesistenza di due provvedimenti giurisdizionali di condanna, per la tutela dello stesso diritto.

Il che risulta altresì perfettamente coerente con la disciplina dei rapporti tra fase speciale sommaria e fase ordinaria a cognizione piena, tale per cui il provvedimento pronunciato in quest'ultima non può che superare il suo antecedente sommario²⁰⁵.

La sostituzione e l'assorbimento del decreto ingiuntivo opposto ad opera della sentenza di rigetto trova ulteriore conferma se si considera che la sentenza che definisce l'opposizione è una ordinaria sentenza di primo grado, come tale soggetta ad appello. Ma il giudizio d'appello potrà avere ad oggetto unicamente la sentenza, non anche il decreto ingiuntivo, il quale, sia in caso di accoglimento che di rigetto dell'opposizione, è ormai scomparso dalla realtà giuridica, e in ordine al quale nulla potrà pertanto decidere il giudice d'appello²⁰⁶. Ciononostante, l'eventuale riforma in appello della sentenza di rigetto in primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione, non può che incidere sull'esecuzione che eventualmente sia stata nel frattempo avviata, arrestandola e caducandola

²⁰² F.P. LUISO, *op. ult. cit.*, pag. 152.

²⁰³ Così E. GARBAGNATI, *op. ult. cit.*, pag. 223.

²⁰⁴ Il carattere condannatorio della sentenza di rigetto dell'opposizione potrebbe desumersi anche dalla stessa lettera dell'art. 653, 1° co., c.p.c., il quale parla di sentenza provvisoriamente esecutiva, che, tradizionalmente, sono appunto proprio le sentenze di condanna. Va peraltro notato che la norma discorra di sentenza di rigetto provvisoriamente esecutiva e ciononostante attribuisca efficacia esecutiva al decreto. Sul punto cfr. A. LORENZETTO PESERICO, *Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, pag. 790.

²⁰⁵ Vedi la già citata Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1999, n. 5192; nonché B. CAPPONI, *Interpretazione degli articoli 653 e 393 c.p.c. (passando per gli artt. 310 e 338 c.p.c.: un concorso di discipline soltanto apparente)*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, pagg. 519 e ss..

²⁰⁶ B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, pag. 529.

ab origine, dando luogo ad un difetto sopravvenuto di titolo esecutivo. Ciò in quanto titolo esecutivo non è, né può essere il decreto ingiuntivo, estraneo all'oggetto del giudizio di appello, bensì proprio la sentenza di rigetto, poi riformata. Inoltre, l'immediata sostituzione del decreto ingiuntivo non solo in caso di accoglimento dell'opposizione ma anche in caso di rigetto di questa, è suffragata da un'ulteriore considerazione: se l'opposizione è accolta in primo grado, è stato già osservato come fin dalla pubblicazione della sentenza il decreto ingiuntivo viene revocato e rimane assorbito dalla pronuncia di primo grado. Qualora poi la sentenza venisse ribaltata in appello, con il rigetto dell'opposizione e la condanna del debitore ingiunto, la relativa sentenza, in quanto sentenza d'appello (di riforma), si sostituirà alla sentenza di primo grado che aveva inizialmente accolto l'opposizione, e di conseguenza, anche al decreto ingiuntivo da questa sostituito, il quale non può rivivere, né tantomeno acquistare efficacia esecutiva, essendo stato definitivamente rimosso. Pertanto non si comprende la ragione per cui il decreto ingiuntivo debba sopravvivere in caso di rigetto in primo grado, ma non anche in caso di rigetto in grado di appello, riconoscendo solo in tal caso alla sentenza effetto sostitutivo. Al contrario va ricostruito in maniera unitaria il regime della sentenza di rigetto dell'opposizione, assegnando alla stessa in ogni caso l'effetto di sostituirsi al decreto impugnato, ponendosi come unica fonte di disciplina del rapporto sostanziale controverso, rilevante anche ai fini del giudicato non solo formale ma anche sostanziale, nonché come unico titolo esecutivo necessario per l'avvio della procedura esecutiva.

Tuttavia, ai fini dell'effetto sostitutivo della sentenza di rigetto è opportuno operare una distinzione. Un simile effetto non può infatti prodursi nell'ipotesi in cui l'opposizione sia rigettata in rito²⁰⁷.

²⁰⁷ E. F. RICCI, *La sorte del decreto ingiuntivo a seguito di estinzione del processo di opposizione in sede di rinvio*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pag. 867.

In caso di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, infatti, il relativo giudizio si conclude senza alcuna pronuncia nel merito della domanda formulata nel ricorso per ingiunzione, ma con una sentenza di rito che attesta l'impossibilità di giungere ad una decisione di merito.

Ne consegue che la sentenza di rigetto, non contenendo alcun accertamento di merito sulla pretesa azionata idoneo a sovrapporsi a quello sommario contenuto nel decreto ingiuntivo opposto, non si sostituisce a quest'ultimo, il quale risulta confermato e consolidato nella sua portata, ed acquista pertanto di per se efficacia esecutiva, ovvero, qualora ne fosse già provvisto, la conserva, confermandosi come unico titolo esecutivo.

Analogamente, del resto, a quanto accade nei casi di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità o estinzione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ove, come visto precedentemente, la giurisprudenza ormai costante nega una sostituzione della sentenza d'appello rispetto a quella di prima cure.

Al di là di siffatte ipotesi, la sentenza che rigetta nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo si sovrappone ad esso, assorbendolo e sostituendolo, anche ai fini dell'esecuzione forzata. È la sentenza che costituisce titolo esecutivo, sia in relazione alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio, sia con riguardo alle eventuali statuizioni condannatorie proprie della stessa, come quella relativa alle spese ovvero attinenti a domande riconvenzionali proposte in sede di opposizione.

Pertanto, qualora questa sia già stata avviata in forza del decreto ingiuntivo, in quanto già dichiarato provvisoriamente esecutivo, il rigetto nel merito dell'opposizione non implica alcuna interruzione della procedura in corso, la quale prosegue senza soluzione di continuità. Si assiste dunque ad una ulteriore ipotesi di trasformazione oggettiva del titolo esecutivo, stante la sostituzione della sentenza al decreto a fondamento dell'esecuzione in corso.

L'esecuzione avviata in forza del titolo - decreto ingiuntivo prosegue in forza di un titolo oggettivamente diverso da quello che le aveva dato origine, ovverosia la sentenza di rigetto dell'opposizione, la quale conferma il primo, e si pone come esclusiva fonte di legittimità degli atti esecutivi in forza di quello posti in essere, nonché di quelli successivi.

2.4. Brevi considerazioni

Il presente capitolo ha inteso mettere in evidenza come il nostro ordinamento conosce ed ammette, espressamente o implicitamente, ipotesi in cui l'esecuzione forzata avviata sulla base di un determinato titolo esecutivo di un dato creditore, possa proseguire in virtù di un titolo esecutivo oggettivamente diverso, sebbene riferibile allo stesso creditore precedente. L'attenzione è stata concentrata sul rapporto tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, e su quello esistente tra decreto ingiuntivo e sentenza che definisce l'opposizione ex art. 645 c.p.c., esaminando le conseguenze che simili successioni producono sul terreno dell'esecuzione forzata.

Siffatto fenomeno di trasformazione del titolo esecutivo in corso di esecuzione non comporta alcuna deroga al principio *nulla executio sine titulo*. Invero, la vicenda evolutiva non priva mai l'esecuzione, neanche per un momento, di un valido ed efficace titolo esecutivo, ossia del suo imprescindibile fondamento di legittimità.

Dunque, dal punto di vista oggettivo, il principio per cui non può esservi esecuzione senza titolo, non deve intendersi riferito allo stesso documento formale sulla cui base è stato promosso il processo esecutivo, ma ammette ipotesi di trasformazione o successione tali per cui il titolo originario può essere sostituito da altro titolo parimenti dotato di forza esecutiva, purché tale passaggio non lasci spazi vuoti in cui l'esecuzione resti priva del suo indispensabile fondamento.

CAPITOLO III

TRASFORMAZIONI O SUCCESSIONI SOGGETTIVE

3.1. Premessa

Nel capitolo precedente si è avuto modo di dimostrare come l'ordinamento, in diverse ipotesi, ammette che l'esecuzione forzata intrapresa dal creditore procedente sulla base di un determinato titolo esecutivo, possa essere poi condotta e portata a conclusione in forza di un titolo diverso dello stesso creditore, in cui il primo sia confluito, rimanendo assorbito. Si realizza così una successione o trasformazione oggettiva di titoli esecutivi, la quale non intacca il percorso della procedura esecutiva, né, come osservato, costituisce una deroga al fondamentale principio per cui *nulla executio sine titulo*.

Il presente capitolo ha invece ad oggetto l'esame delle ipotesi in cui si verifica pur sempre una trasformazione del titolo esecutivo, ma da un punto di vista soggettivo, coinvolgendo dunque titoli di creditori diversi, ed integrando un fenomeno successorio, non interno allo stesso titolo, ma comunque interno al processo esecutivo.

Occorre anzitutto precisare che, il tema della trasformazione oggettiva, di cui al capitolo precedente, se da un lato interessa in modo specifico i titoli esecutivi di formazione giudiziale, dall'altro può riguardare ogni tipo di esecuzione forzata. Il tema della trasformazione soggettiva, pur interessando astrattamente qualsiasi categoria di titoli esecutivi, va circoscritto unicamente al processo di espropriazione forzata, in quanto

solo in esso risulta possibile la partecipazione di creditori titolati diversi da quello o quelli che hanno dato avvio alla procedura esecutiva²⁰⁸.

In particolare, l'analisi sarà incentrata sulla possibilità, per l'esecuzione in corso, originariamente fondata sul titolo del creditore precedente, di proseguire e raggiungere il suo scopo sulla base del titolo di un creditore diverso, il quale abbia preso parte alla procedura esecutiva, essendo venuto meno il titolo che le aveva dato origine.

La questione risulta difatti legata all'eventualità che nel corso processo di esecuzione, questo sia privato del titolo esecutivo del creditore procedente, o per volontà dello stesso creditore, come ad esempio nel caso di rinuncia, ipotesi espressamente contemplata dal codice di procedura civile all'art. 629, ovvero per ragioni patologiche attinenti alla validità e all'efficacia del titolo. Vicende che, in un processo individuale, condurrebbero senz'altro alla immediata caducazione dell'intera esecuzione.

Ebbene, in presenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, tale esito contrasterebbe con fondamentali esigenze di economia processuale, venendo in rilievo l'interesse di detti creditori a far salve le pregresse attività esecutive poste in essere fintantoché il titolo del creditore procedente abbia mantenuto integra la propria validità, al fine di evitare la necessità di avviare *ex novo* un diverso processo esecutivo.

Tuttavia, una simile soluzione, se non direttamente contrastante, appare quantomeno in frizione con il principio *nulla executio sine titulo*, il quale, come visto in precedenza, impone che il titolo esecutivo non solo preesista all'esercizio dell'azione, ma permanga stabilmente a giustificare l'esecuzione, e quindi l'aggressione al patrimonio del debitore, fino alla sua conclusione.

Si tratta allora di stabilire se il principio appena enunciato debba essere riferito, secondo una lettura restrittiva, esclusivamente al titolo in forza del

²⁰⁸ E. GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1983, pagg. 25 e ss..

quale l'esecuzione sia stata avviata, con la conseguenza che, una volta venuto meno, risulta travolta ogni attività esecutiva già compiuta e preclusa ogni possibilità di prosecuzione dell'esecuzione già in atto, ovvero possa riferirsi ad ogni titolo esecutivo comunque presente nel processo, il quale possa dunque essere considerato idoneo a sorreggere l'esecuzione nella sua interezza, indipendentemente dalle sorti del titolo del precedente.

Nel condurre l'analisi della questione innanzi esposta, pregnante rilevanza assumono due importanti istituti propri del processo di espropriazione forzata: l'intervento dei creditori ed il pignoramento successivo.

L'intervento dei creditori nell'espropriazione avviata dal creditore precedente trova il suo fondamento nell'art. 2741 c.c.²⁰⁹, il quale sancisce il principio della *par condicio creditorum*, a mente del quale tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, formanti l'oggetto della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., salve soltanto le cause legittime di prelazione.

Le modalità di attuazione di siffatto principio nel processo esecutivo sono mutate nel passaggio dal codice del 1865 al codice del 1942²¹⁰.

Il codice di rito del 1865 configurava l'espropriazione forzata come un processo essenzialmente individuale, attribuendo all'unico creditore precedente, necessariamente in possesso di un titolo esecutivo, la rappresentanza di tutti gli altri creditori, i quali, titolati o meno, potevano intervenire solo in fase di distribuzione della somma ricavata dalla liquidazione dei beni pignorati, mediante la proposizione di una opposizione al prezzo della vendita, contestando che la somma ricavata fosse assegnata al solo creditore precedente e chiedendo di essere utilmente collocati in fase di riparto.

²⁰⁹ F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, vol. III, cit., pag. 119.

²¹⁰ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 271 e ss..

Il codice del 1942 ha invece consentito ai creditori di intervenire già nella fase espropriativa, senza dover attendere la fase distributiva, configurando il processo di espropriazione forzata come un processo a struttura soggettiva aperta, suscettibile di assumere carattere concorsuale. La Legge 14 maggio 2005, n.80 ha poi tendenzialmente riservato la facoltà di intervento nell'espropriazione forzata ai soli creditori muniti di titolo esecutivo²¹¹, con la sola eccezione dei creditori che, anteriormente al pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Ossia quei soggetti che avevano instaurato una relazione col bene prima del pignoramento e che rimarrebbero definitivamente pregiudicati dalla vendita forzata, stante l'effetto purgativo che essa produce su privilegi e garanzie reali. Ad essi devono aggiungersi, ad opera della Legge 28 dicembre 2005, n. 263 i titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.. Dunque, anche tali creditori, sebbene privi di titolo esecutivo, sono ammessi ad intervenire e prendere parte al processo esecutivo avviato dal creditore procedente, al quale non è riconosciuta alcuna posizione privilegiata, in sede di riparto, rispetto agli altri creditori intervenuti, per il solo fatto di aver assunto l'iniziativa processuale.

Tuttavia, la carenza di un titolo esecutivo incide sulla possibilità di partecipare alla distribuzione del ricavato, nonché sull'ampiezza dei poteri processuali esercitabili.

La prima risulta subordinata al riconoscimento del credito, esplicitamente o implicitamente, da parte del debitore esecutato, secondo il procedimento disciplinato dal sesto comma dell'art. 499 c.p.c..

Quanto ai poteri processuali, sebbene l'art. 500 c.p.c. attribuisca indistintamente ad ogni creditore intervenuto il diritto non solo di

²¹¹ Sulla legittimità di siffatta limitazione, alla luce del principio della *par condicio creditorum*, si è ampiamente dibattuto. Vedi B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 94 e ss.; A. M. SOLDI, *Manuale*, cit., pagg. 342-343; F.P. LUISSO, *op. ult. cit.*, pagg. 122-123.

partecipare alla distribuzione del ricavato, ma altresì di partecipare attivamente all'espropriazione, gli artt. 526 e 564 c.p.c., con riguardo rispettivamente all'espropriazione mobiliare ed immobiliare, riservano la facoltà di compiere atti dell'esecuzione esclusivamente ai creditori titolati. Ciò induce pertanto a ritenere che i creditori muniti di titolo esecutivo esercitano, con l'intervento, un'azione espropriativa, di identico contenuto rispetto a quella del creditore procedente. I creditori che ne sono privi esercitano invece un'azione meramente satisfattiva²¹². Difatti, come si vedrà di seguito, solo nella fase di distribuzione, dopo la vendita forzata, la posizione di tutti i creditori risulta equiparata, prescindendo dal possesso o meno di un titolo esecutivo.

Il pignoramento successivo è contemplato dal secondo comma dell'art. 493 c.p.c., e si verifica quando un creditore munito di titolo esecutivo procede al pignoramento di un bene che risulta già precedentemente pignorato da altro creditore. In tal caso ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se riuniti in un unico processo. Ciò va inteso nel senso che eventuali vizi del primo pignoramento non incidono, di per sé, sulla validità o sull'efficacia del secondo. La fattispecie è poi disciplinata, in relazione alle singole forme di espropriazione, dagli artt. 524, 550 e 561 c.p.c., che rinviando alla disciplina dell'intervento. Il pignoramento successivo produce dunque gli stessi effetti di un intervento. Il secondo pignorante potrà pertanto partecipare alla distribuzione del ricavato e compiere atti nell'esecuzione avviata con il primo pignoramento.

Anche il pignoramento successivo realizza quindi una concorsualità nell'espropriazione, determinando la presenza nello stesso processo esecutivo di più creditori per la soddisfazione del proprio diritto, tutti, però, in tal caso, necessariamente in possesso di un titolo esecutivo.

²¹² B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pag. 78; E. GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956; V. ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare*, Roma, 1937.

3.2. Rinuncia del creditore procedente

Una prima ipotesi in cui si verifica una trasformazione soggettiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione si ricava da una espressa previsione del codice di procedura civile.

Si tratta del caso in cui nel corso della procedura esecutiva, prima che avvenga l'aggiudicazione²¹³ o l'assegnazione, il creditore procedente rinunci a portare avanti l'esecuzione fino al suo esito finale. In siffatta ipotesi il primo comma dell'art. 629 c.p.c. prevede che la rinuncia agli atti del processo esecutivo debba provenire, affinché esso si estingua, non solo dal creditore procedente, ma altresì da tutti gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, i quali, invero, possono legittimamente compiere atti esecutivi in luogo del primo.

Pertanto, qualora il creditore pignorante fuoriesca dal processo esecutivo al quale aveva dato origine, portando con sé il titolo esecutivo su cui questo si fondava, il codice di rito ammette che l'esecuzione possa cionondimeno proseguire e giungere a compimento su impulso del creditore intervenuto titolato, per la sua sola soddisfazione.

Si verifica un fenomeno di trasformazione o successione soggettiva, tale per cui, il titolo esecutivo su cui originariamente si fondava l'esecuzione risulta sostituito da un diverso titolo di un diverso creditore, il quale abbia successivamente preso parte al processo esecutivo. Il titolo esecutivo dell'intervenuto subentra così a giustificare l'esecuzione nel suo complesso, non solo per le rimanenti attività esecutive, ma altresì a ritroso, e cioè fin dal pignoramento.

²¹³ Si è discusso sul significato da attribuire al termine <<aggiudicazione>>, di cui al primo comma dell'art. 653 c.p.c., in considerazione del fatto che il comma successivo di detto articolo, si occupa della rinuncia agli atti successiva alla <<vendita>>, la quale deve provenire da tutti i creditori presenti nel processo, muniti o meno di titolo esecutivo, non essendovi la necessità di ulteriori atti di impulso della procedura. In proposito B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 483-484.

È pur vero che siffatta soluzione potrebbe trovare giustificazione nell'intento del legislatore di evitare che, per un comportamento volontario del creditore procedente²¹⁴, il cui titolo mantenga pur sempre validità ed efficacia, l'intera esecuzione rimanga travolta, con conseguente perdita di ogni attività processuale, in presenza di altri creditori titolati, che quella stessa esecuzione avrebbero potuto avviare fin dall'inizio, e che potrebbero proseguire in forza del loro potere di compiere atti esecutivi, a norma dell'art. 500 c.p.c.²¹⁵.

Ma al di là della considerazione circa la volontarietà o meno del comportamento del primo creditore pignorante, resta comunque il fatto, oggettivamente riscontrabile, che l'ordinamento ammette la possibilità del verificarsi di un fenomeno successorio, dal lato soggettivo, a fondamento della procedura esecutiva in atto.

3.3. Difetto del titolo del creditore procedente

Diverso è il caso in cui il titolo esecutivo originariamente posto a fondamento dell'esecuzione venga meno, non per volontà del creditore procedente, il quale rinunci all'esercizio dell'azione esecutiva, ma per ragioni che interessano il titolo stesso, e che investono la sua validità e la sua efficacia.

Con riferimento ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, può ad esempio venire in rilievo l'ipotesi della riforma della sentenza di primo grado posta in esecuzione, ovvero della revoca del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione.

²¹⁴ In considerazione soprattutto del pericolo di possibili collusioni tra creditore procedente e debitore esecutato, in danno degli altri creditori intervenuti. In questo senso M. BOVE, *L'esecuzione ingiusta*, Torino, 1996, pagg. 7 e ss.

²¹⁵ Sull'argomento si tornerà più approfonditamente in seguito.

Con riguardo invece ai titoli di formazione stragiudiziale, può farsi l'esempio della dichiarazione di nullità o dell'annullamento del contratto di mutuo, o il verificarsi di una condizione risolutiva apposta al contratto. In tutte queste ipotesi si configura un difetto del titolo esecutivo, il che determina, secondo giurisprudenza costante, l'illegittimità *ex tunc* dell'intera esecuzione, essendo rimasta priva del suo fondamentale presupposto, con conseguente perdita di efficacia di ogni atto esecutivo posto in essere.

Ciò è sempre vero nel caso di espropriazione individuale, alla quale partecipi unicamente il creditore procedente. Ove invece l'espropriazione assuma carattere concorsuale, essendo intervenuti creditori titolati, la conseguenza su esposta deve tenere conto della presenza nel processo esecutivo di titoli esecutivi validi ed efficaci, i quali sarebbero stati fin dall'inizio idonei a sorreggere l'esecuzione e a giustificarne i singoli atti.

L'ipotesi, a differenza della rinuncia del creditore procedente, non è contemplata da alcuna norma del codice di rito.

Tuttavia, come nel caso della rinuncia, anche qui il titolo del creditore procedente, sebbene indipendentemente dalla sua volontà, viene sottratto alla procedura esecutiva. Ed analogo è l'interesse, da un lato, dei creditori intervenuti, a proseguire l'esecuzione già in corso per la loro soddisfazione, senza doverla riavviare *ex novo*, dall'altro, dello stesso ordinamento giuridico, alla conservazione di preziosa attività processuale.

3.3.1. La soluzione della sentenza 3531/2009 della Corte di Cassazione

In tempi recenti, sulla questione è inizialmente intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che con la sentenza 13 febbraio 2009, n. 3531²¹⁶, ha fornito una articolata soluzione al problema della sopravvivenza del processo esecutivo in caso di caducazione

²¹⁶ Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531, in *Corr. giur.*, 2009, pagg. 935 e ss..

sopravvenuta del titolo del creditore procedente e di intervento di creditori titolati.

L'iter argomentativo seguito dalla Suprema corte muove dalla considerazione che il creditore in possesso di un titolo esecutivo che intende prendere parte all'espropriazione già avviata da altro creditore ha davanti a sé un'alternativa: spiegare intervento nel processo esecutivo pendente, proponendo domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ex art. 499, secondo comma, c.p.c., ovvero procedere ad un pignoramento successivo degli stessi beni già pignorati dal primo creditore.

Pignoramento successivo che produce al tempo stesso gli effetti di un intervento nel processo avviato con il primo pignoramento, beneficiando così dell'effetto "prenotativo" di questo, posto che gli effetti sostanziali di cui agli artt. 2913 c.c. e seguenti decorrono dal pignoramento anteriore.

Da questa premessa la Corte fa discendere conseguenze diverse in ordine alla proseguibilità dell'esecuzione a seconda della strada percorsa dal creditore titolato originariamente estraneo alla procedura.

In caso di pignoramento successivo, avendo questo effetto indipendente, ai sensi del terzo comma dell'art. 493 c.p.c., esso è suscettibile di sorreggere l'esecuzione nell'eventualità di vizi, originari o sopravvenuti, del primo pignoramento, anche dovuti al difetto del titolo del procedente. Ma in questi casi gli effetti sostanziali del pignoramento decorrerebbero da quello successivo.

Lo stesso non potrebbe dirsi, a parere della Corte, nel caso in cui il creditore titolato abbia spiegato semplice intervento nell'espropriazione in corso, il quale non avrebbe natura indipendente, ma piuttosto costituirebbe <<manifestazione di volontà collaterale e accessoria, da parte del creditore, di partecipare ad un processo che altri ha legittimamente fondato su un proprio titolo esecutivo e legittimamente iniziato con l'atto inaugurale di quel processo, il pignoramento>>. Sicché, venuto meno

quest'ultimo, verrebbe meno il fondamentale presupposto su cui poggiava l'intervento.

Siffatta soluzione sarebbe imposta, *a contrario*, dal principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 c.p.c., posto che, se così non fosse, si priverebbe di ogni significato l'istituto del pignoramento successivo, il quale presenterebbe appunto il peculiare vantaggio di porre al riparo la posizione del creditore da eventuali vicende caducatorie del primo pignoramento.

In caso di intervento, invece, il possesso di un titolo esecutivo rileverebbe unicamente in ordine alla possibilità di compiere autonomamente atti dell'esecuzione, dando impulso alla procedura nell'inerzia del precedente. Potere, questo, che presupporrebbe in ogni caso la permanenza attuale di una valida procedura esecutiva.

E sebbene la norma dell'art. 629, primo comma, c.p.c., richiede che la rinuncia agli atti debba provenire da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, consentendo a questi ultimi di proseguire il processo esecutivo in assenza del creditore che ne aveva assunto l'iniziativa, tale disposizione andrebbe considerata di natura eccezionale, non suscettibile di trovare applicazione al di fuori dell'ipotesi di rinuncia del precedente.

La sentenza si preoccupa infine di tutelare la posizione del debitore esecutato, il quale, dopo essersi visto accogliere l'opposizione all'esecuzione avverso il diritto a procedere ad esecuzione forzata del creditore precedente, ciononostante rimarrebbe soggetto alla procedura esecutiva coltivata dall'interventore, di cui potrebbe non avere conoscenza, stante la mancata previsione di forme di comunicazione all'esecutato del ricorso per intervento.

In definitiva, la Terza Sezione configura la scelta tra pignoramento successivo ed intervento come <<scelta di rischio>>. Rischio cioè che, in assenza di pignoramenti successivi, il venir meno, per qualunque ragione,

del titolo del creditore procedente, travolga ogni intervento, titolato o meno.

E tale rischio sarebbe tanto più elevato e più immediatamente percepibile quando il titolo esecutivo originario sia ancora soggetto a mezzi impugnatori.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 353/2009, nega in definitiva ogni <<equivalenza>> tra il titolo esecutivo del creditore che ha dato inizio processo esecutivo, e quello degli altri creditori che abbiano successivamente spiegato intervento, attribuendo piuttosto al primo un ruolo privilegiato quanto alla idoneità a sorreggere l'esecuzione forzata in corso.

Nella prospettiva delineata dalla Terza Sezione, sembrerebbe residuare pur sempre qualche spazio per l'estrinsecarsi di un fenomeno successorio sotto il profilo soggettivo, ancorché circoscritto ai rapporti tra pignoramento originario e pignoramento successivo. Nel senso che l'esecuzione avviata sulla base del titolo del creditore procedente, proseguirebbe, venuto meno quest'ultimo, in forza del titolo del creditore che abbia successivamente eseguito un pignoramento avente lo stesso oggetto, realizzando una successione che consentirebbe all'intera procedura di sopravvivere²¹⁷. Ma a ben vedere, nel caso di pignoramento successivo ci si troverebbe dinanzi ad una riunione di due processi esecutivi distinti ed autonomi, di talché, venuto meno uno di essi, l'altro torna nuovamente a proseguire in via autonoma, sulla base del suo originario presupposto. A sopravvivere, pertanto, non sarebbe il procedimento avviato con il primo pignoramento, che, caducato il suo atto iniziale, viene meno *ab origine*, bensì il procedimento originato dal pignoramento successivo, fondato esclusivamente sul titolo del creditore

²¹⁷ Sempreché però, è opportuno precisarlo, il venir meno del primo pignoramento non dipenda da un vizio comune ad entrambi, come ad esempio l'impignorabilità del bene staggito. Nel qual caso non vi è alcuna possibilità di far salva l'esecuzione, stante l'invalidità di entrambi i pignoramenti.

che lo ha realizzato, con salvezza dei soli atti esecutivi comuni ad entrambe le procedure. Ne è riprova il fatto che gli effetti sostanziali del pignoramento decorrerebbero non da quello originario ma da quello successivo²¹⁸.

3.3.2. Le critiche della dottrina

La citata sentenza della Terza Sezione, salvo qualche raro parere adesivo²¹⁹, ha generalmente incontrato larghe e diffuse critiche nell'ambito della dottrina processualcivilistica, oltreché pareri discordanti anche nella stessa giurisprudenza di merito, la quale, in alcune pronunce²²⁰, si è discostata dal principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità, ricostruendo in diversi termini il rapporto tra il titolo esecutivo del creditore procedente e quello degli altri creditori intervenuti.

Invero, nella sentenza in parola la Corte sembra aver avuto come primaria preoccupazione quella di salvaguardare la *ratio* dell'istituto del pignoramento successivo, affinché questo non venga svuotato di significato ed equiparato al semplice intervento titolato, piuttosto che quella di indagare sulla effettiva ammissibilità, nel nostro ordinamento, di una successione di titoli esecutivi diversi in seno allo stesso processo

²¹⁸ In questo senso anche C. CORRADO, *Intervento o pignoramento successivo: l'intervento non è una scelta di <<rischio>>*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pag. 1720, la quale osserva che <<con il secondo pignoramento si inizia un secondo procedimento, e, in maniera autonoma, entrambi insistono nello stesso processo esecutivo>>.

²¹⁹ R. METAFORA, *Gli effetti della revoca del titolo esecutivo sui creditori intervenuti muniti di titolo e sull'aggiudicazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, pagg. 327 e ss.; T. SALVIONI, *Brevi note sui poteri di impulso dei creditori muniti di titolo esecutivo nell'espropriazione forzata singolare*, in *Giur. it.*, 2010, pagg. 385 e ss..

²²⁰ Trib. Cuneo, 30 novembre 2009, in *Riv. esec. forz.*, 2010, pagg. 509 e ss., con nota di R. TISCINI, *Dei contrasti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità circa il venir meno dell'esecuzione a seguito del difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*; nonché in *Corr. giur.*, 2010, pagg. 645 e ss., con nota di B. CAPPONI, *Ancora sull'autonomia tra azioni esecutive concorrenti*.

esecutivo, tale per cui al titolo del creditore procedente possa sostituirsi il titolo di un altro creditore comunque presente nel processo, negando, invece, frettolosamente, ogni equivalenza tra titoli esecutivi, liquidando come norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, la norma dell'art. 629, primo comma, c.p.c., relativa al caso della rinuncia del creditore procedente, e circoscrivendo la portata dell'art. 500 c.p.c. alla sola disciplina dei poteri processuali.

Va detto, peraltro, che la pronuncia della Suprema Corte si pone in linea con quella dottrina tradizionale che predica una concezione prettamente soggettivistica dell'atto di pignoramento, il quale sarebbe inscindibilmente legato alla posizione giuridica del creditore che lo ha provocato²²¹. Sicché, una volta venuto meno lo specifico titolo di quel creditore, perderà efficacia l'atto di aggressione esecutiva, essendo stato privato *ex post* del suo presupposto legittimante, con conseguente travolgimento di tutti gli eventuali interventi che a quell'atto si siano agganciati. Non apparirebbe difatti possibile, secondo questa dottrina, fondare l'atto di pignoramento sull'esercizio di una diversa azione esecutiva, esercitata posteriormente ad esso, in assenza di espressa previsione di legge²²². Previsione di legge che invece interessa il pignoramento successivo, il quale, per espresso disposto del terzo comma dell'art. 493, ha effetto indipendente. Ne discenderebbe che l'assenza di una disposizione analoga in seno alla disciplina dell'intervento avrebbe il preciso significato di escludere la sopravvivenza dell'azione esecutiva esercitata dall'interveniente²²³.

Devono tuttavia svolgersi diverse considerazioni.

Anzitutto va osservato che il creditore munito di titolo esecutivo è titolare dell'azione espropriativa, e l'intervento nell'espropriazione da altri già avviata costituisce una modalità di esercizio di siffatta azione, avente contenuto identico rispetto a quella del creditore procedente. Invero, alla

²²¹ G. VERDE, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964, pagg. 114-115.

²²² E. GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, Roma, 1937, pag. 56.

²²³ G. VERDE, *op. ult. cit.*.

luce delle riforme del 2005 e del 2006, le quali hanno esaltato il titolo esecutivo nella prospettiva dell'intervento, riservando tendenzialmente quest'ultimo soltanto ai creditori titolati, è stato sottolineato come il creditore non interviene semplicemente con un titolo esecutivo, ma giusto in forza di esso, facendo valere il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata che da questo gli deriva²²⁴. L'intervento attribuisce al creditore titolato pienezza di poteri processuali e lo colloca dunque nella stessa posizione del creditore procedente, in perfetta coerenza con il principio della *par condicio creditorum*²²⁵, accolto dal nostro ordinamento, che invece rifiuta il principio di priorità del procedente, proprio delle esperienze germaniche. Ciò troverebbe ulteriore conferma nella presenza, nell'ambito della disciplina dell'espropriazione, di istituti, come la conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c., o la riduzione del pignoramento, ex art. 496 c.p.c., i quali dimostrano che, avviata la procedura esecutiva, occorre tener conto di tutti i crediti fatti valere, anche quelli dei creditori intervenuti, escludendo che l'aggressione esecutiva del procedente debba svolgersi entro i soli confini tracciati dal titolo esecutivo di quest'ultimo²²⁶. La posizione degli interventori titolati, non soltanto è paritetica, ma altresì autonoma rispetto a quella del creditore pignorante. Invero, il potere di partecipare attivamente all'esecuzione, provocandone i singoli atti, ad essi riconosciuto dagli artt. 500, 526, 564 c.p.c., non pare essere subordinato né

²²⁴ A. ROMANO, *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, Napoli, 2008, pag. 301; G.BALENA - M. BOVE, *Le riforme*, cit., pag. 178.

²²⁵ B. CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, in *Corr. giur.*, 2009, pag. 942; C. PETRILLO, *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del procedente. Sui poteri di sospensione del G.E. e sui possibili rimedi*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pag. 552, la quale affronta il diverso, seppur strettamente correlato tema della possibilità per i creditori intervenuti titolati di portare avanti la procedura esecutiva provocandone gli atti qualora il titolo del procedente non sia stato caducato ma ne sia stata sospesa l'efficacia esecutiva.

²²⁶ M. PILLONI, *Intervento di creditori titolati, difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del procedente e arresto della procedura esecutiva*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, pag. 324, la quale osserva inoltre che ai sensi dell'art. 2913 c.c. degli effetti del pignoramento possano usufruire tutti i creditori partecipanti al processo esecutivo (c.d. vincolo a porta aperta), <<senza specificare se gli effetti in parola dipendono strettamente dall'efficacia e dalla validità del titolo esecutivo del creditore procedente>>.

alla negligenza del creditore procedente, né alla permanenza in capo a quest'ultimo di analogo potere²²⁷.

Pertanto, deve ritenersi che il creditore titolato, intervenendo nell'espropriazione in forza del proprio titolo esecutivo, ed esercitando nel relativo processo poteri di impulso identici ma del tutto indipendenti rispetto a quelli del creditore procedente, eserciti un'azione esecutiva autonoma, dispiegando un potere di espropriazione che non deriva, in via subordinata, da quello del creditore procedente, bensì dal possesso di un distinto e autonomo titolo esecutivo.²²⁸

È in quest'ottica che va allora letta la norma dell'art. 629, primo comma, c.p.c., la quale, lungi dal presentare mero carattere eccezionale, riferendosi unicamente al caso della rinuncia del creditore procedente, costituisce piuttosto espressione di un principio generale, quello dell'autonomia di ogni azione esecutiva esercitata in virtù di un titolo esecutivo nell'ambito dello stesso procedimento, anche mediante intervento, con conseguente possibilità, una volta venuto il titolo del creditore procedente, che la medesima esecuzione forzata sia sorretta da un qualsiasi altro titolo presente nel processo²²⁹. Non rivestendo il titolo originario alcuna preminenza, ogni titolo esecutivo azionato nella stessa procedura esecutiva risulta quindi avere un ruolo equipollente²³⁰.

²²⁷ B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, pag. 941.

²²⁸ C. PETRILLO, *Intervento dei creditori, inesistenza del diritto del creditore procedente e sorte del processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pag. 503, la quale opera un parallelo tra la disciplina del codice del 1865, che non consentiva alcun intervento in fase espropriativa, condotta unicamente dal creditore pignorante, al quale, i creditori, titolati o meno, potevano sostituirsi solo in caso di sua negligenza, attraverso l'istituto della surroga, con la conseguenza che il venir meno il titolo procedente travolgeva inevitabilmente l'intera procedura, e la disciplina del codice del 1942, che consente ai creditori di intervenire liberamente in qualsiasi momento del processo e, se in possesso di titolo esecutivo, di darvi impulso, indipendentemente dalla condotta del creditore procedente e, deve ritenersi, per non svilire il significato dell'evoluzione normativa, anche dalle sorti del titolo esecutivo di quest'ultimo.

²²⁹ C. PETRILLO, *op. ult. cit.*, pag. 515; ID, *Sui poteri processuali*, cit., pag. 557.

²³⁰ M. PILLONI, *op. ult. cit.*, pag. 325.

Del resto, non può correttamente sostenersi che la previsione dell'art. 629 c.p.c., circa la possibile prosecuzione del processo esecutivo su impulso dei soli creditori intervenuti titolati, presupponga sempre e comunque la permanente titolarità di una valida azione esecutiva in capo al creditore procedente rinunciante. Invero, la norma suddetta non attribuisce rilevanza alcuna ai motivi della rinuncia di quest'ultimo, il quale ben potrebbe desistere dal condurre ulteriormente la procedura inizialmente avviata anche, per ipotesi, in seguito al pagamento del proprio credito, che di per sé estingue l'azione esecutiva del pignorante e potrebbe costituire fondato motivo di opposizione all'esecuzione contro lo stesso²³¹.

Né tantomeno potrebbe fondarsi la *ratio* della disposizione in esame, allo scopo di circoscriverla alla sola ipotesi di rinuncia volontaria del procedente, nell'intento di evitare potenziali accordi fraudolenti tra quest'ultimo e il debitore esecutato, in danno degli altri creditori intervenuti²³². Possibili collusioni possono difatti realizzarsi anche attraverso altre vie, altrettanto lesive della posizione degli interventori titolati, come ad esempio una mancata adeguata difesa del procedente nell'ambito del processo di cognizione nel quale si sarebbe dovuto consolidare il suo titolo, con la conseguenza che, venuto meno quest'ultimo, ove l'art. 629 c.p.c. dovesse applicarsi solo al caso di rinuncia volontaria, i creditori intervenuti non potrebbero proseguire l'esecuzione, la quale dovrebbe pertanto arrestarsi definitivamente²³³.

A tal fine assume invece rilevanza una diversa distinzione: quella tra difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del creditore procedente²³⁴.

²³¹ C. CORRADO, *op. cit.*, pag. 1723; E. GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, cit., pag. 1358.

²³² G. VERDE, *op. ult. cit.*, pagg. 114-115.

²³³ C. PETRILLO, *op. loc. ult. cit.*.

²³⁴ B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, pagg. 940 e ss.; cfr. altresì C. PETRILLO, *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti*, cit., pag. 555, la quale ritiene che la posizione dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possa essere travolta «nelle sole ipotesi in cui si constati un

Simile diversificazione, se del tutto irrilevante, ai fini pratici, nel caso in cui l'esecuzione sia condotta unicamente dal creditore procedente, in quanto in entrambe le ipotesi ne deriva l'illegittimità dell'esecuzione e di tutti i suoi atti, con conseguente integrale caducazione della stessa, concreto rilievo riveste invece nel caso in cui nel processo siano intervenuti creditori titolati.

Invero, qualora il titolo esecutivo del creditore pignorante, originariamente esistente, valido ed efficace, venga successivamente caducato in corso di procedura, in virtù del principio *tempus regit actum*, il pignoramento e gli altri atti esecutivi posti in essere finché il titolo del procedente abbia mantenuto efficacia esecutiva devono ritenersi validi e legittimi, in quanto compiuti nell'esercizio di una valida azione esecutiva. E, sebbene il creditore pignorante non potrà compiere ulteriori atti avendo perduto il proprio titolo, gli altri creditori titolati eventualmente intervenuti potranno beneficiarne e portare avanti la procedura in forza del loro potere di impulso, in quanto, come in precedenza osservato, essi esercitano un'azione esecutiva autonoma, del tutto indipendente dalle sorti del titolo originario.

Il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del creditore procedente incide esclusivamente sulla posizione di quest'ultimo. Per cui, qualora egli sia l'unico creditore presente nel processo, questo rimane senz'altro travolto.

Ove invece siano intervenuti creditori titolati, solo il creditore procedente non potrà proseguire nell'esecuzione, la quale può invece continuare per la soddisfazione degli altri interventori titolati, sorretta dal titolo di questi ultimi e su loro impulso.

Diverso è il caso in cui il titolo in forza del quale l'esecuzione sia stata avviata sia del tutto inesistente sin dall'origine.

vizio che sia anche a questi imputabile e quindi esclusivamente un vizio del processo esecutivo e non invece un vizio riguardante i presupposti della (o gli atti podromici alla) azione esecutiva, quali sono il titolo esecutivo ed il precetto>>.

In tale ipotesi si verifica una invalidità originaria dell'atto di pignoramento, come di tutti i successivi atti esecutivi, in quanto posti in essere in assenza del loro fondamentale presupposto legittimante. Ne deriva l'impossibilità, non solo per il creditore pignorante, ma anche per tutti gli altri creditori concorrenti muniti di titolo, di compiere ulteriori atti d'impulso e coltivare il processo esecutivo.

Dunque, il difetto originario del titolo esecutivo del precedente incide non solo sulla posizione di quest'ultimo ma altresì sulla posizione dei creditori intervenuti, anche se in possesso di titolo esecutivo, impedendo agli stessi di proseguire l'esecuzione, la quale viene irreversibilmente travolta, stante l'invalidità *ab origine* del suo atto iniziale.

Per le stesse ragioni, alla medesima soluzione deve pervenirsi nell'ipotesi in cui l'invalidità del pignoramento derivi non dalla carenza originaria del titolo esecutivo inizialmente azionato, bensì da vizi propri del relativo atto.

Anche in tal caso, infatti, ne discende l'invalidità dell'atto di pignoramento, nonché quella derivata di tutti gli atti successivi, di cui nessun creditore potrà pertanto beneficiare.

In queste ultime ipotesi, solo un pignoramento successivo è in grado di far salva l'esecuzione, per la parte successiva al suo compimento, in quanto questo, avendo effetto indipendente e fondandosi sul titolo del creditore che lo ha eseguito, non risente dell'invalidità del primo pignoramento. Il processo esecutivo potrà così andare avanti, sorretto dal titolo del pignorante successivo, al quale si deve la legittimità di tutti i successivi atti esecutivi²³⁵.

²³⁵ Tuttavia, occorre precisare che in tal caso, essendo invalido il primo pignoramento, gli effetti sostanziali di cui agli artt. 2913 c.c. e ss. si produrranno a far data dal secondo. Sicché, se il debitore esecutato, nel periodo intercorrente tra i due atti di aggressione esecutiva abbia alienato il bene staggito, tale atto di disposizione sarà senz'altro opponibile al pignorante successivo.

In definitiva, allora, qualora la procedura esecutiva sia privata *ex post* del titolo esecutivo originariamente esistente nel momento in cui essa è stata avviata, e quindi legittimamente intrapresa, questa è suscettibile di essere proseguita su impulso degli interventori titolati. Non anche ove venga invece in rilievo l'invalidità dell'atto di pignoramento, il ch  non pu  non ripercuotersi sull'intero processo cui esso abbia dato origine.

Del resto, il creditore munito di titolo esecutivo che intende intervenire nell'espropriazione avviata da un altro creditore, se pu  facilmente verificare l'esistenza del titolo di quest'ultimo e la validit  del pignoramento da esso eseguito, in relazione anche all'eventuale presenza di vizi formali, ben difficilmente potr  invece indagare sulla stabilit  del titolo del precedente, in merito alla effettiva esistenza del diritto sostanziale in esso rappresentato, rispetto al quale   del tutto estraneo²³⁶. Tanto pi  se si considera che neanche la sentenza passata in giudicato   in grado di fornire una simile certezza, essendo pur sempre soggetta ai mezzi di impugnazione straordinari.

Appare dunque ingiustificato addossare ai creditori intervenuti le conseguenze di un loro errore di valutazione incolpevole, nel caso di carenza non originaria ma sopravvenuta del titolo esecutivo del creditore pignorante.

Se cos  non fosse, i creditori sarebbero sempre indotti a effettuare un pignoramento successivo, s  da porsi al riparo da ogni possibile difetto del pignoramento o del titolo esecutivo del precedente²³⁷.

Tutto ci  genera tuttavia conseguenze pregiudizievoli sia per i creditori intervenuti, sia per il debitore esecutato, sia per il sistema giudiziario nel suo complesso.

²³⁶ B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, pag. 943; C. PETRILLO, *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti*, cit., pagg. 555-556; ID, *Intervento dei creditori*, cit., pagg. 498-499; M. PILLONI, *op. ult. cit.*, pag. 327; C. CORRADO, *op. cit.*, pag. 1725.

²³⁷ C. PETRILLO, *Intervento dei creditori*, cit., pag. 498, ravvisa nella soluzione qui criticata una tesi sostanzialmente abrogatrice dell'istituto dell'intervento.

In merito a quest'ultimo profilo va difatti osservato che, essendo i creditori incentivati, come appena visto, ad eseguire un pignoramento successivo, ciò richiede, rispetto al semplice intervento, un maggiore impegno da parte dei già saturi uffici giudiziari, con conseguente allungamento dei tempi processuali, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost.²³⁸ Ove invece i creditori decidano di intervenire e per effetto del sopravvenuto difetto del titolo del precedente l'intera esecuzione dovesse venir meno, essi sarebbero costretti a intraprendere una nuova procedura esecutiva, con inevitabile spreco di attività processuale, in conflitto con il principio di economia processuale, nonché con aggravio del carico giudiziario, ulteriore causa di ritardi processuali, in analogo contrasto con l'obiettivo di ragionevole durata.

Quanto invece ai creditori, questi, pur ricorrendo alla più "sicura" seppur impegnativa strada del pignoramento successivo, sarebbero comunque esposti agli atti dispositivi nel frattempo posti in essere dal debitore esecutato.

Per quanto riguarda infine quest'ultimo, la soluzione della Terza Sezione, seppur mossa dal dichiarato intento di tutelare la sua posizione, finisce in realtà per pregiudicarlo. Difatti, il pignoramento successivo, cui i creditori che intendono partecipare all'espropriazione in corso sarebbero incentivati, implica costi e spese molto maggiori rispetto a quelle generate dall'intervento. Ciò va a ridurre con altrettanta maggiore incidenza la massa da distribuire ai creditori, dal momento che le spese di procedura sono a carico di quest'ultima. Di talché, qualora la residua parte del ricavato dalla vendita dei beni pignorati non risulti sufficiente a soddisfare tutti i creditori concorrenti, il debitore esecutato rimarrà ancora ulteriormente esposto all'azione esecutiva di questi ultimi²³⁹.

²³⁸ C. PETRILLO, *op. ult. cit.*, pag. 499; C. CORRADO, *op. cit.*, pag. 1726.

²³⁹ C. PETRILLO, *op. loc. ult. cit.*; M. PILLONI, *op. loc. ult. cit.*.

3.3.3. L'intervento delle Sezioni Unite

Più di recente, la stessa Terza Sezione della Corte di Cassazione, è stata nuovamente posta dinanzi al tema della sorte del processo esecutivo, in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati, in caso di caducazione del titolo in capo al creditore procedente. Alla luce dell'ampio dibattito suscitato in dottrina e nella giurisprudenza di merito, nonché in considerazione dei diversi rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, essa ha in quest'occasione mostrato l'opportunità di discostarsi dal suo precedente in termini. Pertanto, prendendo atto del contrasto giurisprudenziale, e tenuto conto altresì della pregnante rilevanza delle possibili ricadute di una diversa soluzione sul modo di intendere gli istituti dell'esecuzione, nonché il processo esecutivo nel suo complesso, la questione, qualificata di particolare importanza, è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, affinché fosse assicurato il contributo nomofilattico di queste ultime²⁴⁰.

Su tale questione le Sezioni Unite sono così intervenute con la sentenza 7 gennaio 2014, n. 61²⁴¹, la quale, ricollegandosi ad un risalente precedente del 1978²⁴², hanno fornito una soluzione diametralmente opposta e speculare rispetto a quella cui era pervenuta la Terza Sezione nel 2009.

Il Supremo Collegio, dopo aver illustrato ed esaminato le diverse teorie prospettate in dottrina e in giurisprudenza sull'argomento, muove dalla constatazione che, alla luce delle riforme del 2005 e del 2006, le quali, come visto in precedenza, hanno valorizzato il possesso del titolo esecutivo quanto all'accesso al processo esecutivo già pendente, nonché alla luce degli indici normativi rappresentati dagli artt. 500 e 629 c.p.c., i quali

²⁴⁰ Cass. civ., sez. III, ord., 30 gennaio 2013, n. 2240, in *Riv. esec. forz.*, 2013, pagg. 161 e ss., con nota di R. TISCINI, *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*.

²⁴¹ Cass. civ., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61.

²⁴² Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1978, n. 427.

invece valorizzano il possesso del titolo esecutivo quanto ai poteri esercitabili all'interno del processo esecutivo nel quale è stato dispiegato intervento, il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo risulta collocato in posizione paritetica rispetto al creditore che ha dato avvio all'esecuzione, entrambi titolari dell'azione di espropriazione che gli deriva dal proprio titolo, ed entrambi egualmente titolari del potere di dare impulso alla procedura esecutiva, attraverso il compimento o la sollecitazione dei singoli atti.

In questa prospettiva, situando sullo stesso piano, ai fini dell'esecuzione, tutti i creditori che vi partecipano in possesso di titolo esecutivo, perde valore e sfuma la soggettività dell'atto esecutivo. In altri termini, il compimento degli atti esecutivi non configura un fenomeno soggettivo, riferibile ad un determinato creditore, ma assume rilevanza meramente oggettiva, in astratto riconducibile a ciascun creditore legittimato a porlo in essere.

Così, <<l'atto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato è anche atto di esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati>>, e <<l'atto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri legittimati ed è momento di concretizzazione di tutte le azioni esecutive esercitate nel processo>>, con la precisazione che <<ciò, ovviamente, vale anche per gli atti esecutivi compiuti dal creditore pignorante prima dell'intervento c.d. titolato ed, in particolare, per il pignoramento>>.

Il pignoramento è quindi attribuibile non solo al creditore che lo ha effettivamente realizzato, ma altresì ad ognuno dei creditori titolati, sebbene intervenuti necessariamente in un momento successivo, rappresentando il primo atto di esercizio anche della loro azione esecutiva, e presupposto di tutti gli atti successivi.

Si parla di <<oggettivizzazione degli atti compiuti nel corso della procedura espropriativa, i quali prescindono dal soggetto che

concretamente li ha posti in essere (purché, ovviamente, munito di titolo esecutivo nel momento del relativo compimento)>>.

Da ciò discende, come necessaria conseguenza, che, in presenza di interventi titolati, qualora il creditore procedente perda la propria azione esecutiva, e l'esecuzione sia in tal modo privata del titolo esecutivo di quest'ultimo, il pignoramento e tutti i successivi atti esecutivi, in quanto non riconducibili, nella loro oggettività, esclusivamente al creditore che ha dato inizio alla procedura, non vengono per ciò solo caducati, né divengono illegittimi, ma sono fatti propri dal creditore intervenuto in forza di un distinto e autonomo titolo esecutivo, <<che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante>>.

Il processo esecutivo prosegue pertanto su impulso degli interventori titolati, insensibile alle vicende del titolo esecutivo del procedente, e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato eseguito un pignoramento successivo che valga ad <<integrare>> il primo.

Si realizza così un fenomeno successorio, a fondamento dell'esecuzione, analogo a quello che si verifica in caso di rinuncia del creditore procedente, disciplinato dal primo comma dell'art. 629, c.p.c., di cui le Sezioni Unite negano il carattere eccezionale ovvero derogatorio rispetto al principio di cui all'art. 493 c.p.c., il quale attribuisce effetto indipendente al solo pignoramento successivo, ma piuttosto si inquadra coerentemente nel sistema dei poteri processuali come delineato dagli artt. 500, 526, 564 c.p.c..

Tutto ciò presuppone tuttavia il ricorrere di due condizioni imprescindibili. La prima si sostanzia nell'originaria legittimità e validità del pignoramento con cui il creditore procedente abbia dato avvio al processo esecutivo.

In caso contrario, non essendo l'azione esecutiva validamente esercitata, l'espropriazione forzata non è legittimamente intrapresa, né, pertanto, può legittimamente essere proseguita, neanche da parte degli altri creditori

intervenuti muniti di titolo esecutivo, i quali non possono difatti avvalersi di un pignoramento *ab origine* invalido, né dei successivi atti esecutivi, affetti da invalidità derivata.

L'invalidità originaria del pignoramento, che impedisce agli interventori titolati di coltivare il processo esecutivo cui esso abbia dato inizio, può dipendere sia dalla carenza, sin dall'origine, di un valido ed efficace titolo esecutivo in capo al creditore pignorante, sia da vizi intrinseci dell'atto in sé, o degli atti podromici, nonché dal suo stesso oggetto, qualora il vincolo esecutivo sia stato impresso su beni non pignorabili o su beni di terzi illegittimamente assoggettati ad esecuzione.

Le Sezioni Unite aderiscono dunque alla tesi, già avanzata in dottrina²⁴³, a mente della quale la distinzione rilevante ai fini della proseguibilità della procedura esecutiva in seguito alla caducazione del titolo del creditore procedente risiede non tanto in quella tra pignoramento successivo e semplice intervento titolato, quanto piuttosto tra difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo esecutivo.

Il primo, inficiando la legittimità dell'atto iniziale della procedura, e, a sua volta, quella di tutti gli atti esecutivi successivi, non può che travolgere ogni intervento, anche titolato. Qualora però sia stato eseguito un pignoramento successivo, riunito al primo nell'ambito dello stesso processo esecutivo, avendo effetto indipendente, a norma dell'art. 493, terzo comma, c.p.c., esso non risente dell'invalidità del pignoramento iniziale, quale ne sia la causa, potendo sorreggere la procedura esecutiva, conservando così, anche in tal caso, gli interventi ivi dispiegati. L'esecuzione, in siffatta ipotesi, prosegue sulla base non del primo pignoramento, originariamente viziato, ma sulla base del pignoramento

²⁴³ B. CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo*, cit., pagg. 940 e ss.; cfr. altresì C. PETRILLO, *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti*, cit., pag. 555; nonché C. CORRADO, *op. cit.*, pagg. 1724-1725.

ulteriore, legittimamente compiuto. Ed è pertanto da quest'ultimo che decorreranno gli effetti sostanziali ex artt. 2913 c.c. e ss.²⁴⁴.

Il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del precedente, invece, se impedisce ovviamente a quest'ultimo di partecipare ulteriormente all'esecuzione e di compierne gli atti, consente, invece, ai creditori intervenuti muniti di titolo, di giovare del pignoramento e degli altri atti esecutivi compiuti finché il titolo del precedente abbia conservato efficacia esecutiva. Ciò in quanto questi, essendo stati posti in essere in un momento in cui il creditore era titolare dell'azione esecutiva, devono ritenersi validamente compiuti e legittimi, in virtù del principio *tempus regit actum*. E la possibilità riconosciuta, in tale ipotesi, agli interventori titolati, di portare a termine l'esecuzione per il loro soddisfacimento, in forza del proprio autonomo potere di impulso processuale, prescinde del tutto dalla presenza di un pignoramento successivo.

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite in merito alla questione di cui trattasi presenta dunque l'indubbio pregio di distinguere funzionalmente gli istituti dell'intervento e del pignoramento successivo, preservando la *ratio* di quest'ultimo, riconoscendo allo stesso un effetto cautelare ulteriore rispetto al primo, consistente, non, come prospettato dalla sentenza del 2009, nell'idoneità a sorreggere l'esecuzione in ogni caso di venir meno del

²⁴⁴ Pare debba dubitarsi, tuttavia, che il pignoramento successivo, consentendo la prosecuzione della procedura esecutiva anche in caso di difetto originario del titolo del precedente, o comunque, invalidità *ab origine* del primo pignoramento, possa far salva, a ritroso, la legittimità degli atti esecutivi posti in essere prima del suo compimento. Deve infatti ritenersi che, in simili ipotesi, a sopravvivere sia unicamente il procedimento avviato con il pignoramento successivo, il quale, a norma dell'art. 493 c.p.c. ha mantenuto comunque la sua autonomia, nonostante la riunione, nell'ambito dello stesso processo esecutivo, con il procedimento avviato con il primo pignoramento invalido. Cosicché, venuto meno quest'ultimo, il secondo procedimento rimane in piedi, e l'esecuzione prosegue, con salvezza degli atti esecutivi solo perché idealmente comuni ad entrambe le procedure. Ne consegue che, gli atti riferibili unicamente al primo procedimento, perché posti in essere prima del pignoramento successivo, essendo dipendenti esclusivamente dal pignoramento viziato risultano affetti da una invalidità derivata che il secondo pignoramento valido non è in grado di sanare. Dunque, l'eventuale intervento, titolato o meno, spiegato prima del pignoramento successivo non potrà essere salvato da quest'ultimo e resterà senz'altro travolto, costringendo il creditore ad intervenire nuovamente.

titolo del precedente, anche per difetto sopravvenuto, posto che, in tale ipotesi, il processo esecutivo, come appena visto, prosegue anche solo in presenza di interventi titolati, conservando gli originari effetti sostanziali. Piuttosto, la peculiarità esclusiva del pignoramento successivo risiede nel fatto che, come anticipato, avendo effetto indipendente esso è in grado, a differenza del semplice intervento titolato, di far salva l'esecuzione anche nelle ipotesi di difetto *ob origine* del titolo esecutivo del precedente, o comunque, di invalidità originaria dell'atto di pignoramento, salva la decorrenza degli effetti sostanziali dal momento del suo compimento.

Le Sezioni Unite escludono dunque che la scelta del creditore in possesso di titolo tra l'una o l'altra via di accesso al processo esecutivo già pendente configuri una <<scelta di rischio>>, nel senso che se il creditore opta per l'intervento, si espone in ogni caso al rischio di travolgimento ove il titolo del precedente venga meno. Piuttosto, simile scelta è in realtà <<scelta ponderata in base alla valutazione del titolo del precedente e della regolarità formale dell'atto di pignoramento e del processo cui ha dato luogo>>.

Infine, la seconda condizione necessaria affinché i creditori intervenuti titolati possano autonomamente condurre l'esecuzione consiste nella circostanza che la caducazione del titolo esecutivo del precedente, esistente nel momento in cui l'azione esecutiva è stata esercitata, non sia dichiarata prima dell'intervento del creditore titolato. Occorre dunque distinguere a seconda che l'azione esecutiva del precedente si sia arrestata prima ovvero dopo l'intervento. Nel primo caso, non essendo ancora presenti nel processo creditori intervenuti in possesso di titolo esecutivo, la sopravvenuta caducazione di quello del precedente determina l'illegittimità *ex tunc* dell'intera esecuzione. Pertanto, <<non esistendo un valido pignoramento al quale ricollegarsi, il processo esecutivo è ormai improseguibile, e non consente interventi successivi>>.

In definitiva dunque, l'esistenza di un valido titolo esecutivo rileva, non solo al momento dell'avvio dell'esecuzione e del compimento del pignoramento, ma altresì al momento dell'intervento del creditore titolato, sì da assicurare una continuità, alla base dell'esecuzione, dei titoli esecutivi, in modo che questa non risulti mai priva del proprio imprescindibile fondamento.²⁴⁵

3.3.4. Conseguenze applicative

La recente pronuncia delle Sezioni Unite riconosce una perfetta equivalenza, sotto il profilo della idoneità a costituire la base fondante dell'esecuzione forzata, ad ogni titolo esecutivo comunque azionato nel relativo processo, ciascuno potenzialmente in grado di sorreggere la procedura esecutiva *ex tunc*, fin dal compimento del primo atto, una volta venuto meno, per ragioni sopravvenute, il titolo che le aveva dato origine, in un'ottica, dunque, di fungibilità ed interscambiabilità di titoli esecutivi²⁴⁶.

²⁴⁵ La sentenza in esame ha infine enunciato il seguente principio di diritto: << Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità>>.

²⁴⁶ Di fungibilità dei titoli esecutivi discorreva già E. REDENTI, *Struttura del procedimento esecutivo e problemi di spese*, in *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I, Milano, 1962; Vedi altresì A. MAJORANO, *Il principio di <<fungibilità>> dei titoli esecutivi rimesso al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, pagg. 827 e ss.; Per un'analisi critica del principio di fungibilità dei titoli esecutivi vedi invece G. VERDE, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, cit., pagg. 113 e ss..

Il riconoscimento della ammissibilità di una simile fungibilità implica una serie di rilevanti conseguenze.

Anzitutto, è possibile osservare che, venuto meno il titolo esecutivo del precedente, l'esecuzione comunque prosegue per la soddisfazione dei creditori rimasti titolari di una valida azione esecutiva. Non soltanto quelli in possesso di un titolo esecutivo, che abbiano dispiegato intervento o effettuato un pignoramento successivo, ma altresì quelli che ne siano privi ed il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore esecutato²⁴⁷, dal momento che la presenza di altri titoli esecutivi, a fronte della sopravvenuta caducazione di quello del precedente, consente di far salva la legittimità dell'intera esecuzione, incluso ogni intervento, seppur non titolato, ed anche successivo a detta caducazione. Pertanto, è in relazione a tali crediti che andrà parametrata e conseguentemente modulata la portata dell'aggressione esecutiva e la relativa compressione della sfera patrimoniale del debitore esecutato. Sicché, ove il valore dei beni assoggettati al vincolo espropriativo, una volta venuta meno la pretesa esecutiva del precedente, divenga eccessivo, ciò legittimerà senz'altro il debitore a chiedere la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c..

Ancora, la possibilità, per l'esecuzione, di continuare, nonostante il venir meno dell'azione esecutiva del precedente, in forza di un diverso titolo azionato nello stesso processo, implica che la procedura non si arresta e scorre inesorabile finché vi sia un valido ed efficace titolo esecutivo idoneo a sorreggerla.

Ciò incide sui possibili esiti dell'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c.²⁴⁸.

²⁴⁷ I quali, come detto in precedenza, esercitano comunque un'azione esecutiva, sebbene avente finalità meramente satisfattiva, non potendo partecipare attivamente all'espropriazione. E. GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956; V. ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare*, Roma, 1937.

²⁴⁸ B. CAPPONI, *Le sezioni unite e l'«oggettivizzazione» degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, pag. 496; C. PETRILLO, *Intervento dei creditori*, cit., pagg. 515-516.

Invero, qualora il debitore esecutato proponga opposizione all'esecuzione avverso il creditore procedente, contestando la sopravvenuta perdita del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, e l'opposizione sia accolta, se nel caso di espropriazione individuale ciò determina la definitiva caducazione dell'esecuzione, ove siano invece intervenuti creditori titolati il debitore non potrà in tal modo ottenere il totale arresto della procedura, dato che questa può difatti proseguire sorretta dal titolo degli altri creditori intervenuti²⁴⁹. L'accoglimento dell'opposizione produrrà pertanto, in quest'ultimo caso, esclusivamente l'effetto di estromettere dalla procedura in corso il creditore direttamente attaccato, privandolo del suo titolo esecutivo, ed impedendogli così di compiere ulteriori atti e di essere ammesso alla distribuzione del ricavato. Ciò induce pertanto ad escludere che in questi casi ricorra, nel giudizio di opposizione, una fattispecie di litisconsorzio necessario tra il creditore convenuto e gli altri creditori titolati intervenuti, essendo questi del tutto estranei alla situazione sostanziale dedotta ed indifferenti rispetto all'esito della disputa²⁵⁰.

Ne consegue, altresì, che all'eventuale provvedimento di sospensione pronunciato in pendenza del relativo giudizio dal giudice dell'esecuzione, non potrà riconoscersi l'effetto di inibire la prosecuzione dell'intera esecuzione²⁵¹. Invero, il provvedimento sospensivo, avendo natura cautelare ed anticipatoria, mira cioè ad anticipare gli effetti della decisione di merito. Poiché quest'ultima, anche in caso di accoglimento dell'opposizione, non è suscettibile, come appena osservato, di travolgere

²⁴⁹ R. TISCINI, *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo*, cit., parla di <<male minore>>, con riferimento alla conseguenza di <<onerare il debitore del compito di opporsi a ciascuno degli interventi titolati>> rispetto a quella di <<aumentare il rischio di una chiusura anticipata dell'esecuzione - a seguito del venir meno del procedente - per poi lasciare spazio a nuove ed ulteriori iniziative esecutive>>.

²⁵⁰ C. PETRILLO, *op. loc. ult. cit.*, la quale evidenzia come d'altronde il litisconsorzio necessario sia escluso anche nel giudizio di impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo del creditore procedente.

²⁵¹ C. PETRILLO, *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti*, cit., pagg. 552 e ss..

l'esecuzione nel suo complesso, impedendone il proseguimento su impulso degli altri creditori titolati, un simile risultato non può ancor prima attribuirsi al provvedimento interinale inibitorio, il quale non potrà che incidere unicamente sul titolo esecutivo del creditore procedente, frustandone l'efficacia esecutiva, in modo da non consentire l'ulteriore partecipazione alla procedura espropriativa.

Le stesse considerazioni valgono, relativamente ai titoli di formazione giudiziale, con riguardo al provvedimento di sospensione che può essere pronunciato dal giudice di impugnazione nell'ambito del processo di cognizione nel quale si è formato il titolo del procedente, ai sensi, ad esempio, degli artt. 283 e 649 c.p.c.. Anche la sospensione in tal modo disposta non può avere ad oggetto l'intera esecuzione, ove alla stessa partecipino altri creditori in virtù di proprio autonomo titolo esecutivo, ma esclusivamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, impedendo al creditore di dare ulteriore impulso alla procedura, nonché intraprenderne di nuove in forza dello stesso titolo.

È opportuno precisare che, quanto finora detto in ordine alle diverse possibili conseguenze dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione avverso il creditore procedente, a seconda che in essa siano intervenuti o meno creditori titolati, nonché in merito ai diversi effetti del provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c., non ha ragion d'essere nell'ipotesi in cui con l'opposizione il debitore contesti il difetto originario del titolo esecutivo del procedente ovvero l'impignorabilità dei beni staggiti; vizi che, come in precedenza osservato, determinano in ogni caso l'improseguibilità del processo esecutivo, anche da parte degli interventori titolati, in quanto *ab origine* illegittimamente avviato. Sicché, l'accoglimento per tali motivi dell'opposizione all'esecuzione, ancorché diretta contro il solo creditore procedente, sarà in tal caso sufficiente a

caducare l'intera esecuzione, travolgendo anche la posizione degli eventuali creditori titolati intervenuti²⁵².

Ma al di là di queste ipotesi, il debitore esecutato, per liberarsi totalmente dalla soggezione alla procedura esecutiva ed arrestare l'esecuzione al quale partecipino più creditori concorrenti, dovrà dirigere un'opposizione esecutiva contro ognuno di essi, dato che il titolo di ciascuno, indifferentemente, è parimenti in grado, da solo, di fondare e legittimare la prosecuzione del processo esecutivo.

Potrebbe eccepirsi che tale soluzione, la quale onera il debitore esecutato di intraprendere tante opposizioni quanti sono i titoli esecutivi azionati nella procedura, seppur inevitabile alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, produca una incidenza negativa sul già pesante carico dell'amministrazione della giustizia, determinando il proliferare di incidenti cognitivi nell'ambito della stessa esecuzione, con conseguenti ripercussioni anche nella prospettiva di ragionevole durata dei processi.

Proprio quelle conseguenze che, la dottrina prima, e lo stesso Supremo Collegio poi, sia nell'ordinanza di rimessione, che nella sentenza delle Sezioni Unite, miravano ad evitare, accogliendo la tesi della prosecuzione del processo esecutivo, nonostante il venir meno del titolo del procedente, in presenza di altri creditori titolati intervenuti, sì da conservare l'attività processuale già compiuta, scongiurando la necessità di avviare *ex novo* l'esecuzione ed il conseguente moltiplicarsi di procedure esecutive individuali, in ossequio al principio di economia processuale.

Sembrerebbe, dunque, che la tesi qui sostenuta non faccia che traslare il problema della proliferazione dei giudizi, vuoi esecutivi, vuoi cognitivi, da monte a valle: da un lato, evitando *ex ante* l'avvio di una pluralità di

²⁵² Sempreché, è bene ricordarlo, non sia stato eseguito un pignoramento successivo, al quale è appunto riconosciuto l'effetto cautelare ulteriore di sorreggere e far salva l'esecuzione anche in siffatte ipotesi, sostituendosi al primo pignoramento irrimediabilmente viziato.

singole esecuzioni individuali, garantendo ai creditori titolati la possibilità di coltivare quella già pendente nonostante la sopravvenuta carenza del titolo del creditore che l'aveva originariamente intrapresa, ma dall'altro, imponendo *ex post* al debitore esecutato, affinché questo possa arrestare quella stessa esecuzione, di dar luogo ad una pluralità di giudizi oppositivi diretti a contestare tutti i titoli esecutivi in essa presenti, atteso che anche solo uno di essi, e qualunque esso sia, è in grado di far sopravvivere la procedura.

Tuttavia, a ben vedere, il problema del moltiplicarsi delle opposizioni esecutive proporzionalmente al numero dei creditori in possesso di titolo esecutivo si pone in ogni caso, anche accogliendo la tesi qui criticata²⁵³. Invero, alla stregua di quest'ultima, ove i creditori titolati, a fronte del vittorioso esperimento dell'opposizione avverso il creditore procedente, essendo ciò sufficiente ad interrompere definitivamente il processo esecutivo, intraprendano ciascuno *ex novo* distinte procedure individuali, il debitore esecutato si vedrà nuovamente bersaglio di una pluralità di aggressioni esecutive, per contestare le quali sarà costretto a instaurare tanti giudizi oppositivi quanti sono i creditori titolati che abbiano agito *in executivis* nei suoi confronti.

Orbene, posto che la proposizione di plurime opposizioni esecutive, con indiscutibili ricadute negative sull'economia dei giudizi, costituisce, in un modo o nell'altro, un problema comune ad entrambe le soluzioni prospettate, la tesi qui condivisa e sostenuta presenta, rispetto a quella

²⁵³ In questo senso anche R. TISCINI, *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo*, cit., la quale osserva che << l'onere per il debitore esecutato di opporsi non solo all'azione esecutiva del procedente ma anche a quella di tutti gli altri intervenuti titolati rileva a prescindere dalla soluzione del caso in esame: ogni qualvolta un debitore sa che vi è fondamento per una opposizione esecutiva, è sua cura provvedervi, argomentando l'invalidità di quel "titolo a procedere ad esecuzione forzata", a prescindere da più generali conseguenze sul processo esecutivo complessivamente considerato. È dunque opportuno che il debitore valuti ogni atto di intervento in sé, nella prospettiva non solo di paralizzare l'esecuzione in corso, ma anche di eliminare il pericolo di potenziali esecuzioni future per il caso in cui – chiusasi quella pendente – siano intraprese nuove ed autonome azioni esecutive>>.

fatta propria dalla sentenza del 2009, l'indubbio pregio di scongiurare la possibile proliferazione di procedure esecutive individuali. Essa dunque non sposta il problema da monte a valle, ma semplicemente elimina quello a monte, stante che, come dimostrato, quello a valle (moltiplicazione delle opposizioni) è inevitabile in entrambi i casi.

Così, in altri termini, la possibilità per i creditori titolati intervenuti di proseguire l'esecuzione in corso consente di far salva la pregressa attività esecutiva, evitando di dover avviare nuovi processi esecutivi, in perfetta coerenza con il principio di economia processuale. Inoltre non va trascurato che, inducendo a dispiegare intervento, piuttosto che ad eseguire il più oneroso pignoramento successivo, ciò contribuisce a snellire il carico di lavoro degli uffici esecutivi, rispondendo all'esigenza di una più celere celebrazione del giudizio, con globali effetti positivi sulla durata dei processi.

3.4. Cenni conclusivi

In conclusione, appare possibile affermare, in considerazione dei diversi indici normativi sopra evidenziati, nonché alla luce degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che il fondamento dell'esecuzione forzata, ove questa assuma carattere concorsuale, è potenzialmente costituito da tutti i titoli esecutivi in essa azionati e fatti valere, senza poter tendenzialmente distinguere tra quello del creditore intervenuto e quello del creditore procedente, sicché una volta venuto meno quest'ultimo, la procedura esecutiva può cionondimeno avere seguito su impulso del primo, sorretta dal titolo di questo, il quale la giustifica a ritroso, in tutti i suoi effetti.

Si realizza così, alla base dell'esecuzione, una trasformazione o successione, non, come esaminato nel capitolo precedente, dal punto di vista meramente oggettivo, interessando unicamente il titolo del

precedente che subisce una evoluzione a sé interna. Piuttosto, nel caso attualmente oggetto di analisi, la trasformazione involge distinti titoli esecutivi propri di due diversi creditori, dando luogo ad una successione sotto l'aspetto sì oggettivo, posto che il titolo esecutivo che sorregge l'esecuzione muta nella sua oggettiva consistenza, ma altresì soggettivo, non essendo più detto titolo riferibile al creditore che aveva assunto l'iniziativa esecutiva, il quale è venuto meno, sibbene ad altro creditore che abbia successivamente preso parte al processo²⁵⁴.

Una trasformazione o successione soggettiva, dunque, in forza della (e grazie alla) quale l'esecuzione si conserva e prosegue indifferente ed indisturbata, senza soluzione di continuità, sebbene in forza di un diverso titolo esecutivo.

Trasformazione o successione soggettiva che va però coordinata con il fondamentale principio *nulla executio sine titulo*, principio cardine del processo esecutivo ed ormai saldamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità²⁵⁵.

A mente di siffatto principio, invero, il titolo esecutivo in forza del quale è avviata un'esecuzione forzata deve sussistere fin dal momento in cui questa è minacciata ed intrapresa, e deve permanere per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione, mantenendo integra la sua validità ed efficacia.

Una rigida applicazione di tale insegnamento sarebbe di ostacolo ad ammettere la legittima prosecuzione dell'esecuzione privata del titolo che le aveva dato origine, seppur comunque in forza di un titolo esecutivo, dal

²⁵⁴ Ma pur sempre precedentemente, come sopra precisato, alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente ed alla conseguente illegittimità dell'azione esecutiva di quest'ultimo.

²⁵⁵ Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278; Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2002, n. 210; Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, ord., 12 marzo 2009, n. 6042; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.

primo tuttavia diverso per oggetto e titolarità, ed intervenuto soltanto in un secondo momento.

Tuttavia, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 61/2014, hanno fornito una interpretazione estensiva del principio in parola, affermando che <<nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento>>.

La Suprema Corte colloca dunque il principio *nulla executio sine titulo* in una prospettiva, come precedentemente anticipato, di fungibilità ed interscambiabilità dei titoli esecutivi azionati nello stesso processo esecutivo, riconoscendone l'equivalente idoneità a fondare l'esecuzione forzata.

Ma al di là della riferibilità del principio *de quo* al titolo del procedente ovvero ad un qualsiasi titolo esecutivo, resta in ogni caso ferma l'esigenza che l'esecuzione non resti priva, neanche per un istante, del suo fondamento legittimante, quale esso sia.

Da tale considerazione preliminare discendono infatti le due condizioni imprescindibili, precedentemente esaminate, affinché il processo esecutivo, venuto meno il titolo del procedente, possa proseguire sulla base del titolo dell'interventore.

La prima consiste nella originaria esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo nel momento in cui l'esecuzione ha inizio. Il difetto originario del titolo esecutivo del procedente²⁵⁶, pertanto, impedisce in ogni caso la prosecuzione della procedura esecutiva, possibile, dunque, solo nel caso in cui detto titolo, *ab origine* esistente, venga meno per ragioni sopravvenute,

²⁵⁶ Così come, per completezza sebbene irrilevante ai fini del tema in discorso, l'invalidità originaria dell'atto di pignoramento.

per ragioni patologiche (caducazione del titolo) ovvero per volontà stessa del creditore (rinuncia agli atti).

La seconda condizione risiede invece nella circostanza che il creditore munito di titolo esecutivo intervenga nel processo esecutivo prima che il creditore procedente abbia perso la propria azione esecutiva, a seguito della pronuncia caducatoria del suo titolo. In caso contrario si avrebbe un intervallo temporale tra la caducazione del titolo del procedente e l'intervento del creditore titolato, in cui l'esecuzione resterebbe priva di fondamento. Il che non è affatto ammissibile. Sicché l'intera procedura non può che rimanere travolta, senza possibilità di prosecuzione, in virtù proprio del principio *nulla executio sine titulo*.

Quanto alla prima condizione, si pone il problema di chiarire cosa debba intendersi per difetto originario del titolo esecutivo del procedente, che, incidendo sulla legittimità stessa degli atti esecutivi, impedisce ai creditori intervenuti titolati di proseguire la stessa procedura esecutiva.

In proposito le Sezioni Unite²⁵⁷, pur ammettendo la vastità della relativa casistica, precisano che esso ricorra, con riguardo al titolo esecutivo di formazione giudiziale, quando questo <<sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o nel caso in cui l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibile *ab origine* al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c.>>, non anche, invece, <<quando il titolo esecutivo di formazione giudiziale venga meno in ragione delle vicende del processo nel quale si è formato>>, e ciò a prescindere se <<con efficacia *ex tunc* ovvero *ex nunc*, in ragione degli effetti del rimedio esperito nella sede cognitiva>>²⁵⁸, in quanto ciò che conta è che

²⁵⁷ Cass. civ., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n.61.

²⁵⁸ Sebbene la Suprema Corte parli unicamente di titoli giudiziali, escludendo che la revoca *ex tunc* configuri un difetto originario ostativo alla prosecuzione dell'esecuzione concorsuale, ad identica soluzione potrebbe pervenirsi anche con riguardo a titoli di formazione stragiudiziale i quali vengano meno con eguale effetto retroattivo. Si pensi ad esempio alla dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo costituente titolo esecutivo in forza del quale sia stata avviata una esecuzione forzata.

<<l'esecuzione forzata risulti formalmente legittima, anche se, per ipotesi, sia sostanzialmente ingiusta>>.

A parere della Suprema Corte, dunque, non integra un difetto originario del titolo esecutivo, ai fini della perseguibilità dell'esecuzione ad opera degli interventori titolati, né la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per accoglimento totale della relativa opposizione²⁵⁹, né la riforma della sentenza di primo grado²⁶⁰ ovvero la cassazione di quella d'appello.

A quest'ultimo proposito occorre osservare che, non integrando la riforma o la cassazione della sentenza un difetto originario del titolo esecutivo, consentendo quindi l'ulteriore corso della procedura in presenza di creditori titolati intervenuti, la regola dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., riguardante l'effetto espansivo esterno della riforma e della cassazione, il quale travolge ogni atto e provvedimento dipendente dalla sentenza riformata o cassata, subisce in questi casi una deroga. Occorre piuttosto, in siffatte ipotesi, circoscrivere soggettivamente la portata del dettato normativo, interessando unicamente la posizione del creditore il cui titolo esecutivo sia costituito proprio dalla sentenza riformata o cassata, impedendo allo stesso di compiere ulteriori atti d'impulso, con la concentrazione di tale potere in capo agli altri creditori concorrenti, e ferma la validità degli atti già compiuti²⁶¹.

Se la riforma o la cassazione della sentenza non pongono particolari problemi, qualche perplessità suscita invece la revoca del decreto

²⁵⁹ Posto che l'accoglimento parziale consente la conservazione degli atti esecutivi compiuti e la prosecuzione della stessa procedura, sebbene entro i limiti riconosciuti dalla sentenza, ai sensi dell'art. 653, secondo comma, c.p.c..

²⁶⁰ B. CAPPONI, *Venir meno ex tunc del titolo esecutivo ed effetti sull'esecuzione in corso*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, pagg. 509 e ss., nega che allo stesso regime siano sottoposti la revoca del decreto ingiuntivo, che produce effetti retroattivamente, e la riforma della sentenza di primo grado.

²⁶¹ Così B. CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo*, cit., pag. 942, il quale ravvisa nell'art. 629 c.p.c. un limite all'applicazione dell'art. 336, secondo comma, c.p.c..

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo²⁶². Invero, l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rimuove con effetto retroattivo il decreto opposto, il quale scompare *ex tunc* dalla scena del processo, <<come se non fosse mai esistito>>.

Pertanto, ove la procedura esecutiva prosegua, come in definitiva ammesso dalle Sezioni Unite, dopo la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base del titolo di altro creditore intervenuto, l'esecuzione presenterà inevitabilmente un segmento in cui risulterà sfornita di un titolo esecutivo, il quale, seppur originariamente esistente, è stato eliminato retroattivamente, appunto, <<come se non fosse mai esistito>>, in deroga al principio *nulla executio sine titulo*.

Le Sezioni Unite superano il problema attraverso la *fictio iuris* della rilevanza meramente oggettiva delle attività processuali compiute in sede esecutiva. L'<<oggettivizzazione>> degli atti esecutivi sposta il *focus* dal soggetto all'atto, il quale assume rilevanza in sé, giovando a favore di tutti, prescindendo dal soggetto che lo ha concretamente realizzato, purché in quel momento munito di titolo esecutivo. Ciò in quanto <<l'atto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato è anche atto di esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati>>.

Un problema tuttavia si pone, allora, se all'atto di esercizio della propria azione esecutiva da parte del creditore procedente, poi venuta meno, il creditore intervenuto non era ancora legittimato, in quanto non era ancora sorto il suo titolo esecutivo. In altri termini, se la possibilità che l'esecuzione prosegua nonostante il venir meno *ex tunc* del titolo del procedente si giustifica per la rilevanza meramente oggettiva degli atti posti in essere, e tale oggettivizzazione deriva dalla constatazione che l'esercizio dell'azione esecutiva del creditore procedente importa

²⁶² Vedi sul punto R. TISCINI, *Dei contrasti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità circa il venir meno dell'esecuzione a seguito del difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, cit; ID, *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, cit..

l'esercizio dell'azione esecutiva di tutti gli altri creditori che ne siano titolari, perplessità sorgono in relazione a quel creditore il cui titolo non sia ancora sorto in quel momento, e non sia dunque ancora titolare dell'azione esecutiva.

In siffatta ipotesi, il creditore intervenuto, nonostante la caducazione del titolo del precedente, finirebbe per beneficiare degli effetti sostanziali del pignoramento fin da un momento anteriore non solo al suo intervento, ma altresì alla stessa nascita del suo titolo esecutivo, tanto più se il titolo del precedente sia venuto meno con efficacia retroattiva.

La sentenza delle Sezioni Unite non prende specificamente in considerazione l'ipotesi in questione, ma alla luce delle considerazioni da questa svolte, in un'ottica di salvaguardia dell'economia processuale, interesse generale potenzialmente preminente rispetto a quello individuale del debitore esecutato, potrebbe riconoscersi anche in tal caso la possibile prosecuzione della procedura già pendente²⁶³, pur dovendosi ammettere, a rigore, una deroga al principio *nulla executio sine titulo*, pur nella più ampia lettura fornitane dalle Sezioni Unite.

La questione va comunque letta alla luce delle deroghe, sia positive che pretorie, al principio in esame, le quali saranno oggetto di analisi nel capitolo seguente.

²⁶³ Non pare possa predicarsi in questi casi la decorrenza degli effetti del pignoramento dal momento dell'intervento, idea già in passato avanzata in dottrina (A. ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., pagg. 385-386) in riferimento ad ogni intervento titolato, ma non praticabile, con riguardo perlomeno alla espropriazione immobiliare, stante la non trascrivibilità dell'atto di intervento, cfr. R. METAFORA, *Gli effetti della revoca del titolo esecutivo sui creditori intervenuti muniti di titolo e sull'aggiudicazione*, cit., pagg. 330-331; M. PILLONI, *Intervento di creditori titolati, difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del precedente e arresto della procedura esecutiva*, cit., pag. 326.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE SENZA TITOLO

4.1. Premessa

I capitoli che precedono sono stati dedicati ad una analisi diretta a rivelare il modo di atteggiarsi dell'esecuzione forzata a fronte di vicende successorie interessanti il titolo esecutivo, sia sotto il profilo oggettivo, o in senso "verticale", sia sotto il profilo soggettivo, o in senso "orizzontale", giungendo alla conclusione che la procedura esecutiva ammetta simili trasformazioni del titolo su cui si poggia, in virtù di una interpretazione estensiva del principio cardine per cui *nulla executio sine titulo*, che consente di pervenire a tale risultato senza dover, almeno in linea di massima, derogare ad esso.

Deve però osservarsi che siffatto principio non è comunque del tutto esente da eccezioni.

Anzitutto, deroghe sono talvolta ammesse dalla stessa legge, la quale, seppur in particolari ipotesi, consente al creditore di intraprendere attività di natura esecutiva, volte alla coattiva realizzazione del suo diritto, pur in assoluta mancanza di un atto avente la qualità di titolo esecutivo. Il che tuttavia incide inevitabilmente, come si vedrà, sulla struttura concretamente assunta dalla relativa procedura.

In secondo luogo, la questione delle possibili eccezioni al principio *nulla executio sine titulo* va affrontata alla luce della recente posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in definitiva ammesso la possibilità che il processo esecutivo possa essere fatto salvo nei suoi esiti più rilevanti, quali la vendita forzata, nonostante il successivo accertamento della totale originaria inesistenza di un valido titolo

esecutivo a legittimarne l'avvio e la perdurante sussistenza, salvo le precisazioni che saranno più avanti approfondite.

Il presente capitolo si propone allora di esaminare, a completamento della panoramica volta ad indagare sul fondamento dell'esecuzione forzata e sulle vicende che in esso si animano, proprio quelle ipotesi in cui una esecuzione possa essere svolta in difetto di quello che dovrebbe essere il suo fondamentale presupposto legittimante, in deroga, più o meno diretta, al principio *nulla executio sine titulo*.

4.2. Esecuzioni forzate speciali

Il processo di esecuzione forzata disciplinato dalle norme del Libro III del codice di procedura civile non esaurisce tutte le possibili forme di esecuzione. Esistono invero procedure esecutive diverse da quelle contemplate dal codice di rito, previste dalla legislazione speciale ovvero dal codice civile. Si parla in proposito di esecuzioni forzate speciali²⁶⁴.

La specialità di siffatte procedure deriva non solo dalla collocazione esterna al codice di procedura civile, ma altresì dalla particolarità di svolgersi in assenza di un titolo esecutivo. Ciò non può che incidere sulla loro struttura e sulla natura delle attività che in esse potranno o dovranno essere compiute.

Invero, come già messo in evidenza nel primo capitolo, il titolo esecutivo costituisce quel *quid* legittimante l'esercizio di una azione esecutiva astratta, svincolata cioè dalle vicende relative al diritto sostanziale in esso consacrato, consentendo il dispiegarsi dell'aggressione esecutiva statale, del tutto prescindendo da un accertamento della effettiva perdurante esistenza della pretesa creditoria, e rilegando così ad una fase successiva ed eventuale, ma comunque esterna all'esecuzione, ogni attività cognitiva

²⁶⁴ In questi termini R. VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, cit., pag. 17; ID, *Titolo esecutivo*, cit., pagg. 41 e ss.; ID, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. giur.*, XXXI, Roma, pag. 3.

al riguardo, suscettibile di interferire con il cammino del processo esecutivo solo attraverso il provvedimento di sospensione.

Ne consegue che, mancando del tutto, alla base delle procedure in esame, un titolo esecutivo, queste contemplano al loro interno una fase cognitiva volta proprio all'esame delle vicende sostanziali ed aperta alle relative contestazioni del debitore²⁶⁵, la quale, rappresentando un momento della stessa procedura, inibisce la prosecuzione delle attività esecutive. Non può dunque realizzarsi quella separazione tra cognizione ed esecuzione²⁶⁶ propria delle procedure ordinarie, dovuta appunto alla presenza, alla base delle stesse, di un titolo esecutivo dotato dei requisiti di astrattezza e autonomia.

Un esempio di esecuzione non fondata su un titolo esecutivo è rappresentato dalla espropriazione dell'autoveicolo, regolata dal Regio Decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella Legge 19 febbraio 1928, n. 510 recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico.

In particolare, è prevista a beneficio del creditore che sia titolare di un privilegio speciale²⁶⁷ iscritto sull'autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), una procedura finalizzata alla vendita coattiva del bene, in funzione di una più celere soddisfazione del credito assistito da causa di prelazione.

A tal fine il creditore presenta un ricorso, sul quale il Presidente del Tribunale²⁶⁸ si pronuncia con decreto, che, in caso di accoglimento, dispone il sequestro dell'autoveicolo, cui si accompagna l'ordine di

²⁶⁵ R. VACCARELLA, *Esecuzione Forzata*, cit., pagg. 17-18;

²⁶⁶ Separazione poi non così netta, stante le diverse occasioni in cui il giudice dell'esecuzione è chiamato a svolgere un'attività propriamente cognitiva in ordine al modo di essere di diritti sostanziali fatti valere nel processo esecutivo. Vedi B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 59 e ss..

²⁶⁷ Detto privilegio è equiparato ad una ipoteca su beni mobili registrati, e pertanto soggetto al relativo regime, ai sensi del terzo comma dell'art. 2810 c.c..

²⁶⁸ Attesa la natura esecutiva del procedimento, territorialmente competente, in applicazione dell'art. 26 c.p.c., sarà il giudice del luogo dove si trova l'autoveicolo.

vendita . Parte della dottrina²⁶⁹, nel tentativo di individuare un titolo esecutivo a fondamento anche del procedimento in discorso, sul presupposto di una assoluta inscindibilità tra esecuzione e titolo esecutivo²⁷⁰, aveva ravvisato in tale decreto un titolo giudiziale di tipo monitorio.

L'opinione non può però essere condivisa. Come è stato osservato²⁷¹, tale decreto è pronunciato dal giudice, *inaudita altera parte*, sulla base di una verifica della ritualità della richiesta e della sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del procedimento, ovverosia l'inadempimento del credito garantito dal privilegio e la certificazione del P.R.A. relativa all'iscrizione di quest'ultimo, non investendo, neanche in via sommaria, l'effettiva esistenza di detto credito. Inoltre, ove il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, ciò non esclude la necessità, per poter procedere all'espropriazione speciale, del decreto del Presidente del Tribunale. Ciò dimostra ulteriormente l'impossibilità di ravvisare in quest'ultimo un titolo esecutivo, posto che, se così non fosse, esso non sarebbe necessario in presenza di altro titolo. L'eventuale possesso di un titolo esecutivo consente unicamente al creditore di intraprendere, in alternativa all'esecuzione speciale, l'ordinaria procedura espropriativa²⁷². Infine, ove a seguito della procedura speciale il creditore rimanga in tutto o in parte insoddisfatto, il decreto non consente a questi di avviare un'esecuzione nelle forme ordinarie.

Il decreto deve essere poi notificato dal creditore al debitore, il quale, entro dieci giorni può proporre opposizione dinanzi al giudice. In tal modo si introduce una fase di cognizione, seppure eventuale, nell'ambito della

²⁶⁹ F. CARNELUTTI, *Responsabilità ed esecuzione forzata in tema di autoveicoli*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1927, I, pagg. 231 e ss.; P. CASTORO, *op. cit.*, pag. 263.

²⁷⁰ F. FERRARA, *L'ipoteca mobiliare*, Roma, 1932, pagg. 287 e ss..

²⁷¹ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pagg. 44-45.

²⁷² Senza peraltro la necessità di procedere al pignoramento, in quanto la clausola di salvezza di cui all'art. 502 deve intendersi riferita anche alle procedure disciplinate dalla legislazione speciale. Così A. M. SOLDI, *Manuale*, cit., pag. 1017.

stessa esecuzione, resa necessaria, come anticipato, proprio dall'assenza di un titolo esecutivo a base della procedura.

Altro esempio di procedimento coattivo di liquidazione attraverso cui il creditore consegue la soddisfazione del suo diritto, secondo modalità diverse da quelle di cui al Libro III del codice di procedura civile, è rappresentato dal procedimento di vendita della cosa data in pegno ovvero della cosa oggetto di ritenzione privilegiata ex artt. 2756 e 2761 c.c., disciplinato dagli artt. 2796 e ss c.c..

In particolare, in caso di inadempimento del debitore, il creditore, ancorché privo di titolo esecutivo, può far vendere la cosa ricevuta in pegno, ovvero su cui grava il suo privilegio e di cui abbia la materiale disponibilità, al fine di soddisfarsi sul ricavato. È questa la c.d. vendita in danno²⁷³.

Il possesso di un titolo esecutivo, dunque, vale soltanto a consentire al creditore di ricorrere, in alternativa alla procedura speciale in esame, alla espropriazione forzata ordinaria, salva la facoltà di evitare il pignoramento, secondo quanto previsto dall'art. 502 c.p.c., in quanto in tali casi non sarebbe necessario imporre un vincolo processuale su beni mobili già gravati dal vincolo sostanziale scaturente dalla garanzia reale²⁷⁴.

Nessuna rilevanza ha invece il possesso di un titolo esecutivo, che può pertanto anche mancare, ai fini del procedimento disciplinato dal codice civile.

Il creditore privilegiato è previamente tenuto ad intimare il debitore ad adempiere, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla vendita della cosa oggetto di garanzia reale.

Il debitore, entro, di regola, cinque giorni dall'intimazione²⁷⁵, ha la possibilità di proporre opposizione, la quale determina il sorgere di una

²⁷³ F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. 3, Padova, 2010, pag. 363.

²⁷⁴ A. M. SOLDI, *Manuale*, cit., pag. 255.

²⁷⁵ Novanta se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, ex art. 2797, secondo comma, c.c..

fase cognitiva, diretta all'accertamento della effettiva esistenza del credito, la quale è senz'altro interna alla procedura esecutiva, come è dimostrato dalla previsione per cui in pendenza del termine per proporre opposizione, e, una volta proposta, fino al rigetto della stessa, non può ulteriormente procedersi alle attività propriamente liquidative.

Solo dopo la chiusura della parentesi cognitiva, ovvero dopo l'inutile decorso del termine per la proposizione dell'opposizione, sarà possibile procedere alla vendita della cosa, a mezzo dei soggetti indicati all'art. 83 disp. att. c. c..

In alternativa alla vendita, il creditore, può chiedere al giudice l'assegnazione del bene su cui insiste la propria prelazione, quale *datio in solutum*, salvo conguaglio, per l'eventuale eccedenza, da versare al debitore o al terzo che ha costituito il pegno. In tal caso l'intervento del giudice si rende necessario al fine di impedire ogni possibile elusione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.²⁷⁶.

In definitiva, gli esempi su esposti mostrano come l'ordinamento ammette espressamente il possibile svolgimento di procedure esecutive pur in assenza di un titolo esecutivo, sebbene ciò si rifletta sulla struttura dei relativi procedimenti, insinuandosi al loro interno una fase deputata allo svolgimento di attività propriamente cognitive, tale per cui l'esecuzione si

²⁷⁶ Si discute tuttavia su quale sia il giudice competente a provvedere sull'assegnazione, se il giudice dell'esecuzione ovvero quello della cognizione. In quest'ultimo senso Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1973, n. 2332; in dottrina G. CAMPEIS -A. DE PAULI, *Le esecuzioni civili*, Milano, 2007, pag. 583; in senso opposto Cass. civ., sez. I, 24 giugno 1963, n. 1711, sebbene in riferimento al caso di assegnazione chiesta da creditore munito di titolo esecutivo; in dottrina N. PICARDI, *Assegnazione del credito e giudice competente*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, pagg. 638 e ss., secondo cui << poiché gli artt. da 2796 a 2798 c.c. apprestano sul piano dell'esecuzione e non su quello della cognizione una speciale tutela del creditore pignoratizio, il quale può procedere alla vendita e chiedere l'assegnazione senza essere munito di titolo esecutivo, secondo una procedura che, nell'ipotesi di assegnazione fa capo ad un provvedimento di detto giudice (...). L'intervento del giudice della cognizione, nell'una e nell'altra ipotesi, è, invece, soltanto eventuale e posticipato. A salvaguardia del debitore è, infatti, contemplato un giudizio a cognizione piena: nel caso di vendita, l'opposizione all'intimazione di pagamento ex art. 2797 c.c.; nel caso di assegnazione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.>>; nonché S. BUCOLO, *Il giudice competente a concedere l'assegnazione di cui all'art. 2798 c.c.*, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, pag. 1064.

svolge attraverso l'esecuzione²⁷⁷. Ciò dimostra anzitutto come il principio *nulla executio sine titulo* non costituisca un principio assoluto legato indissolubilmente e logicamente ad ogni attività esecutiva in quanto tale, ma deve piuttosto circoscriversi soltanto a quel tipo di esecuzione come costruita dal Libro III del codice di rito, la quale cioè può svolgersi prescindendo dalle vicende sostanziali attinenti al diritto per la cui tutela si agisce in *executivis*, nonché dalla effettiva esistenza dello stesso, fintantoché il titolo rimanga formalmente intatto, ciò integrando l'unica condizione sufficiente, oltre che necessaria. La legge così talvolta, in particolare ipotesi, deroga al principio *de quo*, in considerazione della relazione esistente tra il credito e il bene su cui specificamente si dirigerà l'attività esecutiva, consentendo una esecuzione senza titolo, modellando però coerentemente, alla luce di tale premessa, il relativo procedimento.

4.3. Esecuzione ordinaria senza titolo

Quanto finora esposto, circa la possibilità che attività esecutive, dirette alla coattiva realizzazione di un diritto sostanziale, siano poste in essere in assenza di un atto o documento che ai sensi dell'art. 474 c.p.c. costituisca titolo esecutivo, riguarda specifiche ipotesi legislativamente tipizzate, rispetto alle quali risulta dunque positivamente previsto, in ragione delle caratteristiche del diritto esecutivamente tutelando e della sua speciale correlazione con il bene su cui l'attività è diretta, ed al fine di garantirne una più rapida e agevole soddisfazione, un procedimento che si svolge secondo modalità diverse da quelle proprie della procedura esecutiva ordinaria disciplinata dal codice di procedura civile, ed in cui, pertanto, la carenza di un titolo esecutivo integra una circostanza fisiologica, in deroga al principio *nulla executio sine titulo*, il quale risulta quindi riferibile alla sola esecuzione forzata disciplinata dal codice di rito.

²⁷⁷ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., pag. 53.

Detto principio, come più volte ricordato, implica la necessaria presenza di un titolo esecutivo formalmente valido a fondamento dell'esecuzione, sia nel momento in cui questa ha inizio che per tutta la sua durata e fino al suo esito finale. Pertanto, sia la carenza originaria che la sopravvenuta caducazione del titolo determina, secondo la giurisprudenza ormai consolidata²⁷⁸, l'illegittimità *ex tunc* dell'esecuzione e la perdita di efficacia di tutti i suoi atti.

Ciò, del resto, è una conseguenza inevitabile se si considera che il titolo esecutivo costituisce l'unico presupposto di legittimità dell'intera procedura esecutiva. Sicché, una volta accertato il suo sopravvenuto venir meno ovvero la sua inesistenza *ab origine*, la procedura che su di esso si poggiava non potrebbe in alcun modo proseguire, né tantomeno restare in piedi per la parte già posta in essere.

Pur tuttavia, vi sono ipotesi in cui ciò non può pienamente verificarsi.

4.3.1. Venir meno del titolo esecutivo ad esecuzione conclusa

La definitiva caducazione dell'esecuzione, sin dal suo primo atto, in conseguenza del venir meno del titolo esecutivo, si realizza ove il processo esecutivo si ancora pendente²⁷⁹ nel momento in cui il difetto del titolo esecutivo si verifica e viene accertato²⁸⁰.

²⁷⁸ Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278; Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2002, n. 210; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. civ., sez. III, ord., 12 marzo 2009, n. 6042; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977.

²⁷⁹ Ovvero, con riguardo al processo di espropriazione forzata, come si vedrà più avanti, questo versi ancora nella fase espropriativa.

²⁸⁰ E sempreché si tratti di una esecuzione individuale, giacché, come rilevato nel precedente capitolo, in caso di espropriazione concorsuale, in presenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, sebbene il titolo del procedente venga meno per ragioni sopravvenute, il processo potrà ciononostante proseguire, su impulso degli altri titolati, e sulla base del titolo di questi.

Lo stesso non può dirsi per il caso in cui il titolo, originariamente esistente, sia caducato successivamente, in un momento in cui l'esecuzione cui esso aveva inizialmente dato luogo risulti già interamente compiuta.

Invero, in siffatta ipotesi la procedura esecutiva risulta, dal principio fino alla sua conclusione, processualmente legittima, in quanto svolgasi in costante presenza di un valido titolo esecutivo, ancorché la stessa si riveli *ex post* sostanzialmente ingiusta, essendo successivamente accertata l'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente²⁸¹. In virtù del principio *tempus regit actum*, tutti gli atti esecutivi devono ritenersi legittimamente compiuti, in quanto sorretti *ratione temporis* da un valido ed efficace titolo esecutivo.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un decreto ingiuntivo esecutivo, posto in esecuzione, sia revocato, per accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., dopo che il processo esecutivo avviato sulla scorta dello stesso si sia già concluso. Ovvero al caso in cui la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva *ex lege*, venga riformata in appello ad esecuzione già esaurita. Ne consegue, dunque, in tale ipotesi, l'inoperatività dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma di cui all'art. 336, secondo comma, c.p.c., il quale sancisce il travolgimento di tutti gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata, fin dalla pubblicazione della sentenza d'appello. Detta regola incontra quindi un limite ove l'esecuzione abbia raggiunto il suo risultato finale²⁸².

²⁸¹ Così anche Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061, secondo cui << costituisce, infatti, principio del tutto pacifico che, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Invero, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento.>>.

²⁸² B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo*, cit., pag. 1520, il quale rileva come << l'art. 336, secondo comma c.p.c., non esprime una regola assoluta, ma una regola tendenziale che

In definitiva, allora, un'esecuzione forzata, ancorché fondata su di un titolo esecutivo successivamente rimosso dalla realtà giuridica, potenzialmente anche con effetto *ex tunc* (come nel caso del decreto ingiuntivo revocato o dichiarato nullo), può ciononostante essere fatta salva se detta caducazione intervenga quando ormai la vicenda esecutiva abbia terminato il suo percorso.

Quanto appena osservato non confligge, a ben vedere, con il principio *nulla executio sine titulo*, il quale, come ricordato, richiede che il titolo esecutivo preesista e sussista per tutto il corso dell'esecuzione, fino alla sua conclusione, e non anche necessariamente oltre la stessa. Per cui, il venir meno del titolo dopo tale momento non è suscettibile di rimettere in discussione la legittimità di quella esecuzione ed i risultati cui essa sia pervenuta.

Ciò, del resto, non è altro che una conseguenza del requisito dell'astrattezza che caratterizza il titolo esecutivo, e che si lascia apprezzare anche sotto questo aspetto. Il titolo esecutivo legittima cioè all'esercizio di un'azione esecutiva, in modo del tutto indipendente dall'effettiva esistenza del diritto sostanziale in esso documentato e dalle vicende ad esso relative, le quali *a fortiori* non sono suscettibili di assumere rilevanza quando ormai quella azione esecutiva sia già esaurita.

deve essere volta per volta verificata nello stato in cui concretamente versa l'esecuzione forzata>>.

4.3.2. Difetto del titolo esecutivo accertato dopo la vendita forzata o l'assegnazione.

Ben diverso e maggiormente articolato è, invece, il caso in cui il titolo esecutivo, che si pretende a fondamento dell'esecuzione, sia in realtà *ab origine* inesistente, ovvero venga caducato nel corso della stessa, ma il relativo difetto sia accertato solo dopo la vendita forzata (*rectius*, come si vedrà, l'assegnazione, anche provvisoria) ovvero l'assegnazione del bene pignorato.

Prima di tale momento, la situazione appena prospettata darebbe luogo²⁸³, come si è visto, alla illegittimità *ex tunc*, con conseguente inefficacia, di tutti gli atti esecutivi compiuti e dell'esecuzione nel suo complesso, senza possibilità di prosecuzione della stessa. Dopo che il processo esecutivo è giunto alla vendita forzata, tuttavia, tale soluzione non appare praticabile con la stessa disinvoltura, in considerazione del fatto che la procedura esecutiva ha coinvolto un terzo soggetto ad essa estraneo, l'acquirente, la cui posizione risulta meritevole di tutela, in maniera analoga a quella del debitore "ingiustamente" esecutato.

La questione, particolarmente controversa e delicata, la quale, occorre precisare, involge in maniera specifica un determinato tipo di processo esecutivo, ovverosia quello di espropriazione forzata, ha suscitato un ampio dibattito nella dottrina processualistica, ed anche la stessa giurisprudenza di legittimità oscilla senza far registrare posizioni univoche.

Tutto ruota essenzialmente attorno all'interpretazione dell'art. 2929 c.c., norma di chiusura della disciplina codicistica sugli effetti sostanziali dell'assegnazione e della vendita forzata, nel contesto di un sistema che costruisce il processo esecutivo come un procedimento scandito da fasi

²⁸³ Sempre salvo che, come detto prima, nell'ipotesi di difetto sopravvenuto del titolo del procedente, siano precedentemente intervenuti altri creditori titolati.

autonome, seppur tra loro correlate e coordinate, ciascuna costantemente presidiata da strumenti di controllo, in un'ottica di conservazione e stabilizzazione degli effetti²⁸⁴, tale per cui le eventuali invalidità che si verificano nell'ambito di una fase, una volta conclusa la stessa non sono tendenzialmente suscettibili di essere dedotte successivamente ed inficiare gli atti successivi²⁸⁵.

L'art. 2929 cc. sancisce l'insensibilità dell'atto di acquisto del terzo aggiudicatario e dell'assegnazione all'eventuale nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, la quale <<non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente>>.

In via preliminare, prescindendo dalla portata applicativa che si intende attribuire alla disposizione appena citata, si pone il problema di individuare il momento a partire dal quale sia possibile riconoscere tutela al terzo, posto che sebbene la norma parli di acquirente, deve rilevarsi che il subprocedimento di vendita consta di una serie di momenti diversi, passando per l'aggiudicazione provvisoria, cui segue quella definitiva, e si perfeziona con l'emanazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del decreto di trasferimento, il quale solo realizza l'effetto traslativo della

²⁸⁴ B. CAPPONI, *Manuale*, cit., pagg. 113 e ss.

²⁸⁵ Cass. civ., Sez. Un., 27 ottobre 1995 n. 11178, secondo cui << Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase, rispetto a quella precedente, comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi proponibili anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. - solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.>>.

proprietà del bene staggito in capo all'aggiudicatario²⁸⁶. Sembrerebbe dunque che debba farsi riferimento a tale ultimo momento quale termine iniziale per riconoscere tutela all'atto di acquisto del terzo, che solo dopo il decreto di trasferimento potrebbe a tutti gli effetti definirsi <<acquirente>>. Tuttavia, la Legge n. 80/2005 ha introdotto, con il dichiarato scopo di <<ribadire l'interpretazione della normativa in materia esecutiva>>, l'art. 187 *bis* disp. att. c. p. c., a tenore del quale i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l'aggiudicazione, anche solo provvisoria, o dopo l'assegnazione si verifichi l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo. Da ciò emerge che il legislatore abbia inteso riconoscere una posizione meritevole di tutela, sebbene ancora sotto il profilo processuale, non anche sostanziale²⁸⁷, ai terzi venuti in contatto con la procedura esecutiva, fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, in virtù del loro legittimo affidamento fondato sul regolare svolgimento del processo²⁸⁸.

Posto dunque che la norma dell'art. 2929 c.c. debba intendersi riferita, nella parte relativa alla vendita forzata, già all'aggiudicatario provvisorio, si pone adesso la questione circa l'ambito oggettivo di operatività della disposizione.

In proposito si sono contrapposti due diversi orientamenti, uno restrittivo, l'altro estensivo.

²⁸⁶ È questa l'opinione prevalente nella dottrina maggioritaria in ordine alla momento traslativo della vendita forzata. Vedi *ex multis* P. FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, Napoli 2012, pagg. 56 e ss..

²⁸⁷ R. METAFORA, *La stabilità dell'aggiudicazione provvisoria e la successiva estinzione del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 2008, I, pag. 1295, la quale osserva che <<la posizione dell'acquirente in vendita forzata, prima della definitiva conclusione del procedimento di vendita, è tutelata unicamente sotto il profilo processuale(...), essendo unicamente titolare di un diritto processuale alla stabilità del futuro acquisto che si consoliderà solo con il verificarsi delle ulteriori condizioni, quali ad esempio il versamento del prezzo, la mancata riapertura delle operazioni di vendita, ecc.>>.

²⁸⁸ In questo senso Cass. civ., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25507.

Il primo²⁸⁹ afferma la riferibilità della regola dettata dall'art. 2929 c.c. ai soli vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all'assegnazione. Detta regola non troverebbe invece applicazione relativamente alle nullità che investano proprio tali atti, direttamente, o anche in via riflessa, per effetto della tempestiva e fondata impugnazione di atti anteriori che della vendita o dell'assegnazione costituiscono il presupposto²⁹⁰. Esclusi sarebbero altresì quei vizi che possono costituire motivo di opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, attenendo all'*an* dell'esecuzione. Pertanto, secondo tale orientamento, la carenza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo, non incidendo sulla regolarità formale della procedura, ma costituendo piuttosto una condizione dell'azione esecutiva, determinerebbe l'inefficacia *ex tunc* di ogni atto esecutivo, in perfetta coerenza con il principio *nulla executio sine titulo*, travolgendo dunque anche l'atto di acquisto del terzo, in capo al quale sarebbe così riconosciuto l'onere di accertarsi se il titolo esecutivo in base

²⁸⁹ Cass. civ., sez. III, 14 luglio 1967, n. 1768; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1977, n. 2068; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1991, n. 8471; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 328; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2004, n. 21439; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531; Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10109; Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2010, n. 7991; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2010, n. 13824; in dottrina S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, pag. 754; A. BONSIGNORI, *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione in Il codice civile. Commentario*, Milano 1988, pag. 283; P. CASTORO, *op. cit.*, pag. 283.

²⁹⁰ Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1999, n. 9212; Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2001, n. 1258; Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 193; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3970 secondo cui << nel processo di espropriazione forzata così come nel fallimento (entrambi articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui sono stabilite le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori la cui mancanza o irregolarità vizia la nullità lo stesso atto finale che si pretende di trasferimento. Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 c.c. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché la preclusione, nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale della corrispondente fase del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernono, sia che si tratti di vizi riguardanti gli atti presupposti>>.

al quale il creditore procedente abbia agito esista o meno e se esso abbia o meno il carattere dell'irrevocabilità²⁹¹.

Il secondo²⁹² orientamento ravvisa invece nell'art. 2929 c.c. una "norma di chiusura" del sistema, destinata a risolvere tutti i casi in cui non vi siano altre previsioni a sancire l'effetto dell'inopponibilità delle nullità all'aggiudicatario, in quanto espressione di un generale principio, immanente nell'ordinamento, di tutela dell'affidamento incolpevole del terzo. Affidamento generato da una situazione di apparente legittimità sostanziale dell'espropriazione, suffragata dal regolare svolgimento del procedimento²⁹³. Sicché, pur in presenza di vizi legittimanti l'opposizione ex art. 615 c.p.c., come appunto il difetto di un valido ed efficace titolo esecutivo, l'art. 2929 c.c. sarebbe in grado di garantire la salvezza dei diritti acquisiti dall'aggiudicatario o dall'assegnatario tramite la procedura esecutiva. In quest'ottica, una esecuzione "ingiusta", perché priva o privata dal titolo esecutivo che ne era a fondamento, non determinerebbe l'automatica caducazione della vendita o dell'assegnazione forzate, salvo comunque la prova della collusione con il creditore procedente.

Inoltre, sotto il profilo prettamente pratico ed economico, precipua preoccupazione dei sostenitori dell'orientamento da ultimo esposto sarebbe altresì quella di garantire l'effettività dell'espropriazione forzata, consci del fatto che esporre il terzo offerente al rischio di perdere il proprio acquisto in dipendenza delle vicende del titolo esecutivo, rispetto alle

²⁹¹ Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 328; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531;

²⁹² Cass. civ., sez. III, 4 giugno 1969, n. 1968; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1991, n. 8471; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9744; in dottrina G. VERDE, *Il pignoramento*, cit.; B. SASSANI, *Sulla portata precettiva dell'art. 2929 c.c.*, in *Giust. civ.*, 1985, I, pagg. 3140 e ss.; R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, pag. 412; B. Sassani, *Sulla portata precettiva dell'art. 2929 c.c.*, in *Giust. civ.* 1985, I, 3138 ss.; A. SALETTI, *Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari*, in *Riv. dir. proc.* 2003, 1056 ss.; C. FERRI, *Le nullità delle vendite concorsuali*, in *Riv. dir. proc.* 2003, pagg. 432 ss.; E. MERLIN, *La vendita forzata immobiliare e la custodia dell'immobile pignorato*, in AA. VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano 2006, pag. 128; A. BARLETTA, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli 2002, pag. 288, anche se distinguendo tra inesistenza del credito del procedente e insussistenza del titolo; P. FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, Napoli 2012, pagg. 56 ss.

²⁹³ A. BARLETTA, *op. loc. ult. cit.*

quali è totalmente estraneo ed impotente, costituirebbe un disincentivo a partecipare alle vendite giudiziarie, con inevitabile ricaduta sul prezzo dei beni subastati, e quindi, sulla somma ricavata dalla vendita, a discapito, in ultima istanza, sia dei creditori, che del debitore²⁹⁴.

Alla luce della risonanza suscitata nella letteratura, e date le discordanti pronunce registrate nella stessa giurisprudenza di legittimità, la questione, nuovamente presentatasi al vaglio della Suprema Corte²⁹⁵, è stata rimessa alle Sezioni Unite, con l'ordinanza 20 febbraio 2012, n. 2472 della Terza Sezione, la quale, dopo aver ampiamente ripercorso le diverse posizioni interpretative sul punto, ha richiesto alle prime di chiarire la portata normativa e sistematica dell'art. 2929 c.c., sottolineando la possibile incidenza, ai fini della soluzione del controverso tema, dell'art. 187 *bis* disp. att. c. p. c., sia nel senso di favorire una certa interpretazione dell'art. 2929 c.c. piuttosto che un'altra, sia nel senso di poter essere ritenuto direttamente operativo, ove l'accertamento della carenza, originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, fosse idoneo ad integrare una fattispecie di chiusura atipica del processo esecutivo ai sensi di detta norma²⁹⁶.

²⁹⁴ Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1991, n. 8471; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., pagg. 727-728.

²⁹⁵ Il caso di specie riguardava in particolare una espropriazione esattoriale immobiliare, avviata sulla base di un avviso di liquidazione per imposte, il quale, tuttavia, era stato annullato dal giudice tributario ancor prima dell'inizio dell'esecuzione, integrandosi un'ipotesi di inesistenza originaria del titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato veniva però accolta in un momento successivo alla vendita del bene pignorato, non essendo intervenuto, in pendenza del rimedio cognitivo, alcun provvedimento sospensivo.

²⁹⁶ Cass. civ., sez. III, ord., 20 febbraio 2012, n. 2474, ha posto i seguenti quesiti di diritto: <<a) se, riconosciuta alla dichiarazione di sgravio la natura di adempimento dichiarativo e non costitutivo di posizioni giuridiche, dovesse ravvisarsi nella inesistenza ab origine del titolo esecutivo un'ipotesi di chiusura anticipata o atipica della procedura, anteriore all'aggiudicazione o all'assegnazione; b) se, più in generale, la caducazione del titolo esecutivo, non importa se originaria o sopravvenuta, andasse inclusa, come fattispecie estintiva atipica, nell'area di operatività dell'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c., in conformità a quanto affermato dalla prevalente dottrina; c) se, ai fini dell'operatività dell'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c., avesse rilevanza il momento in cui l'evento estintivo si verifica ovvero quello in cui esso viene fatto valere, essendosi sostenuto che, se l'evento estintivo sia dichiarato successivamente all'aggiudicazione, il trasferimento del diritto di proprietà in capo al terzo di buona fede non ne resta pregiudicato; d) se la natura di norma di interpretazione autentica, affermata da Cass., sez. un., n. 25507 del 2006, inerisca all'intero

Le Sezioni Unite sono così intervenute sul punto con la sentenza 28 novembre 2012, n. 21110, dando alla problematica prospettata una soluzione piuttosto originale.

Invero, in tale occasione la Suprema Corte ha anzitutto affermato la riferibilità della norma dell'art. 2929 c.c. ai soli vizi formali relativi al *quomodo* dell'esecuzione, che determinano cioè la nullità degli atti esecutivi in quanto posti in essere in modo non conforme alle regole che ne disciplinano il compimento. Non rientrano in tale descrizione, restando pertanto esclusi dall'ambito di applicabilità della disposizione, quei vizi che, attenendo all'*an* della procedura esecutiva, sono deducibili con l'opposizione all'esecuzione, come appunto il difetto di un idoneo titolo esecutivo, il quale, a parere della Corte, << non si traduce in un vizio del procedimento, bensì nella mancanza del diritto del preteso creditore ad agire in *executivis*>>.

Tuttavia, precisano le Sezioni Unite, la premessa appena fatta, che esclude l'applicabilità dell'art. 2929 c.c. in tali ultimi casi, non esclude necessariamente anche la possibilità di far salvi per altra via i diritti acquisiti dal terzo aggiudicatario o dall'assegnatario.

Invero, secondo i giudici di legittimità, l'inesistenza di un titolo esecutivo, se pur incide sulla possibilità che il creditore trovi soddisfazione per il tramite del procedimento da questi avviato, non integrerebbe una causa di nullità dei relativi atti. Ciò in quanto, come nel processo di cognizione l'inesistenza del diritto azionato non inficia la validità degli atti processuali, lo stesso dovrebbe dirsi con riguardo al processo di esecuzione relativamente all'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente, e quindi, del titolo esecutivo.

Ne discenderebbe che la vendita forzata (o l'assegnazione), in quanto atto esecutivo, se scevra da vizi suoi propri, ovvero degli atti prossimamente

disposto dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., ovvero, come nella specie affermato dal giudice di merito, alla sola parte della disposizione concernente i provvedimenti di estinzione in senso stretto>>.

podromici, <<si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare>>, e produttivo di effetti di cui il terzo può beneficiare, avendo acquistato bene.

A far salvo l'acquisto del terzo, nell'ambito di una procedura in cui sia successivamente accertata la carenza di un titolo esecutivo, non servirebbe pertanto invocare l'art. 2929 c.c., in quanto nessun tipo di nullità verrebbe in tal caso in rilievo, tale da poter compromettere o minacciare la produzione degli effetti dell'atto da cui derivano i diritti dell'aggiudicatario o assegnatario.

Né tantomeno serve invocare la tutela dell'affidamento incolpevole del terzo, il cui richiamo è definito dalla Corte addirittura <<superfluo>>, posto che in tal caso <<non solo in apparenza, ma anche in realtà l'acquisto del terzo ha avuto luogo in base ad una serie di atti posti in essere sotto il controllo del giudice, conformi al modello legale e privi di vizi intrinseci>>.

La conclusione appena delineata sarebbe altresì confermata dal disposto dell'art. 187 *bis* disp. att. c. p. c., il quale, sancendo l'intangibilità dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, esprimerebbe l'intento del legislatore di garantire l'assoluta stabilità dell'acquisto effettuato nell'ambiente esecutivo, anche nelle ipotesi di accertato difetto di titolo esecutivo, che, determinando l'improcedibilità del processo di esecuzione forzata, integrerebbero una fattispecie di chiusura atipica di cui alla disposizione da ultimo citata.

Tuttavia, l'art. 2929 c.c., accantonato con riferimento alla parte in cui disciplina gli effetti della nullità degli atti esecutivi anteriori alla fase liquidativa, viene recuperato con riguardo, invece, ai limiti della salvezza dell'acquisto del terzo, la quale risulterebbe pertanto esclusa in caso di collusione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario con il creditore procedente, poiché, <<a maggior ragione, una simile tutela risulterebbe

estranea ai principi dell'ordinamento qualora fosse dimostrato che la collusione tra il terzo ed il creditore ha investito addirittura il fatto genetico dell'azione esecutiva>>.

Infine, le Sezioni Unite concludono il loro intervento riconoscendo a colui che abbia ingiustamente subito l'esecuzione, e che per di più sia uscito sconfitto dal conflitto con il terzo, avendo perduto ogni suo diritto sul bene pignorato, il diritto di far valere le sue ragioni sul ricavato della vendita, nonché di agire per il risarcimento dei maggiori danni nei confronti del creditore che, senza la normale prudenza, abbia proceduto esecutivamente in carenza di un titolo, ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c..

La sentenza della Suprema Corte, appena rapidamente ripercorsa, pur condivisibile quanto alla soluzione offerta, e pur lasciandosi apprezzare per aver escluso un possibile onere del terzo di indagare sull'esistenza e validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, qualche perplessità suscita a ben vedere in ordine all'iter ermeneutico seguito.

Invero, essa correttamente giunge ad affermare la stabilità della vendita forzata e dell'assegnazione, garantendo al terzo la salvezza dei diritti in tal modo acquisiti, pur in presenza di vizi incidenti sull'*an* dell'espropriazione, quali il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o anche l'impignorabilità dei beni. Del resto, sebbene l'opposizione ex art. 615, essendo diretta a contestare il fondamento di legittimità dell'esecuzione, il quale deve sussistere per tutta la durata della stessa fino alla sua conclusione, è ammessa in ogni tempo finché pende il processo esecutivo, ciò non significa che il suo accoglimento sia destinato a produrre sempre gli stessi effetti. Così, come l'opposizione tardiva di terzo accolta dopo la vendita, ai sensi dell'art. 620 c.p.c. non pregiudica la

stabilità della stessa, altrettanto deve dirsi per l'accoglimento dell'opposizione di merito ex art. 615 dopo tale momento²⁹⁷.

Dubbi sorgono invece relativamente al modo in cui la Corte è pervenuta a siffatta conclusione.

Invero, secondo le Sezioni Unite, la salvezza dell'acquisto del terzo, realizzato nell'ambito di una procedura esecutiva "ingiusta", in quanto non sorretta da un valido titolo esecutivo, non deriverebbe dall'art. 2929 c.c., essendo detta norma riferibile alle sole nullità degli atti esecutivi deducibili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., e pertanto non direttamente applicabile alla fattispecie in esame, che invece attiene a vizi relativi all'*an* dell'esecuzione. Piuttosto, operando un discutibile parallelo con il processo di cognizione, la Corte esclude una corrispondenza tra ingiustizia e invalidità, separando nettamente le due prospettive, come se afferiscano a fenomeni differenti, negando che l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente sia suscettibile di intaccare la validità degli atti esecutivi posti in essere proprio in virtù di quel diritto. Di talché, in quest'ottica, la vendita forzata ovvero l'assegnazione sarebbero perfettamente e naturalmente di per sé idonee a produrre i loro effetti, senza dover ricorrere a fonti normative esterne, quali l'art. 2929 c.c., al fine di assicurarne la stabilità a fronte dell'accoglimento dell'opposizione esecutiva di merito.

Ciò non pare tuttavia condivisibile. Se è vero che nel processo di cognizione l'accertata inesistenza del diritto dedotto in giudizio non incide sulla validità degli atti del relativo procedimento, lo stesso non può dirsi in modo così automatico con riguardo al processo esecutivo. Diversa è difatti la funzione svolta, rispettivamente, dalla tutela dichiarativa e dalla tutela esecutiva²⁹⁸. La prima, prescindendo dal tipo di tutela richiesta (di

²⁹⁷ B. CAPPONI, *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*, in *Corr. giur.*, 2013, pag. 393; R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Noviss. dig. it. (Appendice)*, V, Torino, 1984, pagg. 516 ss...

²⁹⁸ F. P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. I, VI ed., Milano, 2011, pagg. 10 e ss.;

accertamento mero, di condanna o costitutiva), è in ogni caso diretta all'accertamento di una situazione giuridica sostanziale, e l'attore agisce in giudizio non in virtù di tale situazione, di cui semplicemente afferma di essere titolare, ma che non è stata ancora accertata, né si presume esistente, bensì in forza del diritto di azione di cui all'art. 24 Cost.. Tanto è che nessuna conseguenza sanzionatoria è prevista per l'attore ove la sua domanda venga rigettata nel merito, salvo i casi gravi di mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.. Sicché, in tal caso, la validità degli atti processuali non risulta legata alla effettiva esistenza della situazione sostanziale oggetto del processo.

La tutela esecutiva è invece diretta non ad accertare, ma a realizzare coattivamente una situazione sostanziale protetta, resa <<certa>> dal possesso del titolo esecutivo, il quale costituisce necessaria condizione di legittimità dell'intero processo di esecuzione forzata. Ciò che conta, dunque, non è il diritto sostanziale consacrato nel titolo, bensì il diritto di agire *in executivis* che da questo deriva. L'istante, del resto, non deduce nel processo la sua situazione sostanziale, ma soltanto quella formale, di avente diritto a procedere ad esecuzione forzata²⁹⁹, che deriva, non dalle affermazioni del precedente, ma dal titolo esecutivo. E ogni atto del processo esecutivo presuppone l'esistenza di quest'ultimo, ed è preordinato alla finalità esecutiva. La maggiore pregnanza che il diritto tutelato assume in sede esecutiva è altresì dimostrata dalla più gravosa responsabilità che incombe sul creditore precedente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., configurabile anche solo in assenza di normale prudenza. Tutto ciò induce a ritenere che l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo e conseguentemente del diritto che da esso deriva, fondamento di legittimità dell'intera esecuzione, non può che determinarne l'invalidità dei singoli atti, i quali non possono più raggiungere lo scopo al quale

²⁹⁹ R. VACCARELLA, *L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo*, cit., partt. 25 e ss..

erano preordinati, ovverosia la soddisfazione del creditore. Ciò dunque dà luogo ad una nullità di carattere sostanziale.

Tale nullità si propaga dal primo atto a quelli successivi, inclusa la vendita o l'assegnazione forzate, le quali pertanto non potrebbero essere produttive di effetti, non potendo sopravvivere all'accertamento della causa della loro invalidità, ovverosia l'inesistenza del titolo esecutivo.

Tuttavia, posto che l'art. 2929 c.p.c. parla di <<nullità degli atti esecutivi>>, e non di nullità formali, sebbene tale norma sia senz'altro direttamente applicabile alle nullità derivanti da vizi relativi al *quomodo* dell'esecuzione³⁰⁰, essa potrà parimenti trovare applicazione anche alle ipotesi di nullità sostanziale³⁰¹.

In definitiva, allora, la stabilità della vendita forzata, nonché dell'assegnazione, e la conseguente conservazione dei diritti tramite esse acquisiti, rispettivamente, dall'aggiudicatario e dall'assegnatario, sul bene pignorato, deriva, anche nel caso di inesistenza del titolo esecutivo, dall'art. 2929 c.p.c..

Coerentemente con tale premessa, è correttamente possibile in queste ipotesi fare salvo il caso di collusione con il creditore procedente, non parendo altrimenti comprensibile richiamare tale limite, ove si escluda l'applicabilità della norma che lo prevede, sul presupposto della validità della vendita forzata "ingiusta"³⁰².

Occorre da ultimo precisare che l'insensibilità dell'atto di acquisto realizzato in sede esecutiva all'eventuale accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata non potrebbe fondarsi direttamente sull'art. 187 *bis* disp. att. c. p. c..

³⁰⁰ G. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano 1961, pagg. 49 e ss..

³⁰¹ In questo senso anche R. Oriani, *Il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 341; S. VINCRE, *La stabilità della vendita forzata: un <<dogma>> riaffermato*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pagg. 1562-1563; A. Barletta, *La stabilità della vendita forzata*, cit., pagg. 114 e ss..

³⁰² S. VINCRE, *op. cit.*, pagg. 1566 e ss..

Prescindendo dalle incertezze circa la possibilità di sussumere l'improcedibilità derivante dall'accertamento del difetto del titolo esecutivo nella nozione di <<chiusura anticipata del processo esecutivo>>³⁰³ di cui alla predetta norma, quest'ultima parla appunto di chiusura anticipata, e non potrebbe trovare dunque applicazione nelle ipotesi in cui l'opposizione all'esecuzione sia accolta dopo la chiusura tipica del processo, con la distribuzione del ricavato, non consentendo in tal caso la salvezza della vendita forzata³⁰⁴. A tal fine, pertanto, soccorre sempre ed in ogni caso l'art. 2929 c.c..

Deve piuttosto ridimensionarsi l'attitudine operativa dell'art. 187 *bis* disp. att. c. p. c., evidenziandone la natura sua propria di norma di interpretazione autentica³⁰⁵, e riconoscendo allo stesso portata confermativa, più che innovativa, di principi già desumibili dalla normativa preesistente, diretto indirizzandone l'esegesi nel senso di tutelare l'aggiudicatario o l'assegnatario da eventuali tardive iniziative del debitore in loro danno o in altri casi in cui il processo esecutivo non possa giungere alla sua conclusione tipica³⁰⁶.

Ma al di là dei percorsi ermeneutici seguiti per affermare la stabilità degli effetti della vendita forzata e dell'assegnazione, può in ogni caso osservarsi che un'esecuzione forzata, anche qualora svolgasi in totale o parziale assenza del suo fondante e fondamentale presupposto di legittimità, possa essere comunque giustificata in uno dei suoi esiti tipici e più rilevanti, ovverosia la liquidazione dei beni assoggettati alla procedura esecutiva.

In definitiva, la regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e permanere costantemente per tutta la durata dell'esecuzione, pena

³⁰³ P. FARINA, *Il nuovo regime della vendita e della assegnazione nell'espropriazione mobiliare*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pagg. 236 e ss; R. BELLÈ, *Estinzione tipica e chiusura atipica del procedimento esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pagg. 433 e ss..

³⁰⁴ B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, pag. 397;

³⁰⁵ Come già sottolineato da Cass. civ., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25507.

³⁰⁶ R. BELLÈ, *op. loc. ult. cit.*.

l'illegittimità *ex tunc* della stessa e l'inefficacia di tutti i suoi atti, incontra un limite ove il processo esecutivo abbia raggiunto un determinato stadio, superato il quale esso diviene stabile per virtù propria, tendenzialmente insensibile alle vicende del titolo esecutivo.³⁰⁷

Potrebbe sostenersi che, ai fini del rispetto *nulla executio sine titulo*, sia sufficiente che a base dell'esecuzione vi sia semplicemente un documento che abbia esteriormente le sembianze e l'apparenza di un titolo esecutivo. Tuttavia, pare preferibile ammettere in tal caso una particolare deroga al principio anzidetto, giustificata dall'esigenza, ritenuta preminente dal legislatore, di tutelare la posizione di un terzo estraneo alla procedura esecutiva, i cui diritti, acquisiti nell'ambito di quest'ultima, sono resi saldi ed intoccabili dal sistema di norme processuali e sostanziali.

Si preferisce così spezzare, seppur in via eccezionale, la regola *nulla executio sine titulo*, piuttosto che piegarla, ammettendone una esegesi flessibile oltre i limiti del consentito, la quale potrebbe risultare foriera di ulteriori future manipolazioni non altrettanto giustificate.

Nel conflitto tra il debitore, salvaguardato dal principio in esame, e il terzo aggiudicatario, risulta prevalere quest'ultimo, il quale entra dall'esterno in contatto con la procedura, privo di dirette responsabilità nel compimento dei singoli atti esecutivi, ed al quale pertanto <<sono e devono restare estranee le vicende del titolo esecutivo, perché egli ha il sacrosanto diritto di fare affidamento sulla serietà della procedura esecutiva>>³⁰⁸.

Quanto finora esposto induce, infine, ad una ulteriore riflessione.

Si è detto che, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, l'acquisto del terzo aggiudicatario non è pregiudicato, non solo dalle nullità formali del procedimento anteriori alla fase *stricutu sensu* liquidativa, ma altresì dall'eventuale inesistenza del titolo esecutivo, anche originaria. In tale ultimo caso il debitore "ingiustamente" esecutato, uscito

³⁰⁷ R. VACCARELLA (B. CAPPONI - C. CECHELLA), *Il processo civile dopo le riforme*, cit., pag. 298.

³⁰⁸ R. VACCARELLA, *Una (quasi) novità normativa*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, pagg. 925 e ss.

sconfitto dal conflitto con il terzo acquirente, può al più fare proprio il ricavato della vendita, ferma l'azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nei confronti del precedente.

Tuttavia, deve ritenersi che la facoltà riconosciuta al debitore, illegittimamente assoggettato ad esecuzione, ma legalmente privato della proprietà del bene forzatamente venduto, di conseguirne il ricavato, sia piena ed assoluta solo ove al processo esecutivo abbia partecipato unicamente il creditore il cui titolo è stato accertato inesistente, il quale non può di certo avanzare ulteriori pretese. Qualora, però, l'espropriazione avesse assunto carattere concorsuale, la somma ricavata dalla vendita forzata, fatta salva nonostante il vizio genetico della procedura, potrà essere distribuita agli altri creditori intervenuti, i quali potranno partecipare all'ulteriore corso del processo esecutivo³⁰⁹ fino alla distribuzione finale. Al debitore sarà pertanto possibile rivalersi, in tal caso, solo su quanto eventualmente residui della somma ricavata, dalla quale, quindi, potrà soltanto essere estromesso il creditore contro cui abbia vittoriosamente esperito l'opposizione esecutiva, avendo questi perso la propria azione esecutiva. Salva sempre la responsabilità aggravata di quest'ultimo nei confronti del debitore per gli eventuali danni.

Siffatta soluzione si impone per diverse ragioni.

Anzitutto, può osservarsi come, prima della vendita forzata, l'interesse del debitore alla conservazione della titolarità del bene pignorato è ancora attuale, giustificando il travolgimento dell'intera esecuzione illegittimamente iniziata, perché fin dall'origine priva di un titolo esecutivo, anche in presenza, come visto nel precedente capitolo, di creditori titolati. Una volta compiuta la vendita forzata, o meglio,

³⁰⁹ Il quale comprende anche la fase successiva alla vendita forzata, come osserva E. GARBARNATI, *Espropriazione*, cit., pag. 1334, secondo cui «anche la fase destinata al riparto ed all'assegnazione del ricavo della vendita forzata rientra sicuramente nel quadro del processo di espropriazione, quale processo di esecuzione forzata».

l'assegnazione provvisoria³¹⁰, tale interesse del debitore risulta ormai sacrificato, avendo perduto non più solo la disponibilità del bene, ma altresì la proprietà dello stesso. Ciò in quanto, rispetto ad esso, il legislatore ha inteso far prevalere l'interesse del terzo aggiudicatario, tutelando l'affidamento di quest'ultimo sulla apparente legittimità del procedimento. Non vi sarebbe pertanto motivo di impedire in questo caso ai creditori concorrenti, diversi dal creditore procedente, la cui posizione non risulti essere contestata, di soddisfarsi sul ricavato della vendita. Tanto più se si considera che ciò li costringerebbe, giunti ad un passo dal risultato finale, ad intraprendere *ex novo*, ove muniti di titolo esecutivo, ulteriori procedure autonome, in evidente contrasto con esigenze di economia processuale, e senza peraltro poter più dirigere la propria azione esecutiva sullo stesso bene, ormai uscito definitivamente dal patrimonio del debitore, con il rischio, assai frequente, che questo non risulti più sufficientemente capiente per assicurare la loro soddisfazione, non potendo, d'altro canto, fare affidamento sul denaro ricavato dalla vendita, che il debitore avrà nel frattempo accuratamente provveduto ad occultare. A ciò deve aggiungersi che lo stesso art. 2929 c.c., a cui si deve, anche in relazione ai vizi attinenti l'*an* dell'esecuzione, la stabilità della vendita forzata e dell'assegnazione, precisa al secondo comma che in nessun caso (e quindi, né quando, a causa della collusione, la vendita o l'assegnazione debbano essere travolte, né quando invece esse siano fatte salve) gli altri creditori sono tenuti a restituire quanto riscosso. Pertanto, se il vizio accertato dopo la distribuzione non rimette in discussione la soddisfazione dei creditori, lo stesso deve dirsi, coerentemente, anche qualora il vizio sia

³¹⁰ Si è visto, alla luce dell'art. 187 *bis* disp. att. c. p. c., che già dall'assegnazione, anche provvisoria, la posizione del terzo risulta tutelabile, sebbene ancora solo sotto il profilo processuale, acquisendo fin da tale momento una legittima aspettativa al perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto di proprietà del bene subastato tramite l'emanazione del decreto di trasferimento. Corrispondentemente, è questo il momento che segna la perdita del diritto del debitore su detto bene. Cfr. R. METAFORA, *op. loc. ult. cit.*.

accertato dopo la vendita forzata ma prima del riparto, consentendo ai creditori aventi astrattamente diritto alla distribuzione di soddisfarsi sul ricavato.

Sotto lo stesso profilo di parità di trattamento può osservarsi che l'art. 2929 c.c. fa salva non solo la vendita forzata, ma altresì l'assegnazione al creditore (che non sia ovviamente il procedente). Pertanto, non si vede perché al creditore possa essere consentito di soddisfarsi nell'ambito della procedura esecutiva "ingiusta", solo se ciò avviene tramite l'assegnazione. Non invece se ciò deve avvenire attraverso la distribuzione della somma ricavata dalla vendita.

Quest'ultima considerazione, peraltro, induce ad operare una precisazione. Invero, poiché l'assegnazione sopravvive all'accertamento del vizio solo se il creditore assegnatario non risulti colluso con il creditore procedente, parallelamente il diritto di partecipare alla distribuzione andrebbe probabilmente riservato unicamente ai creditori di buona fede.

Con riguardo sempre ai requisiti che il creditore concorrente deve possedere per poter aspirare al riparto, deve ritenersi che a tal fine non sia necessario il possesso di un titolo esecutivo. Invero, come si è detto, dopo la vendita forzata il processo esecutivo diviene stabile per virtù propria, insensibile alle vicende del titolo esecutivo che ad esso aveva dato luogo, nonché quindi alla eventuale mancanza dello stesso. Pertanto, a questo punto, come non occorre più il titolo del procedente, parimenti non occorre più il titolo di nessun altro creditore, né quindi il suo possesso è richiesto ai fini delle successive attività. Del resto, a questo punto della procedura, non sono previsti ulteriori atti d'impulso per i quali sia necessario il suo possesso. Ciò sarebbe confermato dal secondo comma dell'art. 629 c.p.c., che appunto consente, dopo la vendita o l'assegnazione, anche ai creditori non titolati, di coltivare l'azione esecutiva per la loro sola soddisfazione nonostante la rinuncia di tutti i creditori *cum titolo*,

ammettendo dunque, dopo tale momento, la prosecuzione della procedura esecutiva in totale ed assoluta assenza di un titolo esecutivo.

Alla luce di quanto appena detto, alcune precisazioni si impongono alle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, qui sostenute e condivise nel capitolo precedente.

La Suprema Corte ha in particolare affermato che l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sulla scorta del quale è stata avviata l'esecuzione forzata travolge, una volta accertata, ogni intervento, titolato o meno, senza possibilità di ulteriore seguito della procedura.

Al contrario, il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, purché successivo all'intervento titolato, consente, in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, che il processo esecutivo prosegua su impulso di questi ultimi e per la loro soddisfazione, nonostante il venir meno del titolo originario.

Ciò è sempre vero fino però alla vendita forzata. Dopo, la stabilità di questa, anche, come dimostrato, nel caso di originaria inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione³¹¹, consente ai creditori intervenuti di buona fede, non direttamente contestati, di coltivare la procedura esecutiva in attesa di essere soddisfatti attraverso la distribuzione del ricavato della vendita del bene pur "ingiustamente" pignorato. E ciò sarà possibile non solo per i creditori muniti di titolo esecutivo, ma anche per quelli che ne siano sprovvisti, non essendo più questo rilevante ai fini dell'ulteriore corso della procedura.

Può allora osservarsi che, rispetto ai creditori intervenuti, di buona fede, e non contestati, per il terzo aggiudicatario o assegnatario non colluso, la regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e sussistere per tutta la durata dell'esecuzione vale solo fino alla vendita forzata (*rectius*: aggiudicazione, anche provvisoria), superata la quale l'eventuale

³¹¹ Salvo però, si badi bene, il caso di collusione tra il terzo aggiudicatario e il creditore procedente. E salvo anche il caso (paradossale) in cui la vendita forzata sia affetta anche da vizi formali propri o degli atti immediatamente podromici.

accertamento del difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo incide unicamente sulla posizione del creditore procedente, espungendolo dal processo esecutivo, ed esponendolo all'azione risarcitoria da parte dell'esecutato.

Resta, invero, ferma, in ogni caso, la possibilità per il debitore di agire per il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti del creditore che, senza la normale prudenza, abbia avviato il processo esecutivo sulla base di un titolo non più esistente, o lo abbia proseguito nonostante la caducazione del suo titolo esecutivo.

CONCLUSIONI

Il principio cardine attorno al quale ruota il processo di esecuzione forzata disciplinato dalle norme del Libro III del codice di procedura civile è rappresentato dal principio secondo cui *nulla executio sine titulo*, il quale dunque individua nel titolo esecutivo il fondamento dell'esecuzione, condizione necessaria e sufficiente per il valido esercizio dell'azione esecutiva, ed il cui difetto, rilevabile, oltre che dall'esecutato mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione nonché dal giudice dell'opposizione, anche se questa sia proposta per motivi diversi, determina l'illegittimità *ex tunc* dell'esecuzione in atto, con conseguente perdita di efficacia tutti gli atti esecutivi posti in essere, essendo questi privati del loro fondamentale presupposto legittimante, nonché l'impossibilità di dare ulteriore corso alla procedura.

Il principio in esame è tuttavia suscettibile di una interpretazione estensiva, tale da favorirne la compatibilità con un altro principio, altrettanto fondamentale, del processo giurisdizionale, quale è anche il processo esecutivo, ovverosia il principio di economia processuale.

Il principio per cui non può esservi esecuzione senza titolo non va dunque riferito allo stesso documento formale in forza del quale è stato promosso il processo esecutivo, ed il quale deve rimanere fermo a sorreggere l'esecuzione per tutta la sua durata, ma ammette ipotesi di trasformazione o successione del titolo esecutivo, sia sotto il profilo oggettivo, o in senso verticale, sia sotto il profilo soggettivo, o in senso orizzontale, senza che simili vicende possano minacciare la procedura esecutiva in corso, la quale, venuto meno il titolo che le aveva dato origine, riceve legittimazione *ex tunc* ad opera del titolo che ha sostituito il primo, e può proseguire indisturbata, se scevra da vizi ulteriori, fino al suo esito finale.

Quanto alle trasformazioni o successioni oggettive del titolo, ciò riguarda in particolar modo i titoli esecutivi di formazione giudiziale, i quali, alla luce della tendenza legislativa ad anticipare l'accesso al processo esecutivo, risultano spesso ancora soggetti a mezzi di impugnazione o opposizione che ne minano la stabilità.

La sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, è soggetta ad appello, che, se rigettato, conferma la pronuncia di prime cure, se accolto, la riforma, in tutto o in parte.

In caso di conferma, se l'appello è rigettato per motivi di rito, il titolo esecutivo rimane la sentenza di primo grado, e l'esecuzione eventualmente avviata prosegue in forza della stessa.

Se l'appello è rigettato per motivi di merito, la sentenza di conferma produce effetto sostitutivo rispetto alla sentenza di primo grado, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Sicché titolo esecutivo diviene in tal caso la sentenza d'appello. Per cui se l'esecuzione non è stata ancora avviata, il titolo esecutivo da notificare all'esecutato è costituito da quest'ultima. Se l'esecuzione è stata invece già promossa sulla scorta del primo *dictum*, essa, ancorché il titolo che ne era a fondamento sia venuto meno, rimosso dalla scena del processo ad opera dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, prosegue in forza di quest'ultima, la quale, del resto, conferma le statuizioni di condanna contenute nel primo titolo, ed interviene a giustificare a ritroso tutti gli atti esecutivi già posti in essere.

Non può invece condividersi la soluzione prospettata dalle sentenze gemelle del 2013 della Suprema Corte, che, sul presupposto del superamento dell'effetto sostitutivo dell'appello alla luce delle recenti riforme della relativa disciplina e delle recenti posizioni della stessa giurisprudenza di legittimità, escludono il verificarsi di un fenomeno successorio di tipo sostitutivo a fondamento dell'esecuzione, parlando piuttosto di combinazione tra sentenza di primo grado e sentenza

d'appello confermativa, disegnando una discutibile, oltre che inammissibile, struttura binaria del titolo esecutivo.

Come si è dimostrato, infatti, il carattere sostitutivo dell'appello risulta pienamente sostenibile ed operante anche nell'attuale ordinamento, determinando la totale sostituzione della sentenza di secondo grado che pronuncia nel merito rispetto alla sentenza impugnata. Ne consegue che, in caso di cassazione con rinvio della pronuncia confermativa, l'intera esecuzione viene travolta, in quanto nel suo complesso deve ritenersi dipendente dalla sentenza cassata, posto soprattutto che, ove, come prospettato dalla Suprema Corte, venisse travolta la sola parte *ratione temporis* imputabile alla sentenza cassata, con salvezza della parte dipendente cronologicamente dalla sentenza di primo grado, si realizzerebbe una ingiustificata disparità tra il creditore che abbia immediatamente agito *in executivis* in forza della prima pronuncia, il quale vedrebbe fatti salvi gli atti esecutivi posti in essere fino alla pronuncia della sentenza d'appello, e il creditore che abbia invece atteso quest'ultima, il quale, nonostante la "doppia conforme", vedrebbe travolta l'intera esecuzione.

Nel caso in cui invece la sentenza di primo grado sia riformata in appello, ciò da luogo ad un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, con conseguente caducazione dell'esecuzione fin dalla pubblicazione della sentenza di riforma, come discende anche dall'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, secondo comma, c.p.c.. L'eventuale cassazione con rinvio della sentenza di riforma poi non farebbe rivivere la sentenza di primo grado, la quale, sostituita dalla sentenza d'appello, scompare immediatamente ed irreversibilmente dalla scena del processo, non potendo più legittimare nessuna esecuzione nuova o ancora in corso.

Tuttavia, ove la riforma in appello sia soltanto parziale, riducendo solo in parte le statuizioni condannatorie contenute nella sentenza impugnata, l'esecuzione nel frattempo avviata prosegue sulla base del nuovo titolo

costituito dalla sentenza d'appello, seppur nei limiti riconosciuti da quest'ultima. Ciò in virtù dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale riforma ma al tempo stesso conferma, seppur parzialmente, la decisione di primo grado, mantenendo identica l'azione esecutiva originaria, pur in presenza di una trasformazione oggettiva del titolo esecutivo.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Invero, stante il dimostrato carattere impugnatorio del rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché alla luce di una corretta impostazione dei rapporti tra tutela speciale sommaria e tutela ordinaria a cognizione piena, deve ritenersi che la sentenza che definisce l'opposizione pronunciando nel merito della situazione sostanziale dedotta con il ricorso monitorio, indipendentemente dal segno della decisione, si sostituisca sempre e comunque al decreto opposto, anche dal punto di vista dell'esecuzione forzata.

Sicché, sebbene l'art. 653, primo comma, c.p.c., parli di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo confermato, tale efficacia deriva pur sempre dalla sentenza di rigetto, la quale dunque si sostituisce al decreto opposto, il quale scompare dalla scena del processo, e che *olim* costituiva titolo esecutivo. Dopo il rigetto dell'opposizione il titolo è invece costituito dalla sentenza, che legittima a ritroso gli atti esecutivi eventualmente già compiuti, e *pro futuro* l'ulteriore prosecuzione della stessa procedura esecutiva, la quale pertanto non dovrà essere interrotta. È con riguardo alla sentenza, quindi, che dovrà chiedersi l'eventuale provvedimento inibitorio.

Quanto finora detto con riguardo alla sentenza e al titolo esecutivo vale anche per gli altri titoli esecutivi giudiziali, esposti ad eventi confermativi o revocatori. Un altro esempio è rappresentato dalle ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c., pronunciate

nell'ambito di un processo di cognizione, e che, se poste in esecuzione, il relativo procedimento esecutivo potrà essere proseguito sulla scorta della sentenza di merito da cui risultano assorbite.

Siffatto fenomeno di trasformazione o successione, dal punto di vista oggettivo, del titolo esecutivo, in corso di esecuzione, non comporta alcuna deroga al principio *nulla executio sine titulo*, il quale può dunque ammettere il titolo originario può essere sostituito da altro titolo parimenti dotato di forza esecutiva, nel quale il primo confluisce, purché tale passaggio non lasci spazi vuoti in cui l'esecuzione resti priva del suo indispensabile fondamento. Invero, la vicenda evolutiva non priva mai l'esecuzione, neanche per un momento, di un valido ed efficace titolo esecutivo.

Detto principio non ammette esclusivamente trasformazioni o successioni oggettive, o verticali, ma altresì trasformazioni o successioni soggettive, o orizzontali, secondo un fenomeno successorio a fondamento dell'esecuzione, non interno allo stesso titolo, ma comunque interno al processo esecutivo.

Ciò riguarda in modo specifico il processo di espropriazione forzata.

Si tratta, in particolare, dell'ipotesi in cui, nel processo esecutivo al quale partecipino più creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo, intervenuti o pignoranti successivi, il titolo esecutivo del creditore procedente, originariamente posto a fondamento dell'esecuzione, venga meno, per volontà stessa dell'istante ovvero per ragioni patologiche.

Assume in proposito rilevanza la distinzione tra inesistenza originaria e difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del procedente.

La prima, che ricorre quando il titolo sia affetto da un vizio genetico talmente grave da renderlo inesistente ovvero quando l'atto posto a fondamento dell'esecuzione non rientri nel novero dei titoli esecutivi, preclude senz'altro la prosecuzione della stessa esecuzione, la quale, invero, non è stata legittimamente intrapresa, in tal modo inficiando la

validità di tutti i conseguenti atti esecutivi, a cominciare dal pignoramento, di cui nessun altro creditore potrà pertanto beneficiare.

In tal caso solo un pignoramento successivo, avendo questo effetto indipendente ai sensi dell'art. 493, terzo comma, c.p.c., è in grado di far salva la procedura esecutiva, ma soltanto *ex nunc*, ovverosia dalla data del suo compimento, posto che in siffatta ipotesi a sopravvivere è soltanto il procedimento originato dal pignoramento successivo, il quale, una volta riunito al primo nell'ambito dello stesso processo esecutivo, venuto meno quest'ultimo, riprende nuovamente vigore autonomo.

Il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del precedente, che ricorre anche nei casi di accoglimento dell'impugnazione proposta avverso il titolo esecutivo di formazione giudiziale, indipendentemente se ciò produca effetti *ex nunc* o *ex tunc*, consente invece, agli altri creditori titolati presenti nel processo di proseguire la procedura esecutiva, in forza del loro autonomo potere di impulso processuale, a condizione che il creditore *cum titulo* sia intervenuto prima della caducazione del titolo originario, poiché, altrimenti, una frazione dell'esecuzione risulterebbe priva del suo imprescindibile presupposto di legittimità.

In conclusione, il fondamento dell'esecuzione forzata, ove questa assuma carattere concorsuale, è potenzialmente costituito da tutti i titoli esecutivi in essa azionati e fatti valere, senza poter tendenzialmente distinguere tra quello del creditore intervenuto e quello del creditore precedente, sicché, una volta venuto meno quest'ultimo, la procedura esecutiva può cionondimeno avere seguito su impulso del primo, sorretta dal titolo di questo, il quale la giustifica a ritroso, in tutti i suoi effetti.

Si realizza così, alla base dell'esecuzione, una trasformazione o successione, non, dal punto di vista meramente oggettivo, interessando unicamente il titolo del precedente, che subisce una evoluzione a sé interna. Piuttosto la trasformazione involge qui distinti titoli esecutivi propri di due diversi creditori, dando luogo ad una successione sotto

l'aspetto si oggettivo, posto che il titolo esecutivo che sorregge l'esecuzione muta nella sua oggettiva consistenza, ma altresì soggettivo, non essendo più detto titolo riferibile al creditore che aveva assunto l'iniziativa esecutiva, il quale è venuto meno, sibbene ad altro creditore che abbia successivamente preso parte al processo .

Una trasformazione o successione soggettiva, dunque, in forza della (e grazie alla) quale l'esecuzione si conserva e prosegue indifferente ed indisturbata, senza soluzione di continuità, sebbene in forza di un diverso titolo esecutivo, di un diverso creditore, evitando la necessità, per quest'ultimo, di avviare *ex novo* una nuova e diversa procedura esecutiva, in perfetta coerenza con il principio di economia processuale.

Ciò non configura una deroga al principio *nulla executio sine titulo*, il quale non implica l'indefettibile sopravvivenza dello stesso titolo esecutivo originariamente posto a base della procedura, ma la costante presenza, senza interruzioni, di almeno un valido titolo esecutivo, anche se di un diverso creditore. Quel che conta è quindi che a fondamento dell'esecuzione si articoli una catena interscambiabile di titoli esecutivi, pur riferibili a diversi creditori, tale da non privarla mai, neanche per brevi frangenti, del suo immancabile presupposto.

Da quanto finora detto consegue che l'accoglimento dell'eventuale opposizione all'esecuzione proposta dal debitore avverso il titolo del creditore procedente, salvo che si contesti l'inesistenza originaria dello stesso, non potrà travolgere l'intera esecuzione in presenza di altri creditori titolati, producendo unicamente l'effetto di estromettere dal processo esecutivo il creditore direttamente attaccato, avendo questo perso il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Al fine di arrestare la procedura esecutiva il debitore dovrà pertanto attaccare con l'opposizione esecutiva di merito ogni creditore titolato, dal momento che il titolo di ciascuno di essi è potenzialmente in grado di subentrare a sorreggere l'esecuzione in atto.

La soluzione qui sostenuta incide altresì sui possibili effetti del provvedimento sospensivo. Invero, in simili ipotesi, il provvedimento inibitorio riguardante il titolo del precedente, potrà avere ad oggetto esclusivamente l'efficacia esecutiva di detto titolo, non anche l'intera esecuzione, privando unicamente il creditore istante del potere di partecipare ulteriormente alla procedura esecutiva in corso, o di intraprenderne di nuove in forza dello stesso titolo.

Infine, il principio *nulla executio sine titulo*, pur se estensivamente interpretabile, non può sfuggire ad alcune eccezioni.

Anzitutto, la prima eccezione riguarda procedure disciplinate al di fuori del codice di procedura civile, ovverosia le esecuzioni forzate c.d. speciali, come l'espropriazione dell'autoveicolo ovvero le esecuzioni di carattere privatistico quali il procedimento di vendita per autorità del creditore della cosa ricevuta in pegno ovvero oggetto di ritenzione privilegiata.

In tali ipotesi la stessa legge, come osservato, ammette lo svolgimento di attività esecutive in totale assenza di un titolo esecutivo. Ciò tuttavia incide sulla struttura dei relativi procedimenti, i quali di contro contemplano al loro interno fasi cognitive - del tutto sconosciute alle procedure ordinarie dove la cognizione è relegata a sedi esterne ad esse - deputata all'accertamento dell'esistenza e del modo di essere della situazione sostanziale della cui tutela si tratta.

Ciò dimostra come il principio in esame non costituisce una esigenza logica e assoluta di ogni attività esecutiva in quanto tale, ma risulta riferibile unicamente al processo di esecuzione forzata disciplinato dal Libro III del codice di rito, rispondendo all'intento del legislatore di svincolare, per quanto possibile, il processo esecutivo da complesse attività cognitive, attribuendo ad esso il solo obiettivo di attuare il programma contenuto in un titolo esecutivo astratto ed autonomo.

Tuttavia, deve riconoscersi che il principio *nulla executio sine titulo* incontra una particolare deroga anche nell'ambito dell'espropriazione forzata

svolta nelle forme ordinarie, ove l'inesistenza originaria o la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sia accertata nel processo esecutivo solo dopo la conclusione della fase espropriativa, ed in particolare, dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione del bene pignorato. In tal caso, infatti, l'inesistenza del titolo esecutivo, base portante dell'esecuzione e indefettibile presupposto di legittimità di tutti i suoi atti, non può non incidere sulla validità degli stessi, dando luogo ad una nullità di ordine sostanziale, attenendo non al *quomodo*, bensì all'*an* dell'esecuzione. Non vi è dunque ostacolo all'applicazione dell'art. 2929 c.c., il quale parla in generale di nullità degli atti esecutivi, non circoscrivendo pertanto la sua portata operativa ai soli vizi formali deducibili con l'opposizione agli atti. L'applicabilità della norma anzidetta garantisce la salvezza della vendita forzata o dell'assegnazione, nonostante, quindi, il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata.

Può allora osservarsi come un'esecuzione forzata, per quanto ingiusta, in quanto svoltesi in totale o parziale assenza del suo fondante e fondamentale presupposto di legittimità, possa essere comunque giustificata in uno dei suoi esiti tipici e più rilevanti, ovverosia la liquidazione dei beni assoggettati alla procedura esecutiva.

In definitiva, la regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e permanere costantemente per tutta la durata dell'esecuzione, pena l'illegittimità *ex tunc* della stessa e l'inefficacia di tutti i suoi atti, incontra un limite ove il processo esecutivo abbia raggiunto un determinato stadio, superato il quale esso diviene stabile per virtù propria, tendenzialmente insensibile alle vicende del titolo esecutivo.

Deve così ammettersi, in siffatta ipotesi, una particolare deroga al principio anzidetto, giustificata dall'esigenza, ritenuta preminente dal legislatore, di tutelare la posizione di un terzo estraneo alla procedura

esecutiva, i cui diritti, acquisiti nell'ambito di quest'ultima, sono resi saldi ed intoccabili dal sistema di norme processuali e sostanziali.

Nel conflitto tra il debitore, salvaguardato dal principio in esame, e il terzo aggiudicatario, risulta prevalere quest'ultimo, il quale entra dall'esterno in contatto con la procedura, privo di dirette responsabilità nel compimento dei singoli atti esecutivi, ed al quale pertanto <<sono e devono restare estranee le vicende del titolo esecutivo, perché egli ha il sacrosanto diritto di fare affidamento sulla serietà della procedura esecutiva>>.

La stabilità della vendita forzata, nonostante l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo del procedente, induce infine ad una ulteriore conclusione.

Se nel processo al quale partecipa il solo creditore procedente, la somma ricavata dalla vendita forzata, fatta salva malgrado il difetto del titolo esecutivo, deve essere consegnata all'esecutato, definitivamente spogliato del proprio bene, ove l'espropriazione abbia assunto carattere concorsuale, nulla impedirebbe che detta somma sia invece distribuita agli altri creditori concorrenti, i quali potrebbero continuare il processo esecutivo per la loro soddisfazione, pur in quella ipotesi (inesistenza originaria del titolo esecutivo del procedente), che se accertata anteriormente alla fase liquidativa, travolgerebbe senz'altro l'intera procedura ed ogni intervento, anche titolato. In tal caso invece, essendo ormai venuto meno l'interesse del debitore alla conservazione della proprietà del bene pignorato, non vi sarebbe ragione per costringere i creditori ad instaurare *ex novo* diverse procedure esecutive, apparendo piuttosto doveroso salvaguardare sia fondamentali esigenze di economia processuale, sia gli stessi creditori, che potrebbero rischiare di non trovare più nel patrimonio del debitore ulteriori beni utilmente pignorabili.

E la possibilità di partecipare alla distribuzione deve essere a questo punto riconosciuta a tutti i creditori concorrenti di buona fede, prescindendo dal possesso o meno di un titolo esecutivo. Invero, come si è visto, superata la

vendita forzata il processo esecutivo diviene stabile di per sé, prescindendo dalla presenza di un titolo esecutivo, il quale non è tanto meno necessario, una volta raggiunto questo stadio, ai fini dell'ammissione del creditore alla distribuzione. Come del resto confermato dall'art. 629, secondo comma, c.p.c..

Deve allora concludersi che, come rilevato prima, in caso di originaria inesistenza o carenza sopravvenuta del titolo esecutivo, soltanto quest'ultima consente la prosecuzione del processo esecutivo da parte dei creditori intervenuti *cum titulo*, qualora però il relativo difetto sia accertato prima dell'aggiudicazione, anche provvisoria. Dopo, la stabilità di questa, anche, come dimostrato, nel caso di originaria inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione, salva sempre l'ipotesi di collusione, consente ai creditori intervenuti di buona fede, non direttamente contestati, muniti o meno di titolo esecutivo, di coltivare la procedura esecutiva in attesa di essere soddisfatti attraverso la distribuzione del ricavato della vendita del bene pur "ingiustamente" pignorato. Può allora osservarsi che, rispetto ai creditori intervenuti, di buona fede, e non contestati, per il terzo aggiudicatario o assegnatario non colluso, la regola per cui il titolo esecutivo deve preesistere e sussistere per tutta la durata dell'esecuzione vale solo fino alla vendita forzata (*rectius*: aggiudicazione, anche provvisoria), superata la quale l'eventuale accertamento del difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo incide unicamente sulla posizione del creditore procedente, espungendolo dal processo esecutivo, ed esponendolo all'azione risarcitoria da parte dell'esecutato.

Resta, invero, ferma, in ogni caso, la possibilità per il debitore di agire per il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti del creditore che, senza la normale prudenza, abbia avviato il processo esecutivo sulla base di un titolo non più esistente, o lo abbia proseguito nonostante la caducazione del suo titolo esecutivo.

BIBLIOGRAFIA

TESTI E MONOGRAFIE

- ANDOLINA I., *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*, Milano, 1982.
- ANDRIOLI V., *Commento al Codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957.
- ANDRIOLI V., *Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare*, Roma, 1937.
- ANDRIOLI V., *Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare*, Roma, 1937.
- ATTARDI A., *Le nuove disposizioni del processo civile*, Padova, 1991.
- BALENA G.- BOVE M., *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006.
- BALENA G., *Elementi di diritto processuale civile*, II, III ed., Bari, 2006.
- BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, II ed., Bari, 2012.
- BALENA G., *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994.
- BARLETTA A., *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002.
- BIZZARRI D., *Il documento notarile guarentigiato*, Torino, 1932.
- BOVE M., *L'esecuzione ingiusta*, Torino, 1996.
- BUCOLO F., *L'opposizione all'esecuzione*, Padova, 1982.
- C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006
- CAMPEIS G. - DE PAULI A., *Le esecuzioni civili*, Milano, 2007.
- CAMPESE G., *L'espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2005 n. 80*, Milano, 2006.
- CAPPONI B., *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*, II, Torino, 2012.

- CARNELUTTI F., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, IV ed., II, Roma, 1951.
- CARNELUTTI F., *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936.
- CASTORO P., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2010.
- CERINO CANOVA A., *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973.
- CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1953.
- CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1934.
- CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923.
- CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980.
- COMOGLIO L. P., *La riforma della giustizia civile*, Torino, 1992.
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, II ed., Torino, 2012.
- DE PAOLO M., *Teoria del titolo esecutivo*, Napoli, 1901.
- FARINA P., *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, Napoli, 2012.
- FERRARA F., *L'ipoteca mobiliare*, Roma, 1932.
- GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, III, Padova, 2010.
- GARBAGNATI E., *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1983.
- GARBAGNATI E., *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, Roma, 1937.
- GARBAGNATI E., *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991.
- GIUDICEANDREA N., *Le impugnazioni civili*, I, Milano, 1952.

- IMPAGNATIELLO G., *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2008.
- KLEINEIDAM, *Personalexecution der Zwolftafeln*, 1904.
- LIEBMAN E. T., *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984.
- LIEBMAN E.T., *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936.
- LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, I, VI ed., Milano, 2011.
- LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, II, VI ed., Milano, 2011.
- LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, II, VII ed., Milano, 2013.
- LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, III, VI ed., Milano, 2011.
- LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, IV, VII ed., Milano, 2013.
- MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale civile*, XIII ed., III, Torino, 2014.
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, XIX ed., Torino, 2007.
- MANNINO V., *Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani*, Torino, 2008.
- MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. V, Torino, 1905.
- MORTARA L., *Manuale della procedura civile*, II, Torino, 1898.
- ORIANI R., *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987.
- P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, II, Torino, 1957.
- PICARDI N., *Manuale del processo civile*, Milano 2006.
- POLI R., *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002.
- PROTO PISANI A., *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991.
- PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002.

- PROTO PISANI A.**, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006.
- RASCIO N.**, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996.
- REDENTI E. - VELLANI M.**, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999.
- REDENTI E. - VELLANI M.**, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011.
- REDENTI E.**, *Diritto processuale civile*, III ed., Milano, 1985.
- ROMANO A.**, *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, Napoli, 2008.
- SATTA S. - PUNZI C.**, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996.
- SATTA S.**, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965.
- SATTA S.**, *Diritto processuale civile*, Padova, 1981.
- SATTA S.**, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952.
- SOLDI A. M.**, *Manuale dell'esecuzione forzata*, IV ed., Padova, 2014.
- TARZIA G.**, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano 1961.
- TARZIA G.**, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, III ed., Milano, 2006.
- TARZIA G.**, *Lineamenti del processo di cognizione*, Milano, 2002.
- VACCARELLA R.** (B. CAPPONI - C. CECHELLA), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992.
- VACCARELLA R.**, *Lezioni sul processo civile di cognizione. Il giudizio di primo grado e le impugnazioni*, Bologna 2006.
- VALITUTTI A. - DE STEFANO F.**, *Il decreto ingiuntivo e l'opposizione*, Padova, 2013.
- VERDE G.**, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964.
- VERDE G.**, *Profili del processo civile*, II, Napoli 2000.

CAPITOLI DI LIBRO

ACONE M., *Titolo esecutivo*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006.

ALLORIO E., *Sul doppio grado di giurisdizione del processo civile*, in *Studi in onore di Liebman*, vol. III, Milano, 1979.

ARIETA G. - DE SANTIS F., *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di Montesano - Arieta, III, 2, Padova, 2007.

BERTOLDI V., *Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum R. Vaccarella*, Torino, 2014.

BONSIGNORI A., *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione in Il codice civile. Commentario*, Milano 1988.

CHIOVENDA G., *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale*, vol. I, Roma, 1930

E. ODORISIO, *Le modifiche relative al giudizio di appello*, in *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio*, a cura di Punzi, II Torino, 2013.

G. FANELLI, *La sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'esecuzione nel frattempo avviata*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum R. Vaccarella*, Torino, 2014.

IZZO S., *Titolo esecutivo* in AA. VV. *Commentario alla riforma del processo civile* a cura di A. Briguglio e B. Capponi, II, Padova, 2007.

MERLIN E., *La vendita forzata immobiliare e la custodia dell'immobile pignorato*, in AA. VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano 2006.

REDENTI E., *Struttura del procedimento esecutivo e problemi di spese*, in *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I, Milano, 1962.

VACCARELLA R., *Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali*, in *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993.

VACCARELLA R., *L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo*, in *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993

VOCI DI ENCICLOPEDIA

F. P. LUISO, voce Appello nel diritto processuale civile, in *Digesto/civ.*, I, Torino, 1987

GRASSO, voce Titolo esecutivo, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, Milano, 1992, pag. 692.

MANDRIOLI C., voce Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, pagg. 434 e ss

MASSARI, voce Titolo esecutivo, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973.

ORIANI R., voce Opposizione all'esecuzione, in *Noviss. dig. it.* (Appendice), V, Torino, 1984.

PIZZORUSSO A., voce Doppio grado di giurisdizione (principio del), in Enc. giur., vol. XII, Roma, 1989, .

TOMEI R., voce Procedimento di ingiunzione, in Digesto (disc.priv.), XIV, Torino, 1996.

VACCARELLA R., voce Titolo esecutivo, in Enc. giur., XXXI, Roma.

ARTICOLI COMMENTATI

CHIARLONI S., *Commento sub art. 282 c.p.c.*, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile* a cura di G. Tarzia - F. Cipriani, Padova, 1992.

CONSOLO C., *Commento sub art. 282 c.p.c.*, in *Commentario alla riforma c.p.c.* a cura di Consolo C. -Luiso F.P. -Sassani B., Milano, 1996.

RONCO A., *Commento sub art. 474 c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, I, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2007, pag. 576

RIVISTE

ATTARDI G., *Note sull'effetto devolutivo dell'appello*, in *Giur. it.*, 1961.

BALENA G., *Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 2001.

BASILICO G., *Sulla riproduzione di domande ed eccezioni in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1996.

BELLÈ R., *Estinzione tipica e chiusura atipica del procedimento esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2007.

BELLÈ R., *Il titolo esecutivo giudiziale nel prisma della buona fede e dell'efficiente tutela del credito*, in *Riv. esec. forz.*, 2013.

BONSIGNORI A., *L'effetto devolutivo dell'appello*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972

BRUNI D., *Questioni controverse del procedimento esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2010.

BUCOLO S., *Il giudice competente a concedere l'assegnazione di cui all'art. 2798 c.c.*, in *Giur. it.*, 1974.

CAPPONI B., *Ancora sull'autonomia tra azioni esecutive concorrenti*. in *Corr. giur.*, 2010.

CAPPONI B., *Autonoma esecutorietà dei capi condannatori non di merito*, in *Riv. esec. forz.*, 2005.

CAPPONI B., *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?* in *Corriere giur.*, 2012.

CAPPONI B., *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, in *Corr. giur.*, 2009.

CAPPONI B., *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*, in *Corr. giur.*, 2013.

CAPPONI B., *Interpretazione degli articoli 653 e 393 c.p.c. (passando per gli artt. 310 e 338 c.p.c.: un concorso di discipline soltanto apparente)*, in *Riv. esec. forz.*, 2011.

CAPPONI B., *Le sezioni unite e l'«oggettivizzazione» degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2014.

CAPPONI B., *Le sezioni unite e l'«oggettivizzazione» degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2014.

B. CAPPONI, *Misure interinali contro l'esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2015.

CAPPONI B., *Orientamenti recenti sull'art. 282 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2013.

CAPPONI B., *Revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e opposizione all'esecuzione per difetto sopravvenuto di titolo esecutivo*, in *Riv. es. forz.*, 2000.

CAPPONI B., *Venir meno ex tunc del titolo esecutivo ed effetti sull'esecuzione in corso*, in *Riv. esec. forz.*, 2010.

CAPPONI B., *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Corriere giur.*, 2012

CARNELUTTI F., *Responsabilità ed esecuzione forzata in tema di autoveicoli*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1927.

CARNELUTTI F., *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931.

CASCELLA G., *La verifica dell'idoneità del titolo esecutivo alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *ilcaso.it*, 2015.

CAVUOTO E., *Il titolo esecutivo e il pignoramento*, in *Riv. esec. forz.*, 2007.

CERINO CANOVA A., *Sull'appello civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1978.

CONSOLO C., *La rimessione in primo grado e l'appello come gravame sostitutivo (una disciplina in crisi)*, in *Jus*, 1997.

CORRADO C., *Intervento o pignoramento successivo: l'intervento non è una scelta di <<rischio>>*, in *Riv. dir. proc.*, 2009.

DANOVI F., *Note sull'effetto sostitutivo dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2009.

DE PROPRIIS L., *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2014.

DELLA PIETRA G., *L'outsourcing del titolo esecutivo (e dei provvedimenti giudiziali in genere): si parva licet componere magnis*, in www.judicium.it.

DELLE DONNE C., *In morte della regola "nulla executio sine titulo": impressioni su S.U. n. 11067/2012*, in www.judicium.it;

FABIANI E., *C'era una volta il titolo esecutivo*, in *Foro it.*, 2013.

FARINA P., *Il nuovo regime della vendita e della assegnazione nell'espropriazione mobiliare*, in *Riv. esec. forz.*, 2007.

FERRI C., *Le nullità delle vendite concorsuali*, in *Riv. dir. proc.* 2003.

FINOCCHIARO A., *Viaggio illustrato alla riforma*, in *Guida al diritto*, 2005.

GARBAGNATI E., *Cassazione con rinvio ed esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 1972.

GARBAGNATI E., *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956.

GARBAGNATI E., *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956.

GHIBERTI G., *Il testamento come titolo esecutivo*, in *Riv. not.*, 2000.

LORENZETTO PESERICO A., *Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1993.

MAJORANO A., *Il principio di <<fungibilità>> dei titoli esecutivi rimesso al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giusto proc. civ.*, 2013.

METAFORA R., *Gli effetti della revoca del titolo esecutivo sui creditori intervenuti muniti di titolo e sull'aggiudicazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2009.

METAFORA R., *La stabilità dell'aggiudicazione provvisoria e la successiva estinzione del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 2008.

MONTELEONE G., *La funzione dei motivi ed i limiti dell'effetto devolutivo nell'appello civile secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione (nota a Cass. sez. un.civ. 6 giugno 1987, n. 4991)*, in *Giur. it.*, 1988.

NEGRI M., *Estinzione del giudizio di opposizione in fase di rinvio e resurrezione del decreto ingiuntivo secundum eventum litis*, in *Corr. giur.*, 2010.

NICOTRA GUERRERA I., *Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000.

ORIANI R., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro It.*, 2005.

PERONI F., *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001.

PETRILLO C., *Sui poteri processuali dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del precedente. Sui poteri di sospensione del G.E. e sui possibili rimedi*, in *Riv. esec. forz.*, 2007.

PICARDI N., *Assegnazione del credito e giudice competente*, in *Riv. dir. proc.*, 1974.

PILLONI M., *Intervento di creditori titolati, difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del precedente e arresto della procedura esecutiva*, in *Riv. esec. forz.*, 2009.

PILLONI M., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2013.

PIZZORUSSO A., *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1978.

POLI R., *In tema di estensione dell'impugnazione alle parti di sentenza dipendenti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001.

PROTO PISANI A., *Note sulla struttura dell'appello civile e sui suoi riflessi sulla cassazione*, in *Foro it.*, 1991.

PROTO PISANI A., *Note sull'appello civile*, in *Foro it.*, 2008.

R. ORIANI, *Il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993.

RASCIO N., *La riproposizione espressa dell'art. 346 c.p.c., l'appellato contumace, l'effetto devolutivo e un atteso ripensamento della suprema corte (nota a Cass. sez. III civ. 20 agosto 2003, n. 12218 Cass. sez. tribut. 13 maggio 2003, n. 7316)*, in *Foro it.*, 2003.

RICCI E. F., *Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile*, *Riv. dir. proc.*, 1978.

RICCI E. F., *La sorte del decreto ingiuntivo a seguito di estinzione del processo di opposizione in sede di rinvio*, in *Riv. dir. proc.*, 2008.

RIZZA C., *Sul passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in caso di estinzione del processo dopo il giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2011.

ROMANO A. A., *Profili applicativi e dogmatici dei motivi specifici di impugnazione nel giudizio d'appello civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000.

SALETTI A., *Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006.

SALETTI A., *Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari*, in *Riv. dir. proc.*, 2003.

SALVIONI T., *Brevi note sui poteri di impulso dei creditori muniti di titolo esecutivo nell'espropriazione forzata singolare*, in *Giur. it.*, 2010.

SASSANI B., *Da "normativa autosufficiente" a "titolo aperto". Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia* in *Riv. esec. forz.*, 2012.

SASSANI B., *Sulla portata precettiva dell'art. 2929 c.c.*, in *Giust. civ.*, 1985.

SCARSELLI G., *Sulla necessità di ampliare l'ambito dei titoli esecutivi nonché l'accesso all'esecuzione forzata*, in *Giust. proc. civ.*, 2012.

G. TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978.

TARZIA G., *Realtà e prospettive dell'appello civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1978.

TISCINI R., *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, in *Riv. esec. forz.*, 2013.

TISCINI R., *Dei contrasti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità circa il venir meno dell'esecuzione a seguito del difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, in *Riv. esec. forz.*, 2010.

TUCCI G., *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze costitutive*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000.

VACCARELLA R., *Esecuzione Forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007.

VACCARELLA R., *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, in *Riv. esecuz. forz.*, 2013.

VACCARELLA R., *Una (quasi) novità normativa*, in *Riv. esec. forz.*, 2005.

VINCRE S., *La stabilità della vendita forzata: un <<dogma>> riaffermato*, in *Riv. dir. proc.*, 2013.

ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010.

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., 14 luglio 1956, n. 2656.

Cass. civ., 14 maggio 1957, n. 1697.

Cass. civ., sez. I, 24 giugno 1963, n. 1711.

Cass. civ., sez. III, 14 luglio 1967, n. 1768.

Cass. civ., sez. III, 4 giugno 1969, n. 1968.

Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1973, n. 2332.

Cass. civ., 6 novembre 1973, n. 2885.

Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1976, n. 4027.

Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1977, n. 2068.

Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1978, n. 427.

Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1455.

Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1985, n. 101.

Cass. civ., sez. III, 7 aprile 1986, n. 2406.

Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 1986, n. 7841.

Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1987, n. 714.

Cass. civ., sez. un., 6 giugno 1987, n. 4991.

Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 1990, n. 5656.

Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1991, n. 8471.

Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1992, n. 6438.

Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 1993, n. 6838.

Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448.

Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 1994, n. 1421.

Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 1995, n. 2760.

Cass. civ., Sez. Un., 27 ottobre 1995 n. 11178.

Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1997, n. 6611.

Cass. civ., sez. III, 30 luglio 1997, n. 7111.

Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9744.

Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1999, n. 478.

Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 586.

Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1037.

Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1999, n. 5192.

Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1999, n. 9212.

Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16.

Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278.

Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2000, n. 3278.

Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236.

Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 328.

Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2001, n. 1258.

Cass. civ., sez. III, 09 luglio 2001, n. 9293.

Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2002, n. 210.

Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3316.

Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2002, n. 6911.

Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631.

Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769.

Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 193.

Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6983.

Cass. civ., sez. lav. , 6 giugno 2003, n. 9132.

Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2003, n. 17624.

Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3970.

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11097.

Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2004, n. 11762.

Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367.

Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2004, n. 21439.

Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22427.

Cass. civ., sez. lav. , 29 novembre 2004, n. 22430.

Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2005, n. 985.

Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1619.

Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15219.

Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498.

Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5683.

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13001.

Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2006, n. 24649.

Cass. civ., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25507.

Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184.

Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061.

Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2007, n. 11877.

Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2007, n. 14000.

Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512.

Cass. civ., sez. III, ord., 22 febbraio 2008, n. 4651.

Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29205.

Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531.

Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5754.

Cass. civ., sez. III, ord., 12 marzo 2009, n. 6042.

Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7369.

Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7537.

Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9245.

Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9693.

Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10109.

Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2009, n. 12089.

Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2009, n. 19560.

Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2010, n. 4071.

Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2010, n. 7991.

Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2010, n. 10164.

Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2010, n. 13824.

Cass. civ., sez. VI, ord., 5 febbraio 2011, n. 2816.

Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021.

Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363.

Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541.

Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610.

Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2011, n. 17205.

Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19791.

Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613;

Cass. civ., sez. III, ord., 14 dicembre 2011, n. 26943.

Cass. civ., sez. III, ord., 20 febbraio 2012, n. 2474.

Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2012, n. 3649.

Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977.

Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072.

Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067.

Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1027.

Cass. civ., sez. III, ord., 30 gennaio 2013, n. 2240.

Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2955.

Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2013, n. 3074.

Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2013, n. 3280.

Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9161.

Cass. civ., Sez. lav., 31 maggio 2013, n. 1381.

Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20052.

Cass. civ., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61.

Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.

Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14641.

Trib. Cuneo, 30 novembre 2009

Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 232

Corte Cost. 12 luglio 2002, n. 336